SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 116

# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 19 maggio 2016

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI



### DECRETI PRESIDENZIALI



### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Commissione nazionale per le società e la borsa**



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Agenzia italiana del farmaco**



**Ministero dell'interno**



**Ministero della giustizia**



**Ministero della salute**



## RETTIFICHE

*ERRATA-CORRIGE*

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 marzo 2016, n. **70**.

**Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 1, comma 3, e 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visti gli articoli 15, 40, 44, 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto l'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Sentito il Consiglio nazionale forense che si è espresso con parere reso nella seduta amministrativa del 22 maggio 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 settembre 2015;

Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la nota del 30 dicembre 2015 con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

### Art. 1.

*Oggetto del regolamento*

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, le procedure di controllo da parte dei consigli dell'ordine, le ipotesi di interruzione del tirocinio, nonché i requisiti di validità del periodo di tirocinio eventualmente svolto in altro Stato dell'Unione europea.

2. Il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore. Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio.

### Art. 2.

*Tirocinio contestuale a rapporto di lavoro*

1. Qualora il tirocinio venga svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, il praticante deve informarne il consiglio dell'ordine, indicando anche gli orari e le modalità di svolgimento del lavoro. Il consiglio dell'ordine accerta l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e verifica che l'attività lavorativa si svolga secondo modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio. Il praticante deve comunicare immediatamente al consiglio dell'ordine ogni notizia relativa a nuove attività lavorative e a mutamenti delle modalità di svolgimento delle medesime, anche in relazione agli orari.

2. All'esito della verifica, ove ne ricorrano i presupposti, il consiglio dell'ordine dispone, con delibera motivata, il diniego dell'iscrizione o, se il rapporto di lavoro ha avuto inizio durante il periodo di tirocinio, la cancellazione dal registro dei praticanti. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

### Art. 3.

*Modalità di svolgimento del tirocinio*

1. Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. Per assiduità si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il praticante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno venti ore settimanali, fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, secondo periodo. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio. Per riservatezza si intende l'adozione di un comportamento corretto volto al mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio.

2. Nel caso di sostituzione di un periodo di pratica presso lo studio professionale con una delle forme alternative previste dalla legge, deve essere comunque sempre assicurato lo svolgimento del tirocinio per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

3. Oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, il tirocinio consiste anche nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, dei corsi di formazione di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

4. L'attività di praticantato svolta presso gli uffici giudiziari è disciplinata dal regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

5. Il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché la frequentazione della scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, possono essere svolti contestualmente al tirocinio professionale, fermo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 8, comma 4, secondo periodo, di questo regolamento.

6. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 41, comma 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e dell'articolo 73, comma 13, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 4.

*Periodo e durata*

1. Il tirocinio ha una durata di diciotto mesi.

2. Il periodo inizia a decorrere dalla data della delibera con la quale il consiglio dell'ordine si pronuncia positivamente sulla domanda di iscrizione.

3. Il tirocinio professionale è compiuto per un periodo di tempo ininterrotto. In caso di interruzione, il periodo di pratica già compiuto rimane privo di effetti, salvo quanto previsto dall'articolo 7 del presente regolamento e dall'articolo 17, comma 10, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

4. Sulla cancellazione dal registro dei praticanti e dall'allegato elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo nei casi di cui all'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si pronuncia il consiglio dell'ordine con delibera motivata, rispettata la procedura di cui ai commi 12, 13 e 14 del medesimo articolo 17.

Art. 5.

*Anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari*

1. Entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, il CNF stipula, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, una convenzione quadro con la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, al fine di disciplinare lo svolgimento del tirocinio in costanza dell'ultimo anno di studi universitari, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. La convenzione di cui al comma 1 prevede modalità di svolgimento del tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi del presente articolo, il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3. Per l'ammissione all'anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari, lo studente deve essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto del corso di laurea in giurisprudenza e avere già ottenuto il riconoscimento dei crediti nelle seguenti materie: diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea.

4. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

5. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza non provvede, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.

6. In attuazione della convenzione quadro di cui ai commi che precedono, i consigli dell'ordine possono stipulare apposite convenzioni con le locali facoltà, dipartimenti o scuole di giurisprudenza. La stipula di tali convenzioni è condizione per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi.

Art. 6.

*Svolgimento di un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea*

1. Qualora il praticante intenda svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea, ne dà comunicazione al consiglio dell'ordine, indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e la sua equivalenza al titolo di avvocato ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei titoli professionali. Il professionista deve aver prestato il proprio consenso che deve risultare da forma scritta.

2. Al termine del semestre svolto all'estero, il praticante consegna al consiglio dell'ordine documentazione idonea a certificare l'effettività del tirocinio svolto all'estero secondo le norme del Paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. Tale documentazione è prodotta in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio ed è accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana. Il consiglio dell'ordine, sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all'estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuta la convalida con delibera motivata. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 7.

*Interruzione del tirocinio*

1. Il tirocinio è svolto, di regola, in forma continuativa.

2. L'interruzione per un periodo pari o superiore a sei mesi può essere giustificata soltanto da accertati motivi di

salute, da valutare anche tenendo conto dell'età del praticante; quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione; dalla sussistenza di sanzioni disciplinari interdittive inflitte all'avvocato presso il quale il tirocinio è svolto ovvero al praticante stesso; dalla comprovata necessità di assicurare assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia, qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

3. L'interruzione del tirocinio per un periodo inferiore a sei mesi ma superiore ad un mese può essere giustificata anche in presenza di altri motivi di carattere personale.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il praticante che voglia interrompere il tirocinio presenta domanda al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto indicando e documentando le ragioni.

5. Se il consiglio dell'ordine territoriale non ritiene fondate e dimostrate le ragioni che il praticante ha rappresentato a sostegno della domanda, rigetta la richiesta di interruzione con provvedimento motivato. L'interessato deve essere sentito.

6. Nel caso di accoglimento della domanda, il tirocinio è sospeso dalla data di presentazione della istanza.

7. Cessata la causa di interruzione, il tirocinio riprende, senza soluzione di continuità, con l'anzianità della precedente iscrizione. Della cessazione della causa di interruzione l'interessato deve dare immediata comunicazione al consiglio dell'ordine.

8. L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti.

## Art. 8.

*Poteri di vigilanza e controllo e rilascio del certificato di compiuta pratica*

1. Il consiglio dell'ordine accerta e promuove la disponibilità tra gli iscritti, gli uffici giudiziari, e gli uffici legali degli enti pubblici del circondario, ad accogliere nei propri studi o uffici i soggetti che intendono svolgere il tirocinio professionale.

2. Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche per quanto attiene all'osservanza dei principi deontologici.

3. La verifica dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio è affidata al consiglio dell'ordine presso cui il praticante è iscritto.

4. Il consiglio dell'ordine esplica i propri compiti di vigilanza anche mediante verifica del libretto del tirocinio, colloqui periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali si sta svolgendo il tirocinio. Accerta, in particolare, che il praticante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, e abbia effettivamente collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e pareri. Richiede al praticante la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento di attività, nonché, nel caso di svolgimento del tirocinio secondo le modalità alternative previste dalla legge, la produzione della documentazione ritenuta idonea a dimostrarne lo svolgimento. Accerta, altresì, la sussistenza del requisito di cui all'articolo 17, comma 9, lettera *c)*, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da valutare, nel caso di tirocinio svolto contestualmente ad un rapporto di lavoro, tenendo conto di quanto accertato al momento della iscrizione al registro.

5. Delle attività di controllo svolte nel corso dell'anno il consiglio territoriale informa gli iscritti nel corso dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, anche attraverso il deposito o la previa trasmissione in via telematica di apposita relazione.

6. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio dell'ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia il certificato di compiuto tirocinio. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il consiglio non rilascia il certificato. In questo caso il praticante e l'avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti. I consigli hanno facoltà di non convalidare anche il singolo semestre con le stesse regole del mancato rilascio del certificato di compiuto tirocinio. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

7. Si applica l'articolo 42 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

## Art. 9.

*Abilitazione all'esercizio della professione in sostituzione dell'avvocato*

1. Il praticante in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, può chiedere al consiglio dell'ordine l'autorizzazione a esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica. Il consiglio dell'ordine deve pronunciarsi sulla domanda entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

2. Il provvedimento di autorizzazione al patrocinio sostitutivo è comunicato dal consiglio dell'ordine:

*a)* al richiedente presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato, ovvero, se non è possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

*b)* all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato o dell'ufficio pubblico presso cui la pratica è svolta.

3. Per poter esercitare la professione, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 41, comma 12, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il praticante avvocato assume avanti al consiglio dell'ordine, riunito in pubblica seduta, l'impegno solenne di cui all'articolo 8 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La formula dell'impegno deve intendersi integrata dalla parola «praticante» avanti alla parola avvocato. Il verbale di impegno solenne del praticante avvocato è comunicato, dal consiglio dell'ordine, al presidente del tribunale ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 marzo 2016

*Il Ministro:* ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

*Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2016*
*Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1090*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1.-2. (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, 15, 40, 41, 44 e 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense):

«Art. 1 *(Disciplina dell'ordinamento forense).* — (*Omissis*).

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle commissioni parlamentari competenti.

(*Omissis*).».

«Art. 15 *(Albi, elenchi e registri).* — 1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

*a)* l'albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;

*b)* gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;

*c)* gli elenchi degli avvocati specialisti;

*d)* l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;

*e)* l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione;

*f)* l'elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione;

*g)* il registro dei praticanti;

*h)* l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera *g)*;

*i)* la sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario;

*l)* l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;

*m)* l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3 dell'art. 7;

*n)* ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinate dal CNF.».

«Art. 40 *(Accordi tra università e ordini forensi).* — 1. I consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le università per la disciplina dei rapporti reciproci.

2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.».

«Art. 41 *(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio).* — 1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'art. 17.

4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

6. Il tirocinio può essere svolto:

*a)* presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;

*b)* presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;

*c)* per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;

*d)* per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'art. 40.

7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

8. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.

10. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

11. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

13. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:

*a)* le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;

*b)* le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

*c)* i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.

14. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.».

«Art. 44 *(Frequenza di uffici giudiziari)*. — 1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.».

«Art. 45 *(Certificato di compiuto tirocinio)*. — 1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato.

2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.».

— Si riporta il testo dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia):

«Art. 73 *(Formazione presso gli uffici giudiziari)*. — 1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-*ter*, secondo comma, lettera *g)*, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i tribunali amministrativi regionali. La Regione siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme di attuazione, attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano le sue modalità di svolgimento presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano.

2. Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano, i tribunali amministrativi regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o più sezioni in cui sono trattate specifiche materie.

4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi. Il Ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi infor-

matici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali informatiche per le necessità di cui al quarto periodo è autorizzata una spesa unitaria non superiore a 400 euro. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il magistrato può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio. L'attività di magistrato formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. L'attività di magistrato formatore espletata nell'ambito dei periodi formativi dei laureati presso gli organi della Giustizia amministrativa non si considera ai fini dei passaggi di qualifica di cui al capo II del titolo II della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, né ai fini del conferimento delle funzioni di cui all'art. 6, quinto comma, della medesima legge. Al magistrato formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa.

5. L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura. I laureati ammessi a partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, i tribunali amministrativi regionali e il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

5-*bis*. L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'ordine degli avvocati e con le scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal capo dell'ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.

6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

8. Lo svolgimento dello stage non da diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

8-*bis*. Agli ammessi allo stage è attribuita, ai sensi del comma 8-*ter*, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'art. 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

8-*ter*. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-*bis* del presente articolo sulla base delle risorse disponibili di cui all'art. 2, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-*bis*, sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

9. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

10. Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

11. Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.

11-*bis*. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Costituisce altresì titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio.

12.

13. Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.

15. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

16. All'art. 5, della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

«2-*bis*. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a coloro che hanno svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari.».

17. Al fine di favorire l'accesso allo stage è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

19. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della giustizia ordinaria.

20. La domanda di cui al comma 3 non può essere presentata prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

*Note all'art. 1:*

— Per l'art. 41, comma 13, della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse del presente decreto.

*Note all'art. 2:*

— Si riporta il testo dell'art. 17 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247:

«Art. 17 *(Iscrizione e cancellazione).* — 1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

*a)* essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;

*b)* avere superato l'esame di abilitazione;

*c)* avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

*d)* godere del pieno esercizio dei diritti civili;

*e)* non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 18;

*f)* non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

*g)* non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-*bis*, 377, 377-*bis*, 380 e 381 del codice penale;

*h)* essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

*a)* allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'università italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell'ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all'art. 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

*b)* allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'art. 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale.

3. L'accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *h)* del comma 1.

5. È consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilità di trasferimento.

6. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.

7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.

8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.

9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:

*a)* quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;

*b)* quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'art. 8 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;

*c)* quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'art. 21;

*d)* per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'art. 23, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.

10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti:

*a)* se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L'interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;

*b)* dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;

*c)* nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili.

11. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:

*a)* dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 10;

*b)* automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

12. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

13. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato.

14. L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

15. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da *b)* a *g)* del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7.

16. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 58.

17. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 15 è anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'art. 22 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo ordinario.

18. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'art. 61. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

19. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.».

*Note all'art. 3:*

— Si riporta il testo dell'art. 43 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247:

«Art. 43 *(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato).* — 1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:

*a)* le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

*b)* i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;

*c)* la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;

*d)* le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.».

— Per l'art. 44 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse del presente decreto.

— Per l'art. 73 del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, si veda nelle note alle premesse del presente decreto.

— Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127):

«Art. 16 *(Scuola di specializzazione per le professioni legali)*. — 1. Le scuole di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell' art. 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. Le scuole di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all' art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'art. 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai.

2-*bis*. La durata delle scuole di cui al comma 1 è fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni. Per tali soggetti, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento didattico delle scuole di cui al comma 1 può essere articolato sulla durata di un anno.

3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all' art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle università, sedi di facoltà di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà con insegnamenti giuridici.

4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio.

5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettività delle scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, è definita nel decreto di cui all' art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai.

6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti.

7. Il rilascio del diploma di specializzazione è subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame.

8. Il decreto di cui all' art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura.».

— Per l'art. 41, comma 9, della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse del presente decreto.

— Per l'art. 73, comma 13, del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, si veda melle note alle premesse del presente decreto.

*Note all'art. 4:*

— Per l'art. 17 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note all'art. 2 del presente decreto.

*Note all'art. 5:*

— Per l'art. 40, comma 2, e 41, comma 6, della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse del presente decreto.

— Per l'art. 43 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note all'art. 3 del presente decreto.

*Note all'art. 6:*

— Per l'art. 17, comma 7, della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note all'art. 2 del presente decreto.

*Note all'art. 8:*

— Per l'art. 17, commi 7 e 9, della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note all'art. 2 del presente decreto.

— Si riporta il testo dell'art. 42 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247:

«Art. 42 *(Norme disciplinari per i praticanti)*. — 1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.».

*Note all'art. 9:*

— Per l'art. 41, comma 12, della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note alle premesse del presente decreto.

— Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247:

«Art. 8 *(Impegno solenne)*. — 1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato assume dinanzi al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: "Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".».

**16G00081**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 2016.

**Predisposizione del nuovo quadro finanziario dell'evento Expo Milano 2015.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, in attuazione degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, concernente la disciplina degli «interventi per la realizzazione di Expo Milano 2015»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, che ha abrogato e sostituito il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008;

Visto, in particolare, l'allegato 1 al menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, contenente il quadro delle risorse finanziarie disponibili per le «opere essenziali»;

Dato atto che le risorse a carico dello Stato e degli enti pubblici locali sono state erogate ad Expo 2015 S.p.A. a titolo di contributi in conto impianti, e, per la quota parte prevista dall'art. 54, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività comunque utili ed opportune per la realizzazione dell'esposizione universale;

Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, che ha autorizzato Expo 2015 S.p.A. ad utilizzare le economie di gara per lo svolgimento delle attività strettamente necessarie per la gestione dell'evento, «previa attestazione da parte della società, della conclusione del piano delle opere al fine di accelerare tempi di esecuzione, fermo restando il tetto complessivo di spesa di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008».

Preso atto che i flussi dei finanziamenti a favore di Expo 2015 S.p.A. sono stati da alcuni soci anche regolati tramite disciplinari sottoscritti in precedenza;

Visti gli articoli 30 e 33 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che hanno attribuito all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Avvocatura generale dello Stato funzioni di controllo e consultive in relazione ai procedimenti di affidamento e di esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento dell'evento Expo Milano 2015;

Vista la nota in data 15 gennaio 2016, con cui l'amministratore delegato di Expo 2015 S.p.A., su mandato del consiglio di amministrazione, ha rappresentato l'esigenza di aggiornare il citato allegato 1, in considerazione delle circostanze sopravvenute che hanno portato ad una razionalizzazione degli interventi da eseguire nei tempi richiesti dalla data di inizio dell'evento, al fine di renderlo coerente con le opere eseguite, attestando la conclusione del piano delle medesime;

Ritenuta, quindi, la necessità di procedere ad una ricognizione del quadro finale delle risorse finanziarie correlato alle opere essenziali realizzate in occasione dell'evento Expo Milano 2015, anche al fine di dare attuazione a quanto disposto dal comma 216 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Acquisito l'avviso del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Autorità nazionale anticorruzione, della Regione Lombardia e del Comune di Milano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri,

Decreta:

Art. 1.

Il quadro finale delle risorse finanziarie correlato alle opere essenziali realizzate in occasione dell'evento Expo Milano 2015 è definito come specificato dalla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi per il controllo.

Roma, 22 aprile 2016

*p. il Presidente*
*del Consiglio dei ministri*
*Il sottosegretario di Stato*
DE VINCENTI

*Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2016, n. 1093*

ALLEGATO

### Allegato 1 - Dettaglio Investimenti per Opere Infrastrutturali "essenziali" Expo Milano 2015 - (valori in milioni di Euro)

**Dettaglio Investimenti per la realizzazione del Sito Espositivo, Via d'Acqua e Partecipazione Italiana**

| | Rif. | Descrizione opere | Finanziamento Stato (*) (**) (***) (esclusa IVA) | Finanziamento Regione Lombardia (esclusa IVA) | Finanziamento Comune di Milano (esclusa IVA) | Finanziamento Provincia /Città Metropolitana di Milano (****) (esclusa IVA) | Finanziamento CCIAA Milano (esclusa IVA) | Finanziamenti Comune Provincia Regione CCIAA (esclusa IVA) | Onere economico totale (*****) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opere di realizzazione del Sito Espositivo e Via d'Acqua | A.1 | **Opere di urbanizzazione:**<br>- Risoluzione delle Interferenze (riconfigurazione impianto smistamento postale, interramento elettrodotti, ricollocazione sottostazione elettrica, ricollocazione parcheggi di prossimità e remoti)<br>- Acquisizione aree minori, disponibilità di aree di sosta e diritto di superficie<br>- Realizzazione viabilità perimetrale<br>- Piastra comprensiva della realizzazione della nuova sottostazione elettrica, dell'Open Air Theatre e dei 3 padiglioni cd. TCP<br>- Bonifiche<br>- Campo Base: Lotto 1 Predisposizione dell'area; Lotto 2 Urbanizzazioni; Lotto 3 Fondazioni baraccamenti, Lotto 4 Pavimentazioni; Baraccamenti<br>- Adeguamento Mezzanino M1<br>- Opere di infrastrutturazione tecnologica<br>- Allacciamenti energia elettrica inclusa fornitura fase cantiere ed evento<br>- Fondazioni e sistemazioni aree | 473,6 | 88,4 | 88,4 | 40,0 | 15,7 | **232,5** | **706,1** |
| | A.2 | **Manufatti:**<br>- Aree Service<br>- Allestimento Open Air Theatre<br>- Expo Centre<br>- Padiglione Zero<br>- Centrale di Comando e Controllo (ECCC Via Drago) e sistemazione della Nuova Sede del Commissariato di P.S. - Rho/Pero e del Nuovo Ufficio Immigrazione in Via Servio Tullio Milano<br>- Allestimenti Auditorium e Conference Centre (TCP1-TCP2)<br>- Cascina Triulza (Ristrutturazione)<br>- Passerella Expo/Fiera (PEF)<br>- Passerella Expo/Merlata (PEM)<br>- Noleggio moduli abitativi, tipo container per esigenze di tipo logistico, igienico sanitario, biglietterie e infopoint (MUA)<br>- Fornitura dei Padiglioni a carattere temporaneo destinati a contenere spazi dimostrativi e uffici per i Partner di Expo 2015, comprensiva di posa e realizzazione di opere accessorie (lotti NE4-NE9)<br>- Arredi Interni manufatti | 120,2 | 30,0 | 30,0 | 14,0 | 6,0 | **80,0** | **200,2** |
| | A.3 | **Cluster:**<br>*Padiglioni comuni realizzati dall'organizzatore per l'ospitalità dei Paesi, inclusivi di uno spazio espositivo individuale e di spazi comuni polifunzionali per esposizione, ristorazione e vendita di prodotti tipici locali, compresi allestimenti per i paesi in via di sviluppo (inclusi tutti gli incarichi artistici e concettuali, le strumentazioni, anche a noleggio, di ausilio alla visita, nonché la produzione dei contenuti, dei materiali espositivi quali filmati, modelli, illustrazioni, etc.)*<br>- Cluster 1 East (CL1)<br>- Cluster 2 Mid (CL2)<br>- Cluster 3 West (CL3)<br>- Infrastrutture tecnologiche Cluster<br>- Allestimenti Cluster<br>- Mostre Cluster | 54,5 | 9,6 | 9,6 | 4,8 | 1,6 | **25,6** | **80,1** |
| | A.4 | **Aree Tematiche:**<br>*Aree espositive di rappresentazione del tema da allestire a cura dell'organizzatore, collocate in strutture espositive esistenti, a noleggio o in manufatti architettonici di nuova realizzazione (inclusi tutti gli incarichi artistici e concettuali, la produzione dei contenuti, le strumentazioni tecnologiche ed impiantistiche, anche a noleggio, di ausilio alla visita, la produzione dei materiali espositivi quali filmati, modelli, illustrazioni, etc.)*<br>- Allestimenti e contenuti relativi al Padiglione Zero<br>- Allestimenti mostra Arts & Foods, messa a disposizione della sede e servizi museali connessi presso la Triennale di Milano<br>- Allestimento Future Food District - Il supermercato del futuro (TCP3)<br>- Realizzazione padiglioni e allestimenti Parco della Biodiversità<br>- Realizzazione padiglioni e allestimenti Piazza della Biodiversità<br>- Realizzazione strutture espositive e allestimenti Children Park<br>- Allestimenti scenografici interni ed esterni (Decumano, Spazi Onu, Camouflage, Street Food, Arredo Urbano)<br>- Sistema Way Finding | 33,7 | 5,8 | 5,8 | 2,4 | 1,0 | **15,0** | **48,7** |
| | A.5 | **Vie d'Acqua, Adacquamento e recapito acque sito espositivo:**<br>- Interventi essenziali per il funzionamento del Sito Expo<br>- Parco dell'Expo (interventi di riqualificazione Darsena e alzaia Naviglio Grande)<br>- Reticolo idrico e fruitivo regionale (interventi di riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della valle del Torrente Guisa e interventi di sistemazione dei percorsi fruitivi lungo il Naviglio Grande ed il Canale Villoresi fino al Lago Maggiore)<br>- Paesaggio e sistema rurale (interventi di recupero agro-ambientale e di elementi del paesaggio rurale) | 71,8 | 15,7 | 15,7 | 6,7 | 2,2 | **40,3** | **112,1** |
| | | **Totale opere di realizzazione Sito Espositivo e Via d'Acqua** | **753,8** | **149,5** | **149,5** | **67,9** | **26,5** | **393,4** | **1.147,2** |
| Partecipazione Italiana | B.1 | **Partecipazione Italiana:**<br>*Sistema degli edifici finalizzati alla partecipazione italiana inclusivi del Palazzo Italia - spazio espositivo, uffici e servizi annessi-, dei Manufatti del Cardo -spazi comuni polifunzionali per esposizione, ristorazione e aree meeting- e Albero della Vita (inclusi tutti gli incarichi artistici e concettuali, le strumentazioni tecnologiche ed impiantistiche, anche a noleggio, di ausilio alla visita, nonché la produzione dei contenuti, dei materiali espositivi quali filmati, modelli, illustrazioni, etc.)*<br>- Realizzazione Palazzo Italia (Strutture, finiture e impianti; Copertura vetrata; Rivestimento di facciata) e Manufatti del Cardo<br>- Allestimenti Palazzo Italia e Cardo<br>- Allestimenti Albero della Vita<br>- Arredi Interni Padiglione Italia | 79,8 | 9,5 | 9,5 | 4,2 | 2,1 | **25,3** | **105,1** |
| | | **Totale opere Partecipazione Italiana** | **79,8** | **9,5** | **9,5** | **4,2** | **2,1** | **25,3** | **105,1** |
| | | **Totale Complessivo per la realizzazione del Sito Espositivo, Via d'Acqua e Partecipazione Italiana** | **833,6** | **159,0** | **159,0** | **72,1** | **28,6** | **418,7** | **1.252,3** |

Nota(*): L'importo del finanziamento Stato è al netto della partecipazione al capitale sociale (4 Mil) e al lordo della quota massima dei finanziamenti attribuibile a costi di gestione della società Expo 2015, pari a 91,1 milioni.
Nota(**): L'importo del finanziamento Stato è al lordo delle risorse strettamente necessarie per il funzionamento, del COSDE/Commissario Unico, del Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, del Commissariato Generale di Expo.
Nota(***): L'importo del finanziamento Stato comrende i 5 mil delle opere di accoglienza e collegamento previsti dall'art. 13, comma 1, lett. a) del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (D.L. Destinazione Italia) convertito con legge n. 9 del 21 febbraio 2014
Nota(****): Per far fronte al mancato contributo della Provincia, in attuazione dell'art. 1, comma 101 della L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), il comma 5 dell'art. 5 del D.L. n. 185 del 25.11.2015, convertito in L. n.9 del 22 gennaio 2016, ha rifinalizzato i fondi previsti per la riqualificazione della tranvia extraurbana Milano-Limbiate - 1° lotto funzionale € 58.934.984,00) - erogati con decreto del MIT del 4 dicembre 2015.
Nota(*****): I costi relativi alle opere descritte nei quadranti A1-B1 si intendono comprensivi di tutti gli oneri a vario titolo connessi al loro utilizzo e funzionamento, ivi compresi quelli derivanti da transazioni e quelli per lo svolgimento delle attività strettamente necessarie per la gestione dell'Evento ai sensi dell'art.1 comma 216 della L. n. 228 del 24 dicembre 2012, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.L. 26 aprile 2013, n. 43 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71.

**Dettaglio Investimenti per la realizzazione delle opere di connessione al Sito Espositivo**

| | Rif. | Descrizione opere | Finanziamento Stato (inclusa IVA) | Finanziamento Regione Lombardia (inclusa IVA) | Finanziamento Comune di Milano (inclusa IVA) | Finanziamento Provincia di Milano (inclusa IVA) | Finanziamento CCIAA Milano (inclusa IVA) | Finanziamenti Comune Provincia Regione (inclusa IVA) | Onere economico totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opere di connessione al Sito | B.7a-b-c | **Rete Stradale:** Collegamento SS 11 da Molino Dorino a Autostrada dei laghi | 117,4 | | | | | 29,3 | **146,7** |
| | B.7b | **Rete Stradale:** Collegamento SS 11 da Molino Dorino a Autostrada dei laghi - Lotto 2 da Cascina Merlata a innesto A8 | - | | | | | - | - |
| | B.7c | **Rete Stradale:** Adeguamento Autostrada dei Laghi tra in nuovo svincolo EXPO e lo svincolo Fiera (corsie bus) | - | | | | | - | - |
| | | **Totale opere Soggetto Attuatore Regione Lombardia (*) Tavolo Lombardia (25-5-2009)** | **117,4** | **-** | **-** | **-** | **-** | **29,3** | **146,7** |
| | B.7d | **Rete Stradale:** Collegamento SS 11 e SS 233 (**) | 55,2 | | | | | 49,8 | **105,0** |
| | B.8 bis | **Nuova linea metropolitana Policlinico Linate (***)** | 480,8 | | | | | 91,0 | **571,8** |
| | | **Totale opere Soggetto Attuatore Comune Milano(****) Tavolo Lombardia (25-5-2009)** | **536,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **140,8** | **676,8** |
| | B.9 a | **Area e Strutture a Parcheggio (*****):** parcheggio remoto di stazionamento di Cascina Merlata | 31,0 | - | - | - | - | - | **31,0** |
| | | **Totale opere soggetto attuatore EuroMilano S.p.A.** | **31,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **31,0** |
| | B.9 b | **Area e Strutture a Parcheggio (******):** gestione parcheggi Arese, Fiera Milano, Trenno/Via Novara, Merlata | | - | - | - | - | - | |
| | | **Totale opere soggetto attuatore Expo 2015 S.p.A.** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | **Totale Complessivo per la realizzazione delle opere di connessione al Sito Espositivo** | **684,4** | **-** | **-** | **-** | **-** | **170,1** | **854,5** |

Nota(*): L'importo del finanziamento Stato è al lordo delle risorse strettamente necessarie per il funzionamento del Commissario Generale/Commissario Unico.
Nota(**): Il finanziamento statale è al netto di 60 Mil sui fondi assegnati con l'art. 13 del DL 145/2013, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9
Nota(***): Il finanziamento statale è al netto di 65,9 Mil di cui 56 Mil su fondi FAS e 9,9 Mln su fondi precedentemente assegnati dal CIPE.
Nota(****): L'importo del finanziamento Stato è al lordo delle risorse strettamente necessarie per il funzionamento del Commissario Straordinario/Commissario Unico.
Nota(*****): il finanziamento statale di 31 Mln per la realizzazione dei parcheggio remoto di stazionamento di Cascina Merlata è stato assegnato con l'art. 13 del DL 145/2013, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, a seguito del Tavolo Lombardia del 4 novembre 2013 che, d'intesa con il Commissario Unico, ha preso atto dell'impossibilità di reperire capitali privati ed ha individuato la localizzazione del parcheggio ed il soggetto attuatore.
Nota(******): A fronte dell'impossibilità di reperimento di capitali privati, Expo 2015 S.p.A. ha sostenuto direttamente, secondo gli indirizzi espressi dal Sottotavolo Infrastrutture del Tavolo Lombardia e dal Comitato di Mobilità per Expo 2015 istituito dal Commissario Unico, le spese per garantire l'operatività di ulteriori aree a parcheggio occorrenti. A tal fine ha, da un lato, utilizzato risorse proprie (per oltre 15 Mil), dall'altro, ottimizzato i finanziamenti previsti al quadrante A1.

16A03796

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 settembre 2015.

**Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale «Programma AAL Progetto Ensafe Call 2014».** (Decreto n. 2188).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto direttoriale del 19 maggio 2015 n. 1092, con il quale ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Silvia Nardelli, dirigente dell'ufficio II, è attribuita la delega per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e di cassa e successivo decreto n. 1504 dell'8 luglio 2015;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, che all'art. 6, comma 1, prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed il termine per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista l'iniziativa internazionale AAL, varata per favorire la cooperazione ed il coordinamento di attività di ricerca su una determinata area tematica, gestite a livello nazionale e regionale negli Stati membri e associati, attraverso una rete di attività di ricerca;

Visto il bando transnazionale «AAL», lanciato dalla JA AAL in data 28 marzo 2014, per il finanziamento di progetti di ricerca aventi l'obiettivo di fornire e di pilotare soluzioni basate sull'ICT che sosterranno gli anziani nelle loro case, che:

integrano le tecnologie esistenti o sviluppano le tecnologie e le infrastrutture in soluzioni facili da usare, accessibili e sostenibili che affrontano una vasta gamma di esigenze;

hanno un alto potenziale per essere commercializzato, con scadenza fissata al 26 giugno 2014 alle ore 17,00;

Visto l'avviso integrativo nazionale n. 1665 del 9 maggio 2014 (allegato n. 2), con il quale sono definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Vista la decisione finale della JA AAL in data 29 agosto 2014 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione espressa nei confronti del progetto dal titolo Ensafe «Elderly – oriented, Network – based Aimed at indipendent liFe»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto «ENSAFE» figurano i seguenti proponenti italiani (allegato n. 3):

M.E.T.E.D.A. Srl;

PRO.GES S.C. a.r.l.;

Università degli studi di Parma;

Visto il dettato di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i: «In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali [...]».

Visto il decreto interministeriale del 19 dicembre 2013, n. 1049, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2013;

Visto il decreto direttoriale 13 marzo 2013, n. 435/ric., che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2012;

Considerato che per tale iniziativa il MIUR ha messo a disposizione un importo di euro 1.000.000,00, nella forma del contributo nella spesa, a valere sulle risorse del F.I.R.S.T. e di euro 2.000.000,00, nella forma del credito agevolato, a valere sulle risorse del F.A.R.;

Visto l'esito dell'istruttoria economico-finanziaria nazionale, condotta da parte dell'Istituto convenzionato Medio Credito Italiano S.p.A., in merito al progetto AAL «ENSAFE» prot. MIUR 14261 del 10 luglio 2015;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale AAL «ENSAFE» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato n. 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° luglio 2015 e la sua durata è di 36 mesi.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011.

2. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

3. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 554.950,00 di cui euro 316.950,00 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2013, giusta riparto con decreto n. 1049/2013, ed euro 238.000,00 nella forma del credito agevolato, a valere sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2012, giusta riparto con decreto n. 435/2013.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui fondi FIRST/FAR, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. L'agevolazione concessa nelle forme del credito agevolato tiene conto delle seguenti disposizioni:

a. la durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni, decorrente dalla data del presente decreto, comprensiva di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. Ai fini di quanto innanzi si considera, quale primo semestre intero, il semestre solare nel quale cade la data del presente decreto;

b. le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto;

c. il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa internazionale AAL e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. In favore del proponente Università degli studi di Parma, in quanto soggetto pubblico, il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, nella misura del 100% del contributo ammesso.

2. In favore della M.E.T.E.D.A. S.r.l. e della PRO.GES S.C.a.r.l. in quanto soggetti privati, il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, nella misura del 50% del contributo ammesso, come previsto dall'art. 8 dell'«avviso integrativo».

In questo caso l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

2. I restanti pagamenti saranno erogati per S.A.L. e in tal senso i proponenti Università degli studi di Parma, la M.E.T.E.D.A. S.r.l e la PRO.GES S.C.a.r.l. si impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto. In difetto si procederà al recupero delle somme.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2015

*Il direttore generale:* DI FELICE

*Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2015*
*Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4565*

ALLEGATO *1*

• Protocollo n. 2035 – 2043 -2052 del 27 giugno 2014

• Progetto di Ricerca Titolo : *" ENSAFE "*

Data di inizio del progetto : 01-07-2015 - Durata del Progetto in mesi : 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte :

| | |
|---|---|
| M.E.T.E.D.A S.r.l. | San Benedetto del Tronto |
| Università degli Studi di | Parma |
| PRO.GES S.C. a.r.l. | Parma |

| | | |
|---|---|---|
| • Costo Totale ammesso | Euro | 686.000,00 |
| - di cui Attività di Ricerca Industriale | Euro | 686.000,00 |
| - di cui Attività di Sviluppo Sperimentale | Euro | 0,00 |
| al netto di recuperi pari a | Euro | 0,00 |

**Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto**

| | Ricerca Ind. | Sviluppo Sper. | Totale |
|---|---|---|---|
| Elegg. lettera a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elegg. lettera c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elegg. Ob.2/ Phasing Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Non Eleggibile | 686.000,00 | 0,00 | 686.000,00 |
| Extra UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 686.000,00 | 0,00 | 686.000,00 |

**Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto solo per le Imprese**

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

Imprese:

| | |
|---|---|
| - Attività di ricerca industriale | 20% dei costi ammissibili |
| - Attività di Sviluppo sperimentale | 10% dei costi ammissibili |

• Agevolazioni deliberate nella forma di Credito agevolato pari a:

| | |
|---|---|
| - Attività di ricerca industriale | 75% dei costi ammissibili |
| - Attività di Sviluppo sperimentale | 70 % dei costi ammissibili |

| | |
|---|---|
| • Agevolazioni totali deliberate | fino a Euro 554.950,00 |
| - Contributo alla spesa | fino a Euro 316.950,00 |
| - Credito agevolato | fino a Euro 238.000,00 |

**Per i progetti presentati da PMI, l'intensità del contributo in conto capitale è aumentata del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese. Contemporaneamente l'intensità del credito agevolato è diminuita dello stesso ammontare.**

**Sezione D - Condizioni Specifiche**

| Anagrafica di progetto | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Progetto di Ricerca* | **AAL ENSAFE** | | | | | |
| *Titolo* | *"Elderly -oriented, Network-based Services Aimed at indipendent liFe"* | | | | | |
| *Data Inizio* | 01/07/2015 | | | | | |
| *Durata Mesi* | 36 mesi | | | | | |
| *Ragione Sociale/Denominazione Ditte* | **Università degli Studi di Parma** | | | | | |
| *Attività* | Ricerca Industriale | | Sviluppo Sperimentale | | Totale | |
| *Costo Totale ammesso* | € 215.000,00 | | € - | | € 215.000,00 | |
| **Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto** | | | | | | |
| *Attività* | Ricerca Industriale | | Sviluppo Sperimentale | | Totale | |
| *Eleggibile lettera a)* | € - | | € - | | € - | |
| *Eleggibile lettera c)* | € - | | € - | | € - | |
| *Elegg. Ob.2/ Phasing Out* | € - | | € - | | € - | |
| *Non Eleggibile* | € 215.000,00 | | € - | | € 215.000,00 | |
| *Extra UE* | € - | | € - | | € - | |
| *Totale* | € 215.000,00 | | € - | | € 215.000,00 | |
| **Forma e Misura dell'Intervento del Progetto** | | | | | | |
| *Attività* | % | Ricerca Industriale | % | Sviluppo Sperimentale | Totale | |
| *Contributo alla spesa* | 50% | € 107.500,00 | 25% | € - | € 107.500,00 | |

| Anagrafica di progetto | | | |
|---|---|---|---|
| *Progetto di Ricerca* | **AAL ENSAFE** | | |
| *Titolo* | *"Elderly -oriented, Network-based Services Aimed at indipendent liFe"* | | |
| *Data Inizio* | 01/07/2015 | | |
| *Durata Mesi* | 36 mesi | | |
| *Ragione Sociale/Denominazione Ditte* | **M.E.T.E.D.A. S.r.l.** | | |
| *Attività* | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Totale |
| *Costo Totale ammesso* | € 223.000,00 | € - | € 223.000,00 |

| Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto | | | |
|---|---|---|---|
| *Attività* | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Totale |
| *Eleggibile lettera a)* | € - | € - | € - |
| *Eleggibile lettera c)* | € - | € - | € - |
| *Elegg. Ob.2/ Phasing Out* | € - | € - | € - |
| *Non Eleggibile* | € 223.000,00 | € - | € 223.000,00 |
| *Extra UE* | € - | € - | € - |
| *Totale* | € 223.000,00 | € - | € 223.000,00 |

| Forma e Misura dell'Intervento del Progetto | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Attività* | % | Ricerca Industriale | % | Sviluppo Sperimentale | Totale |
| *Contributo alla spesa* | 55% | € 122.650,00 | 45% | € - | € 122.650,00 |
| *Credito agevolato* | 40% | € 89.200,00 | 35% | € - | € 89.200,00 |

| Anagrafica di progetto | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Progetto di Ricerca* | **AAL ENSAFE** | | | | | |
| *Titolo* | Elderly -oriented, Network-based Services Aimed at indipendet liFE | | | | | |
| *Data Inizio* | 01/07/2015 | | | | | |
| *Durata Mesi* | 36 mesi | | | | | |
| *Ragione Sociale/Denominazione Ditte* | **PROGES ONLUS S.C. a.r.l.** | | | | | |
| *Attività* | Ricerca Industriale | | Sviluppo Sperimentale | | Totale | |
| *Costo Totale ammesso* | € 248.000,00 | | € - | | € 248.000,00 | |
| **Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto** | | | | | | |
| *Attività* | Ricerca Industriale | | Sviluppo Sperimentale | | Totale | |
| *Eleggibile lettera a)* | € - | | € - | | € - | |
| *Eleggibile lettera c)* | € - | | € - | | € - | |
| *Elegg. Ob.2/ Phasing Out* | € - | | € - | | € - | |
| *Non Eleggibile* | € 248.000,00 | | € - | | € 248.000,00 | |
| *Extra UE* | € - | | € - | | € - | |
| *Totale* | € 248.000,00 | | € - | | € 248.000,00 | |
| **Forma e Misura dell'Intervento del Progetto** | | | | | | |
| *Attività* | % | Ricerca Industriale | % | Sviluppo Sperimentale | Totale | |
| *Contributo alla spesa* | 35% | € 86.800,00 | 25% | € - | € 86.800,00 | |
| *Credito agevolato* | 60% | € 148.800,00 | 55% | € - | € 148.800,00 | |

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR.

16A03817

DECRETO 29 settembre 2015.

**Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale «Programma AAL Progetto Faircare Call 2014».** (Decreto n. 2189).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11.02.2014 (GU n. 161 del 14.07.2014) recante il nuovo Regolamento di Organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26.09.2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli Uffici del MIUR;

Visto il decreto direttoriale del 19 maggio 2015 n. 1092, con il quale ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Silvia Nardelli, Dirigente dell'ufficio II, è attribuita la delega per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e di cassa e successivo decreto n. 1504 del 08-07-2015;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 Aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013 n. 115, che all'art. 6, comma 1 prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri Avvisi con i quali sono definite le modalità ed il termine per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista l'Iniziativa internazionale AAL, varata per favorire la cooperazione ed il coordinamento di attività di ricerca su una determinata area tematica, gestite a livello nazionale e regionale negli Stati Membri e Associati, attraverso una rete di attività di ricerca;

Visto il bando transnazionale «AAL», lanciato dalla JA AAL in data 28 marzo 2014, per il finanziamento di progetti di ricerca aventi l'obiettivo di fornire e di pilotare soluzioni basate sull'ICT che sosterranno gli anziani nelle loro case, che:

integrano le tecnologie esistenti o sviluppano le tecnologie e le infrastrutture in soluzioni facili da usare, accessibili e sostenibili che affrontano una vasta gamma di esigenze;

hanno un alto potenziale per essere commercializzato con scadenza fissata al 26 giugno 2014 alle h. 17,00;

Visto l'Avviso integrativo nazionale n. 1665 del 9 maggio 2014 (All. n. 2), con il quale sono definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Vista la decisione finale della JA AAL in data 29 agosto 2014, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo Faircare «The network based for collaborative future care»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto AAL «FairCare» figurano i seguenti proponenti italiani (All. n. 3):

ASP Servizi S.r.l. di Bolzano;

Accademia europea di Bolzano per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale (EUR.AC Research).

Visto il dettato di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i: «In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali […]».

Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 2013, n. 1049/ric. che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2013;

Visto il decreto direttoriale 13 marzo 2013, n. 435/ric. che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2012;

Considerato che per tale iniziativa il MIUR ha messo a disposizione un importo di € 1.000.000,00 nella forma del contributo nella spesa, a valere sulle risorse del F.I.R.S.T. e di € 2.000.000,00, nella forma del credito agevolato, a valere sulle risorse del F.A.R.;

Visto l'esito dell'istruttoria economico-finanziaria nazionale, condotta da parte dell'Istituto convenzionato BNL Gruppo BNP Paribas in merito al progetto AAL «FairCare» prot. n. 14671 del 15 luglio 2015;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale AAL «FairCare» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (All. n. 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° maggio 2015 e la sua durata è di 30 mesi.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in € 329.235,29, di cui € 235.740,01 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica per l'anno 2013, giusta riparto con decreto n. 1049/2013, ed € 93.495,28 nella forma del credito agevolato, a valere sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) per l'anno 2012, giusta riparto con decreto n. 435/2013.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui fondi FIRST/FAR, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di Gestione del Programma.

4. L'agevolazione concessa nelle forme del credito agevolato tiene conto delle seguenti disposizioni:

a. la durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni, decorrente dalla data del presente decreto, comprensiva di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. Ai fini di quanto innanzi si considera, quale primo semestre intero, il semestre solare nel quale cade la data del presente decreto.

b. le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto;

c. il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (All.n. 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa internazionale AAL e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. In favore dei proponenti Accademia Europea di Bolzano – EUR. AC Research e Asp Servizi S.r.l., in quanto soggetti privati, il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, nella misura del 50% del contributo ammesso. In questo caso l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

2. Le proponenti EUR.Ac Research Accademia Europea di Bolzano e la Asp Servizi S.r.l. si impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto. In difetto si procederà al recupero coattivo.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2015

*Il direttore generale:* DI FELICE

*Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2015*
*Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4564*

**Allegato 1**

• Protocollo n. PEC/2014

• Progetto di Ricerca AAL " FAIRCARE"

Titolo : *" The network based solution for collaborative future care"*
Data di inizio del progetto : 01-05-2015 - Durata del Progetto in mesi : 30

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte :

- *ASP SERVIZI S.R.L.* *BOLZANO*
- *EUR. AC Research "ACCADEMIA EUROPEA BOLZANO"* *BOLZANO*

• Costo Totale ammesso Euro 448.106,20
- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 448.106,20
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale Euro 0,00
al netto di recuperi pari a Euro 0,00

**Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto**

| | Ricerca Ind. | Sviluppo Sper. | Totale |
|---|---|---|---|
| Elegg. lettera a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elegg. lettera c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elegg. Ob.2/ Phasing Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Non Eleggibile | 448.106,20 | 0,00 | 448.106,20 |
| Extra UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 448.106,20 | 0,00 | 448.106,20 |

**Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto**

• Agevolazioni deliberate nella forma di *Contributo alla spesa* pari a:

*Imprese, Enti di ricerca privati*:
- Attività di ricerca industriale 20% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 10% dei costi ammissibili

*Università ed Enti pubblici*:
- Attività di ricerca industriale 50% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 25 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni deliberate nella forma di *Credito agevolato*, solo per le *Imprese ed Enti di ricerca privati*, pari a:

| | |
|---|---|
| - Attività di ricerca industriale | 75% dei costi ammissibili |
| - Attività di Sviluppo sperimentale | 70% dei costi ammissibili |

| | | |
|---|---|---|
| • Agevolazioni totali deliberate | fino a Euro | 329.235,29 |
| - Contributo alla spesa | fino a Euro | 235.740,01 |
| - Credito agevolato | fino a Euro | 93.495,28 |

**<u>Sezione D - Condizioni Specifiche</u>**

| Anagrafica di progetto | | | |
|---|---|---|---|
| *Progetto di Ricerca* | **AAL FAIRCARE** | | |
| *Titolo* | *"The network based solution for collaborative future care"* | | |
| *Data Inizio* | 01/05/2015 | | |
| *Durata Mesi* | 30 mesi | | |
| *Ragione Sociale/Denominazione Ditte* | **ASP SERVIZI S.R.L.** | | |
| *Attività* | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Totale |
| *Costo Totale ammesso* | € 233.738,20 | € - | € 233.738,20 |

| Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto | | | |
|---|---|---|---|
| *Attività* | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Totale |
| *Eleggibile lettera a)* | € - | € - | € - |
| *Eleggibile lettera c)* | € - | € - | € - |
| *Elegg. Ob.2/ Phasing Out* | € - | € - | € - |
| *Non Eleggibile* | € 233.738,20 | € - | € 233.738,20 |
| *Extra UE* | € - | € - | € - |
| *Totale* | € 233.738,20 | € - | € 233.738,20 |

| Forma e Misura dell'Intervento del Progetto | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Attività* | % | Ricerca Industriale | % | Sviluppo Sperimentale | Totale |
| *Contributo alla spesa* | 55% | € 128.556,01 | 45% | € - | € 128.556,01 |
| *Credito agevolato* | 40% | € 93.495,28 | 35% | € - | € 93.495,28 |

| Anagrafica di progetto | | | |
|---|---|---|---|
| *Progetto di Ricerca* | **AAL FAIRCARE** | | |
| *Titolo* | *"The network based solution for collaborative future care"* | | |
| *Data Inizio* | 01/05/2015 | | |
| *Durata Mesi* | 30 mesi | | |
| *Ragione Sociale/Denominazione Ditte* | **EUR.AC RESEARCH Accademia Europea di Bolzano** | | |
| *Attività* | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Totale |
| *Costo Totale ammesso* | € 214.368,00 | € - | € 214.368,00 |

| Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto | | | |
|---|---|---|---|
| *Attività* | Ricerca Industriale | Sviluppo Sperimentale | Totale |
| *Eleggibile lettera a)* | € - | € - | € - |
| *Eleggibile lettera c)* | € - | € - | € - |
| *Elegg. Ob.2/ Phasing Out* | € - | € - | € - |
| *Non Eleggibile* | € 214.368,00 | € - | € 214.368,00 |
| *Extra UE* | € - | € - | € - |
| *Totale* | € 214.368,00 | € - | € 214.368,00 |

| Forma e Misura dell'Intervento del Progetto | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Attività* | % | Ricerca Industriale | % | Sviluppo Sperimentale | Totale |
| *Contributo alla spesa* | 50% | € 107.184,00 | 25% | € - | € 107.184,00 |

AVVERTENZA:

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nel presente provvedimento e i relativi allegati sono consultabili sul sito web del MIUR.

16A03818

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 gennaio 2016.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Zermat SC».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 16 ottobre 2015 dall'impresa Itaca Srl, con sede legale in Bergamo, via Montegrappa, 7, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato ZERMAT SC, contenete la sostanza attiva azoxystrobin, uguale al prodotto di riferimento denominato Sinstar registrato al n. 16054, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1107/2009, con D.D. in data 5 dicembre 2014, dell'Impresa Sinon EU GmBh, con sede legale in Im Alten Dorfec 37 (Volksdorf), Amburgo (Germania);

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Sinstar registrato al n. 16054;

esiste legittimo accordo tra l'impresa Itaca Srl e l'impresa titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 3 settembre 1999 di recepimento della direttiva 98/47/CE recante iscrizione della sostanza attiva azoxytrobin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'Allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) N. 703/2011 della Commissione del 20 luglio 2011 recante approvazione della sostanza attiva azoxystrobin, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Ritenuto di assegnare al prodotto in questione validità fino al 31 dicembre 2022, data di scadenza attribuita al prodotto di riferimento ai sensi dell'art. 29 del reg. (CE) 1107/2009;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, l'impresa Itaca Srl, con sede legale in Bergamo, via Montegrappa, 7, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ZERMAT SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Chemia SpA - S. Agostino (FE).

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera: Sinon Corporation Taiwan, ROC.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16529.

E° approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 11 gennaio 2016

*Il direttore generale:* RUOCCO

ALLEGATO

## ZERMAT SC

**Fungicida ad ampio spettro per il frumento, l'orzo, vite e pomodoro.**
**Sospensione concentrata**

Meccanismo d'azione gruppo C3 (FRAC)

**Composizione**
100 g di prodotto contengono:
**Azoxystrobin puro** g. 23,2 (**=250 g/l**)
coformulanti q.b a g 100

**INDICAZIONI DI PERICOLO**
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**ATTENZIONE**

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Raccogliere la fuoriuscita. Smaltire il prodotto/recipiente attraverso un impianto di smaltimento rifiuti autorizzato.

**Titolare della registrazione:**
**ITACA Srl** – Via Montegrappa, 7 – Bergamo
Tel. 035 0296981

**Distribuito da :**
**AGROWIN BIOSCIENCES SRL** - Via Monte Grappa 7 - 24121 Bergamo
Tel 0331-440977

**Officine di produzione:**
Sinon Corporation Taiwan, ROC – Tel. +886-4-26938100
Chemia S.p.A. – Strada Statale 255 Km 46 -44047 Dosso (FE) – Tel. 0532 848477

**Registarzioné N° xxxxx del Ministero della Salute del xx/xx/xxxx**

Taglie: 1 – 5 – 10 - 20 litri Partita n°

**Prescrizioni supplementari:**
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia di rispetto vegetata non trattata di :
- 5 metri da acque superficiali nel trattamento della vite
- 10 metri da acque superficiali nel trattamento di pomodoro e cereali.

Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80% e non applicare su suoli alcalini.

**INFORMAZIONI MEDICHE**
In caso di intossicazione , chiamare il medico per i consueti interventi di primo soccorso.

**COMPATIBILITA'**
ZERMAT SC è un fungicida ad attività preventiva, curativa ed antisporulante della famiglia degli analoghi delle strobilurine.
Una volta distribuito rimane in parte sulla vegetazione trattata e in parte viene assorbito e si ridistribuisce in modo uniforme all'interno delle foglie (anche con movimento trans laminare e sistemico), risultando efficace a basse dosi d'impiego sulle principali malattie del frumento, dell'orzo e del pomodoro. Sul frumento ed orzo ( per l'ampio spettro d'azione, la lunga persistenza e l'attività collaterale su diverse malattie della spiga). ZERMAT SC è selettivo per api, bombi ed artropodi utili (es.. insetti ed acari predatori, *Phytoseiulus persimilis, Encarsia formosa*) e non favorisce lo sviluppo degli acari.

**PREPARAZIONE DELLA MISCELA**
- Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e correttamente tarata per il tipo di trattamento da effettuare
- Riempire la botte o il serbatoio di acqua per metà ed aggiungere direttamente il prodotto senza alcuna pre-diluizione. Completare il riempimento mantenendo in agitazione le miscela.
- Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua ed un idoneo detergente.

**DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO**

**Frumento, orzo**

| Colture | Malattie | Dose | Epoca d'intervento |
|---|---|---|---|
| **Frumento ed orzo** | Oidio, Ruggini, Septoriosi, Leptosphaeria, Rincosporiosi | **1,0 l/ha** | Tra il 2° nodo e la fioritura con 2 trattamenti a 14 giorni |

- Applicare ZERMAT SC a carattere preventivo o, al più tardi alla comparsa dei primi sintomi.
- Effettuare 1 o 2 applicazioni in funzione dell'andamento stagionale e della sensibilità varietale alle diverse malattie
- Su oidio di frumento ed orzo impiegare ZERMAT SC in miscela a prodotti a base di sostanze attive a differente meccanismo d'azione
- Su frumento ed orzo adottare la dose più alta in presenza di forti pressioni delle malattie; i trattamenti presentano una buona azione collaterale su diverse malattie della spiga (es. fusariosi e nerume)
- Utilizzare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione pari a 200-300 l/ha per frumento, orzo.

**Vite**

| Colture | Malattie | Dosi/ha colture di pieno campo | Cadenza d'intervento |
|---|---|---|---|
| **Vite** | Oidio, Peronospora | **1,0 l/ha** | 10-12 giorni |

- ZERMAT SC si impiega, nell'ambito di un programma di difesa, nelle epoche in cui la vite risulta più suscettibile agli attacchi fungini.
- Scegliere la dose da distribuire in funzione della principale malattia da controllare e della possibile presenza di più malattie nello stesso momento.
- Strategia antiresistenza : è da intendersi estesa, indipendentemente dall'avversità controllata, a tutti i prodotti accomunati dal medesimo meccanismo di azione (inibitori della respirazione mitocondriale QoI).
- Non effettuare più di due interventi all'anno utilizzando un quantitativo di acqua di 200-1000 l/ha.

**Pomodoro**

| Colture | Malattie | Dosi/ha colture di pieno campo | Cadenza d'intervento |
|---|---|---|---|
| **Pomodoro,** | Peronospora, Alternaria, Cladosporiosi ed Oidio dei pomodori | 0,7-0,8 l/ha | 7-10 giorni |

- Applicare ZERMAT SC a carattere preventivo o, al più tardi alla comparsa dei primi sintomi.
- Non effettuare più di 2 interventi per ciclo colturale, alternando ogni applicazione di ZERMAT SC con almeno una applicazione con prodotti a base di sostanze attive e differente meccanismo d'azione. Nel caso di più colture in successione, continuare l'alternanza tra i prodotti.
- Adottare la dose più alta o la cadenza d'intervento più breve quando vi sono condizioni molto favorevoli allo sviluppo dei patogeni (es. varietà particolarmente sensibili, andamento climatico predisponente, colture protette)
- Utilizzare quantitativi d'acqua adeguati ad una completa ed omogenea bagnatura della vegetazione (200-800 l/ha)
- Non applicare il prodotto nei semenzai e nei vivai
  Qualora si verificasse l'impossibilità di mantenere un adeguato livello di efficacia del trattamento, per evitare la selezione di ceppi resistenti agli inibitori della respirazione mitocondriale (QoI), sospendere l'impiego del prodotto e sostituirlo con un fungicida di copertura a diverso meccanismo d'azione.

**FITOTOSSICITA'**
ZERMAT SC può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare la deriva del prodotto su melo, in particolare in presenza delle seguenti varietà: Gala e i suoi derivati (es. Royal Gala, Mondial Gala, Galaxy), Renetta del Canadà, Mr Intosh e i suoi derivati (es. Summered), Delbar estivale, Cox e i suoi derivati (es. Cox's Orange Pippin).

**COMPATIBILITA'**
Su frumento ed orzo ZERMAT SC è miscibile con formulati ad azione insetticida a base di lambda-cialotrina e pirimicarb. Per il pomodoro ZERMAT SC è miscibile con formulati ad azione insetticida a base di lambda-cialotrina, metomil, dimetoato e ad azione acaricida a base di propargite.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**Intervallo tra l'ultimo trattamento e la raccolta**

| | |
|---|---|
| **Pomodoro** | **3 giorni** |
| **Frumento ed orzo** | **35 giorni** |
| **Vite** | **21 giorni** |

**ATTENZIONE** :da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del.........
11 GEN. 2016

16A03800

DECRETO 11 gennaio 2016.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Temporis Star».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 30 novembre 2015 dall'impresa Rotam Agrochemical Europe Ltd, con sede legale in Hamilton House Mabledon Place, London, WC1H 9BB, Regno Unito, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato TEMPORIS STAR, contenete la sostanza attiva deltametrina, uguale al prodotto di riferimento denominato Temporis registrato al n. 15140 con D.D. in data 24 dicembre 2012, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Temporis registrato al n. 15140;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto del 28 marzo 2003 di inclusione della sostanza attiva deltametrina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 ottobre 2013 in attuazione della direttiva 2003/5/CE della Commissione del 10 gennaio 2003;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Visto il regolamento 823/2012 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le date di scadenza dell'approvazione di alcune sostanze attive tra cui la deltametrina, per la quale il periodo di approvazione viene prorogato al 31 ottobre 2016;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2, del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 28 febbraio 2016, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio».

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 ottobre 2016, l'impresa Rotam Agrochemical Europe Ltd, con sede legale in Hamilton House Mabledon Place, London, WC1H 9BB, Regno Unito è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato TEMPORIS STAR con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml: 150 - 250 - 500; L 1 - 5.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle Imprese:

Sipcam SpA - Salerano sul Lambro (MI);

IRCA Service S.p.A., ss Cremasca 591, n. 10, 24040 Fornovo San Giovanni (BG).

Il prodotto è importato in confezioni pronte dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Jiangsu Rotam Chemistry Co., Ltd No.88, Long Deng Road, ETDZ, Kunshan 215301, Jiangsu, Cina;

Lanlix Cropscience Ltd. No. 79, Hsiang Yang Rd, Chang Chih Hsiang, Ping Tung Hsien, Taiwan, Cina.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16531.

L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall'impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal Reg. 1272/2008, secondo quanto indicato nel Comunicato del Ministero della Salute del 14 gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it

Roma, 11 gennaio 2016

*Il direttore generale:* RUOCCO

ALLEGATO

**TEMPORIS STAR**
**INSETTICIDA**
**Emulsione olio / acqua**

**Composizione**
Deltametrina pura 1,5% (=15 g/L)
Coformulanti q.b. a 100 g

**ATTENZIONE**

**INDICAZIONE DI PERICOLO:**
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
**PREVENZIONE:**
P273: Non disperdere nell'ambiente
**REAZIONE:**
P391: Raccogliere la fuoriuscita.
**SMALTIMENTO:**
P501: Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.
**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:**
EUH401:Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**Titolare della registrazione:**
Rotam Agrochemical Europe Limited
Hamilton House, Mabledon Place, London WC1H 9BB,
Regno Unito. Tel.: +44 2079530447

**Officina di produzione:**
Jiangsu Rotam Chemistry Co., Ltd. No. 88 Rotam Rd., ETDZ, Kunshan, 215301 Jiangsu Province, Cina
Lanlix Cropscience Ltd., No.79. Hsiang Yang Rd., Chang Chih Hsiang, Ping Tung Hsien, Taiwan, Cina
IRCA Service S.p.A., ss Cremasca 591, n. 10, 24040 Fornovo San Giovanni (BG)
SIPCAM S.p.A., via Vittorio Veneto 81, 26857 Salerano sul Lambro (LO)

**Distribuito da: Rotam Agrochemical Europe S.A.S.**
75 cours Albert Thomas, 69003 Lyon (Francia)
Tel. +33 427027333

**De Sangosse Italia S.r.l.,** Via Japelli 4 – 35031 Abano Terme (PD)

Registrazione n. 15140 Ministero della Salute del 24/12/2012

**Contenuto Netto:** ml 150 - 250 - 500; litri 1 – 5

**Partita n. :** vedi corpo della confezione

**Prescrizioni supplementari:**
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici nelle applicazioni su tutte le colture adottare una fascia di rispetto vegetata non trattata di 10 m dai corpi idrici superficiali. Per proteggere gli organismi terrestri target non bersaglio, non trattare in una fascia di rispetto di 5 m per colture di cereali, colza, mais e pomodoro e 10 m per la vite da aree non coltivate.

Pericoloso per le api. Per proteggere le api e gli insetti impollinatori non applicare al momento della fioritura o in presenza di melata. Il prodotto non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (ad es. colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi). Sfalciare o eliminare le piante spontanee in fioritura prima dell'applicazione comprendendo possibilmente anche le immediate vicinanze della coltura.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
**Deltametrina**: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
**Sintomi a carico del SNC** : tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. allergiche scatenanti: ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica e di rianimazione.
N.B. Diluenti (idrocarburi ) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
**Consultare un Centro Antiveleni**

**CARATTERISTICHE**
TEMPORIS STAR e' un insetticida che agisce per contatto e ingestione, con ampio spettro di attività contro gli insetti nocivi. Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego.

**DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO**
**Viticoltura**: contro tignole e cicalina verde 60-80 ml/hl (0,67-0,83 L/ha), scafoideo 50-80 ml/hl (0,5-0,83 L/ha). Massimo 3 trattamenti per anno.
**Cereali:**
- **mais** (contro piralide e sesamia) nella fase di allungamento del fusto (BBCH 31-39) 133 ml/hl (1,33 L/ha), alla comparsa del pennacchio (BBCH 51-59), 80 ml/hl (0,83 L/ha). Trattamenti: Massimo 3 per O. nubilalis, 2 per S. nonagrioides.
- **frumento** (trattamenti primaverili-estivi): contro afidi 50 ml/hl (0,5 L/ha). Trattamenti: Massimo 3.
- **frumento, orzo** (trattamenti autunnali): contro afidi vettori del nanismo giallo, 50 ml/hl (0,5 litri/ha), allo stadio di 1-3 foglie. Trattamenti: Massimo 3.

**Colza:** contro crisomelidi, altiche, punteruoli, meligete e afidi 50 ml/hl (0,5 L/ha). Trattamenti: Massimo 3.

**Pomodoro:** contro nottue 80 ml/hl (0,83 L/ha). Trattamenti: Minimo 2 – Massimo 3 (in campo), 4 (in serra) per anno.

Diluire la dose indicata di TEMPORIS STAR in poca acqua, versare nel serbatoio e portare a volume, mantenendo l'agitazione. Per trattamento a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, così da mantenere la stessa dose di principio attivo per ettaro.TEMPORIS STAR agisce per contatto e ingestione, occorre pertanto eseguire un trattamento molto accurato, badando a che la bagnatura sia il più uniforme possibile su tutta la vegetazione. Per assicurare la migliore efficacia del trattamento intervenire precocemente prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamenti alle foglie.

**COMPATIBILITA'**
Il prodotto si usa da solo.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati dove essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**Sospendere i trattamenti 45 giorni prima della raccolta su colza, 30 giorni su cereali, 15 giorni su uva da vino, 7 giorni su uva da tavola, 3 giorni su pomodoro**

**ATTENZIONE:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato

*Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del* 11 GEN. 2016

16A03801

DECRETO 11 gennaio 2016.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Vesuv*ius*».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 21 ottobre 2015 dall'impresa Ventura Agroscience Limited, con sede legale in Londra, 20-22 Wenlock Road, N1 7 GU - (UK), intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato VESUV*IUS*, contenete la sostanza attiva glifosate, uguale al prodotto di riferimento denominato Fandango 360 SL registrato al n. 4833 con D.D. in data 3 agosto 1982, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 29 settembre 2012, dell'Impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.A;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato ri-registrato in conformità all'Allegato III del decreto legislativo 194/95 e valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI sulla base del dossier MON 2139;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Fandango 360 SL registrato al n. 4833 e che esiste legittimo accordo tra l'impresa Ventura Agroscience Limited e l'impresa titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva 2001/99/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 2012 di recepimento della direttiva 2010/77/UE che proroga la scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'Allegato I fin al 31 dicembre 2015;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'Allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione del 20 ottobre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive tra cui il glifosate, che risulta quindi considerato approvato fino al 30 giugno 2016;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 giugno 2016, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio».

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2016, l'impresa Ventura Agroscience Limited, con sede legale in Londra, 20-22 Wenlock Road, N1 7 GU - (UK), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato VESUV*IUS* con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,1 - 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 5 - 10 - 20 - 50 - 60 - 100 - 150 - 200 - 1000.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: Monsanto Europe N.V. Anversa (Belgio), nonché confezionato presso lo stabilimento dell'Impresa estera:

IMC limited - Naxxar (Malta).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16504.

L'etichetta allegata al presente decreto con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall'impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal reg. 1272/2008, secondo quanto indicato nel comunicato del Ministero della salute del 14 gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it nella sezione «Banca dati».

Roma, 11 gennaio 2016

*Il direttore generale:* RUOCCO

ALLEGATO

Etichetta formato ridotto

# VESUVIUS

**Erbicida sistemico ad azione totale per applicazioni in post-emergenza delle infestanti.**
**Liquido solubile concentrato**
**MECCANISMO D'AZIONE: HRAC G**

Registrazione del Ministero della Salute n. .......... del ...............

COMPOSIZIONE:

| | | |
|---|---|---|
| Glifosate acido puro | 30,70 g (360 g/l) | Taglie: Litri 0,1 |
| (sotto forma di sale isopropilamminico) | 41,50 g (486 g/l) | |
| Inerti e coadiuvanti | q. b. a 100 g | Partita n .......... |

Contiene ammina di sego etossilata

**INDICAZIONI DI PERICOLO:**
**H318 Provoca gravi lesioni oculari.**
**H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.**
**CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.**
**PREVENZIONE: P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Proteggere gli occhi e il viso.**
**REAZIONE: P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo Continuare a sciacquare; P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito**
**SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.**
**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

**PERICOLO**

**Ventura Agroscience Limited**
**20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU United Kingdom**
**Tel. +44 (0) 1480 810137**

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione) :
**Monsanto Europe N.V.** – Anversa (Belgio)
Stabilimento di confezionamento:
**IMC Limited** – Naxxar (Malta)

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO**
**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

11 GEN. 2016

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ......................

**16A03808**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 maggio 2016.

**Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Radicchio Rosso di Treviso IGP e Radicchio Variegato di Castelfranco IGP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Radicchio Rosso di Treviso» e per la «IGP Radicchio Variegato di Castelfranco».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 163 del 02 luglio 1996, con il quale sono state registrate la indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso» e la indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco»;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 41 del 18 febbraio 2006, con il quale è stato attribuito al Consorzio tutela Radicchio Rosso di Treviso IGP e Radicchio Variegato di Castelfranco IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della IGP «Radicchio Rosso di Treviso» e della IGP «Radicchio Variegato di Castelfranco»;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2009, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio tutela Radicchio Rosso di Treviso IGP e Radicchio Variegato di Castelfranco IGP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Radicchio Rosso di Treviso» e della IGP «Radicchio Variegato di Castelfranco»;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 246 del 20 ottobre 2012, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio tutela Radicchio Rosso di Treviso IGP e Radicchio Variegato di Castelfranco IGP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Radicchio Rosso di Treviso» e della IGP «Radicchio Variegato di Castelfranco»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)*, del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato CSQA, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso» e sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio tutela Radicchio Rosso di Treviso IGP e Radicchio Variegato di Castelfranco IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999,

Decreta:

*Articolo unico*

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 9 febbraio 2006 e successivamente rinnovato con decreto del 16 febbraio 2009 e da ultimo con decreto dell'8 ottobre 2012, al Consorzio tutela Radicchio Rosso di Treviso IGP e Radicchio Variegato di Castelfranco IGP con sede legale in piazzale Indipendenza n. 2 - Quinto di Treviso (TV), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Radicchio Rosso di Treviso» e della IGP «Radicchio Variegato di Castelfranco».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto dell'11 dicembre 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2016

*Il direttore generale:* GATTO

**16A03795**

---

DECRETO 3 maggio 2016.

**Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto di Norcia» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1065 del 12 giugno 1997.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1065/1997 della Commissione del 12 giugno 1997 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, la Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della I.G.P. «Prosciutto di Norcia», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», nella stesura risultante a seguito dell'approvazione della domanda di modifica minore pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - Serie C 153 del 29 aprile 2016.

I produttori che intendono porre in commercio la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 3 maggio 2016

*Il direttore generale:* GATTO

ALLEGATO

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»

Art. 1.

*Denominazione*

L'indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» è riservata al prosciutto crudo stagionato che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

*Zona di produzione*

L'elaborazione del «Prosciutto di Norcia» deve avvenire nella zona tradizionalmente vocata comprendente i comuni di Norcia, Preci, Cascia, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, nei territori posti ad altitudine superiore ai 500 m.s.l. Il regime climatico dell'area di elaborazione del Prosciutto di Norcia è determinante nella dinamica del ciclo produttivo che è strettamente collegato all'andamento meteorologico caratteristico ed alle particolari condizioni ambientali.

Art. 3.

*Materie prime*

Il Prosciutto di Norcia è ottenuto dalle cosce dei:

*a)* suini delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, così come migliorate dal Libro genealogico italiano, o figli di verri delle stesse razze;

*b)* suini figli di verri di razza Duroc Italiana, così come migliorata dal Libro genealogico italiano;

*c)* suini figli di verri di altre razze ovvero di verri ibridi destinati alla produzione del suino pesante.

Non sono in ogni caso ammessi:

*a)* suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento al gene responsabile della sensibilità agli stress (PSS);

*b)* tipi genetici ed animali comunque ritenuti non conformi ai fini del presente disciplinare;

*c)* animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland.

Non vi è limitazione geografica all'origine dei suini.

L'alimentazione, unitamente alle tecniche di allevamento, concorre ad assicurare l'ottenimento di un suino pesante. A tal fine, sono osservate le prescrizioni che seguono.

Gli alimenti utilizzati devono essere conformi agli standard merceologici.

Per l'alimentazione dei suini da 30 fino ad 80 chilogrammi di peso vivo sono utilizzati, oltre a quelli considerati in tabella n. 2, ed impiegati in idonea concentrazione, gli alimenti di seguito elencati in tabella n. 1, come sostanza secca, con l'osservanza dei limiti specifici contestualmente prescritti per il loro impiego, da operare in modo tale che la sostanza secca da cereali non risulti inferiore al 45% di quella totale:

*Tabella 1*

| | |
|---|---|
| Mais, semola glutinata (1) | fino al 5% della ss della razione |
| Carrube denocciolate | fino al 3% della ss della razione |
| Aringhe (2) | fino al 1% della ss della razione |
| Distillers (3) | fino al 3% della ss della razione |
| Latticello | fino a max l. 6 capo/giorno |
| Lipidi (4) | fino al 2% della ss della razione |
| Lisati proteici | fino al 1% della ss della razione |
| Silomais | fino al 10% della ss della razione |

Proteine animali ove ammesse dalla normativa comunitaria, fino al 2% della ss. della razione

(1) ovvero corn gluten feed

(2) farina

(3) per «distillers» si intende il sottoprodotto ottenuto dal mais sottoposto a fermentazione alcoolica, costituito principalmente da trebbie solubili; esso può contenere analoghi sottoprodotti della distillazione dei cereali; l'impiego di distillers (ovvero le borlande), praticato come supporto di additivi ammessi, è sempre consentito nel limite massimo del 2% sulla ss

(4) con punto di fusione superiore a 36C°

ss = sostanza secca.

Per l'alimentazione dei suini oltre 80 chilogrammi di peso vivo, sono utilizzati gli alimenti di seguito elencati come sostanza secca, con l'osservanza dei limiti specifici contestualmente prescritti per il loro impiego, da operare in modo che la sostanza secca da cereali non risulti inferiore al 55% di quella totale:

*Tabella 2*

| | |
|---|---|
| Mais (*) | fino al 55% della ss della razione |
| Mais, pastone di granella (1) | fino al 55% della ss della razione |
| Sorgo | fino al 40% della ss della razione |
| Orzo | fino al 40% della ss della razione |
| Frumento | fino al 25% della ss della razione |
| Triticale | fino al 25% della ss della razione |
| Avena | fino al 25% della ss della razione |
| Cereali minori (2) | fino al 25% della ss della razione |
| Cruscami ed altro (3) | fino al 20% della ss della razione |
| Patata disidratata | fino al 15% della ss della razione |
| Manioca | fino al 5% della ss della razione |
| Barbabietola, polpe umide (4) | fino al 15% della ss della razione |
| Lino, expeller | fino al 2% della ss della razione |
| Barbabietola, polpe secche (5) | fino al 4% della ss della razione |
| Marco mele-pere; buccette (6) | fino al 2% della ss della razione |
| Latte, siero | fino a max l. 15 capo/giorno |
| Latticello | fino a max ss di gr 250 capo/giorno |
| Erba medica disidratata | fino al 2% della ss della razione |
| Melasso | fino al 5% della ss della razione |
| Soia, f.e. (**) | fino al 15% della ss della razione |
| Girasole, f.e. | fino al 8% della ss della razione |
| Sesamo, f.e. | fino al 3% della ss della razione |
| Mais germe, f.e. | fino al 5% della ss della razione |
| Pisello (7) | fino al 5% della ss della razione |
| Lievito di birra e/o di torula | fino al 2% della ss della razione |

| Lipidi (8) | fino al 2% della ss della razione |
|---|---|

(1) e/o pannocchia
(2) ad esempio: riso sbramato
(3) sottoprodotti della lavorazione del frumento
(4) surpressate ed insilate
(5) esauste
(6) buccette d'uva e di pomodori, impiegati quali veicoli di integratori
(7) e/o altri semi di leguminose
(8) con punto di fusione superiore a 40C°
ss = sostanza secca
(*) se indicati senza altra specificazione, i cereali sono somministrati come granella secca sfarinata
(**) farina di estrazione

L'uso congiunto di siero e di latticello non deve essere superiore a litri 15 capo/giorno.

Il contenuto di azoto associato a borlande deve essere inferiore al 2%.

L'uso congiunto di patata disidratata e di manioca non deve superare il 15% della sostanza secca della razione.

Tutti i parametri sopra indicati ammettono tolleranze non superiori al 10%.

Le caratteristiche di composizione della razione somministrata devono essere tali da soddisfare i fabbisogni degli animali nelle diverse fasi del ciclo di allevamento in relazione agli obiettivi del presente disciplinare

Sono inoltre osservati i seguenti parametri chimici, costituenti limiti percentuali di ammissibilità nella composizione della sostanza secca della razione alimentare somministrata:

*Tabella 3*

| *composizione in* | *fino a 80 Kg di peso vivo* | | *da 80 Kg di peso vivo* | |
|---|---|---|---|---|
| Fibra greggia | Min. 3% | Max. 10% | Min. 3% | Max. 8% |
| Grassi | Min. 3% | Max. 7% | Min. 3% | Max. 6% |
| Proteina greggia | Min. 14% | Max. 20% | Min. 12% | Max. 18% |
| Ceneri | Min. 5% | Max. 9% | Min. 4% | Max. 8% |
| Amido | > 25% | | > 30% | |
| Acido linoleico | ≤ 2% | | ≤ 2% | |

È ammessa l'integrazione minerale e vitaminica della razione nei limiti definiti dalla vigente legislazione di ordine generale.

Ai sensi del presente disciplinare le tecniche di allevamento, gli alimenti consentiti, le loro quantità e modalità di impiego sono finalizzate ad ottenere un suino pesante tradizionale, obiettivo che deve essere perseguito nel tempo attraverso un'alimentazione conforme alla disciplina generale in vigore.

I suini sono inviati alla macellazione non prima che siano trascorsi 215 giorni e non dopo che siano trascorsi 450 giorni dalla nascita. Il loro stato sanitario deve essere ottimo e come tale attestato dalla competente Autorità sanitaria; ai fini del presente disciplinare, dalla macellazione è escluso l'impiego di verri e scrofe, di carcasse non ben dissanguate ovvero caratterizzate dalla presenza di miopatie conclamate (PSE e *DFD)* o di postumi evidenti di processi flogistici e traumatici.

Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla macellazione deve corrispondere a Kg. 160, più o meno il 10% e, quindi, deve essere compreso nell'intervallo corrente tra Kg. 144 e Kg. 176.

I requisiti di conformità prescritti dal presente disciplinare, relativi ai suini trasferiti tra gli allevamenti ed ai suini destinati alla macellazione sono attestati dall'allevatore mediante procedure sottoposte alla verifica dell'Autorità di controllo indicata nel successivo art. 7.

Le carcasse ottenute dalla macellazione devono essere classificate come pesanti nelle forme previste dalla normativa vigente e mediamente caratterizzate dalle classi «E», «U», «R», ed «O» del sistema ufficiale di valutazione della carnosità.

Il macellatore è responsabile della corrispondenza qualitativa e di origine dei tagli. Il certificato del macello che, a tale scopo, accompagna ciascuna partita di materia prima e ne attesta la conformità ai fini del presente disciplinare deve essere conservato dal produttore. I relativi controlli vengono effettuati direttamente dall'Organismo di controllo autorizzato, che dispone idonee misure per la conservazione della prova dell'origine.

Art. 4.

*Metodo di elaborazione*

Subito dopo la macellazione le cosce isolate della carcassa sono sottoposte a refrigerazione per almeno 24 ore fino al raggiungimento di una temperatura interna fra + 1°C e + 4°C. Successivamente si passa alla rifilatura delle cosce procedendo a «squadro» con il piatto delle stesse. In tal modo la parte muscolosa oltre il «pallino» non supera 6 cm ed al prosciutto è conferita la caratteristica forma a «pera».

La lavorazione delle cosce continua poi con la salatura che è effettuata in due tempi utilizzando sale marino. Le cosce sono inizialmente preparate mediante la spremitura dei vasi sanguigni e successivamente strofinate con sale umido e sale a secco.

In fase di salatura viene aggiunto pepe in modesta quantità nei casi in cui la sugna impiegata nella «stuccatura» di cui al successivo art. 5 non lo contenga.

Dopo un periodo di 4-7 giorni ad una temperatura delle cosce compresa tra + 1°C e + 4°C ed umidità relativa delle celle di salatura compresa tra 70 e 90%, si procede alla dissalatura ed alla spremitura dei vasi sanguigni.

La seconda salatura dura 9-18 giorni con una temperatura delle cosce compresa tra + 1°C e + 4°C ed umidità relativa delle celle di salatura compresa tra 70 e 90%

Successivamente le cosce sono dissalate e poste a riposo per un periodo di almeno 2,5 mesi.

Art. 5.

*Stagionatura*

Prima di passare alla fase di stagionatura si procede al lavaggio, all'asciugamento ed alla stuccatura che consiste nel rivestimento superficiale della polpa e delle screpolature con un impasto di sugna che può contenere pepe, farina di frumento e/o farina di riso ed aromi naturali.

La successiva fase di stagionatura avviene in locali appositamente attrezzati per consentire un adeguato ricambio dell'aria e mantenere il giusto equilibrio termo-igrometrico.

Durante tale periodo è consentita la ventilazione, l'esposizione alla luce ed all'umidità naturale tenuto conto dei fattori climatici presenti nell'area di elaborazione.

Il periodo di stagionatura, dalla salagione alla commercializzazione non può essere inferiore a 12 mesi.

Art. 6.

*Caratteristiche*

All'atto della immissione al consumo il Prosciutto di Norcia presenta le seguenti caratteristiche fisiche e organolettiche:

*Caratteristiche fisiche*

Forma: caratteristica a «pera»

Peso: non inferiore a 8,5 Kg.

Aspetto al taglio: compatto, di colore dal rosato al rosso.

*Caratteristiche organolettiche*

Profumo: tipico, leggermente speziato.

Sapore: sapido ma non salato.

Art. 7.

*Controlli*

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l.» con sede in Todi (PG), fraz. Pantalla, tel. +39 075 8957201, fax +39 075 8957257, e-mail: certificazione@parco3a.org

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, dei macellatori, dei produttori e degli stagionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 8.

*Designazione e presentazione*

Il Prosciutto di Norcia è immesso al consumo provvisto di apposito contrassegno che identifica il prodotto.

Il contrassegno è costituito da un logo recante la dicitura «Prosciutto di Norcia» apposto con marchiatura a fuoco.

Il Prosciutto di Norcia può anche essere immesso al consumo disossato, porzionato suddiviso in tranci di forma e peso variabile, o affettato. Tali tipologie di prodotto dovranno essere commercializzate previo confezionamento in idonei contenitori o involucri per alimenti, opportunamente sigillati ed etichettati. Nella preparazione del prosciutto intero disossato o dei tranci, il contrassegno apposto con marchiatura a fuoco deve rimanere sempre visibile.

La designazione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» deve essere fatta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Indicazione geografica protetta» e/o dalla sigla «IGP» che deve essere tradotta nella lingua del Paese in cui il prodotto viene commercializzato.

Tali indicazioni sono abbinate al logo della denominazione.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva.

**16A03798**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 maggio 2016.

**Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle Province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle Province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014.** (Ordinanza n. 346).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle Province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle Province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2015 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per ulteriori centottanta giorni;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 215 del 24 dicembre 2014 e n. 266 del 3 luglio 2015;

Visto il Regolamento CE n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 come modificato dal regolamento UE n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione dell'Unione europea del 10 settembre 2015 con cui è concesso un contributo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea dell'importo di € 56.026.300,00 per finanziare interventi connessi agli eventi calamitosi verificatisi in Italia, ivi compresi gli eventi in rassegna;

Vista la nota REI/49452 dell'8 ottobre 2015 con cui, su richiesta delle regioni interessate, ivi compresa la regione Toscana a cui è stato riconosciuto un contributo pari ad € 6.539.040,00, si trasmettono all'IGRUE gli estremi per l'accreditamento dei contributi concessi dalla Commissione dell'Unione Europea a valere sul Fondo di solidarietà dell'Unione Europea;

Considerato che tali risorse sono state già trasferite sulla contabilità speciale n. 5868 aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 215 del 24 dicembre 2014;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere all'integrazione delle disposizioni precedentemente adottate, al fine di garantire il complessivo ed unitario monitoraggio delle risorse finanziarie straordinarie stanziate in relazione all'evento di cui trattasi, autorizzando un'apposita rimodulazione e integrazione del piano degli interventi del Commissario delegato nominato con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 215 del 24 dicembre 2014, alla luce delle risorse stanziate dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea, e finalizzato alla realizzazione di tutte le iniziative di carattere straordinario necessarie per il ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna compatibili con le finalità ed i criteri di rendicontazione stabiliti per il predetto fondo;

Acquisita l'intesa della Regione Toscana;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

*Contributi finanziari del Fondo di solidarietà dell'Unione europea*

1. Per l'attuazione degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità di cui in premessa, si provvede anche con i contributi finanziari concessi ai sensi del regolamento CE n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 come modificato dal Regolamento UE n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, già trasferiti sulla contabilità speciale n. 5868 aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 215 del 24 dicembre 2014.

2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede alla rimodulazione ed integrazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 215 del 24 dicembre 2014, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, indicando le misure finanziate con i contributi del Fondo di solidarietà dell'Unione europea nei limiti e secondo le modalità di cui al citato regolamento CE n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 come modificato dal regolamento UE n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014.

3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché quelli derivanti dal regolamento CE n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 come modificato dal regolamento UE n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2016

*Il Capo del dipartimento:* CURCIO

**16A03829**

---

ORDINANZA 13 maggio 2016.

**Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle Province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014.** (Ordinanza n. 345).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri adottata nella seduta del 17 dicembre 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle Province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014, nonché la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2015 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per ulteriori centottanta giorni;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 217 del 7 gennaio 2015 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle Province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014»;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della Regione Piemonte;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Piemonte è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi richiamati in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Direttore delle opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana, foreste, protezione civile, trasporti e logistica della Regione Piemonte è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna e provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro il termine di cui al comma 2, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 217 del 7 gennaio 2015 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il Direttore di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Piemonte, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il predetto Direttore provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 217 del 7 gennaio 2015, che viene al medesimo intestata fino al 31 dicembre 2016, salvo proroga da disporsi con apposito provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Direttore di cui al comma 2, può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Piemonte ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede, per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 indicate all'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 217 del 7 gennaio 2015 ed alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006.

10. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

11. Il Direttore di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2016

*Il Capo del dipartimento:* CURCIO

**16A03830**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 29 aprile 2016.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Voriconazolo Mylan Pharma» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 622/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Mylan S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Voriconazolo Mylan Pharma»;

Vista la domanda con la quale la ditta Mylan S.P.A. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. A.I.C. n. 042801011;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - Scientifica nella seduta del 10 febbraio 2016;

Vista la deliberazione n. 10 in data 24 marzo 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale VORICONAZOLO MYLAN PHARMA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «200 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 200 mg - A.I.C. n. 042801011 (in base 10) 18U5VM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 68,50.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 113,06.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Voriconazolo Mylan Pharma» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: internista, ematologo o infettivologo (RNRL).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 aprile 2016

*Il direttore generale:* PANI

**16A03797**

DETERMINA 29 aprile 2016.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Venlafaxina Laboratori Eurogenerici» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 623/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società EG S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Venlafaxina Laboratori Eurogenerici»;

Vista la domanda con la quale la ditta EG S.P.A. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. A.I.C. n. 039045024;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - Scientifica nella seduta del 10 febbraio 2016;

Vista la deliberazione n. 10 in data 24 marzo 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale VENLAFAXINA LABORATORI EUROGENERICI nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039045024 (in base 10) 157KX0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 3,54.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 6,64.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Venlafaxina laboratori eurogenerici» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 aprile 2016

*Il direttore generale:* PANI

**16A03799**

DETERMINA 4 maggio 2016.

**Attività di rimborso alle regioni, per la compensazione del ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa del medicinale per uso umano «Fuzeon».** (Determina n. 658/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera Comitato internazionale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note Agenzia italiana del farmaco 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione Agenzia italiana del farmaco del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione Agenzia italiana del farmaco del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determinazione Agenzia italiana del farmaco del 19 novembre 2013, n. 1044, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 29 novembre 2013, con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «FUZEON»;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 30-31 marzo 2016;

Determina:

Art. 1.

Ai fini della compensazione del ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa accertata, per la specialità medicinale FUZEON, nel periodo gennaio 2006 - dicembre 2007, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 1).

Art. 2.

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo, rispettivamente la prima entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determinazione, la seconda entro i successivi 90 giorni.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del Pay-back 5% - alle Regioni» specificando comunque nella causale: «somme dovute per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa per la specialità «Fuzeon».

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 maggio 2016

*Il direttore generale:* PANI

ALLEGATO *1*

Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: Roche Spa

Specialità medicinale: Fuzeon

- compensazione sfondamento (2006-2007)

| | Ammontare sforamento | Ammontare Rata |
|---|---|---|
| Abruzzo | € 26.151 | € 13.075 |
| Basilicata | € 2.358 | € 1.179 |
| Calabria | € 13.804 | € 6.902 |

| | | |
|---|---|---|
| Campania | € 43.284 | € 21.642 |
| Emilia Romagna | € 84.764 | € 42.382 |
| Friuli V. Giulia | € 7.977 | € 3.989 |
| Lazio | € 120.141 | € 60.070 |
| Liguria | € 32.532 | € 16.266 |
| Lombardia | € 281.207 | € 140.603 |
| Marche | € 19.997 | € 9.989 |
| Molise | € 555 | € 277 |
| Piemonte | € 62.984 | € 31.492 |
| Pr. Aut. Bolzano | € 3.191 | € 1.595 |
| Pr. Aut. Trento | € 1.040 | € 520 |
| Puglia | € 70.544 | € 35.272 |
| Sardegna | € 38.983 | € 19.492 |
| Sicilia | € 55.631 | € 27.815 |
| Toscana | € 96.071 | € 48.035 |
| Umbria | € 9.780 | € 4.890 |
| Valle d'Aosta | € 486 | € 243 |
| Veneto | € 48.764 | € 24.382 |
| Italia | € 1.020.224 | € 510.112 |

**16A03819**

DETERMINA 4 maggio 2016.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ossigeno Voxisud» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 655/20136).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società VOXISUD S.R.L. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale OSSIGENO VOXISUD;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice AIC n. 039160193, AIC n. 039160205 e AIC n. 039160217;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 4 aprile 2016;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale OSSIGENO VOXISUD nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 0,5 litri

AIC n. 039160193 (in base 10) 15C2D1 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

C

Confezione

"200 bar gas medicinale compresso" bombola in acciaio da 1 litro

AIC n. 039160205 (in base 10) 15C2DF (in base 32)

Classe di rimborsabilità

C

Confezione

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 2 litri

AIC n. 039160217 (in base 10) 15C2DT (in base 32)

Classe di rimborsabilità

C

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale OSSIGENO VOXISUD è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 4 maggio 2016

*Il direttore generale:* PANI

**16A03825**

## AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 27 aprile 2016.

**Rendiconto finanziario dell'esercizio 2015.** (Delibera n. 503/2016).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Nell'adunanza del 27 aprile 2016;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e il trasferimento dei compiti e delle funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC *ante* decreto-legge n. 90/2014), ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.);

Visto il piano di riordino predisposto dal Presidente dell'Autorità ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto-legge 90/2014 e presentato al Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 dicembre 2014;

Vista la legge del 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento concernente la gestione finanziaria, amministrativa e contabile dell'ANAC *ante* decreto-legge n. 90/2014, approvato nell'adunanza del 20 settembre 2011;

Visto il regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità dell'AVCP, approvato nell'adunanza del 22 luglio 2010 (verbale n. 20);

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, approvato dal Consiglio con delibera n. 18 del 9 dicembre 2014;

Visto il rendiconto finanziario per l'esercizio finanziario 2014 – gestione AVCP, approvato dal Consiglio con delibera n. 38 del 30 aprile 2015;

Visto il rendiconto finanziario per l'esercizio finanziario 2014 – gestione ANAC *ante* decreto-legge n. 90/2014, approvato dal Consiglio con delibera n. 39 del 30 aprile 2015;

Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti, resa con verbale del 27 aprile 2016;

Vista la relazione illustrativa sulla gestione 2015;

Viste le risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio 2015;

Delibera:

Art. 1.

È approvato il rendiconto finanziario dell'esercizio 2015 nel testo allegato alla presente delibera, della quale costituisce parte integrante.

Roma, 27 aprile 2016

*Il Presidente:* CANTONE

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 6 maggio 2016

p. il segretario: Greco

ALLEGATO

## AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
## RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 18-04-2016
Pagina 1
**Parte A**

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PREVISIONI | | | | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | |
| CODICE | DESCRIZIONE | INIZIALI | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | DEFINITIVE | RISCOSSE | RIMASTE DA RISCUOTERE | TOTALI ACCERTATI | IN + | IN - |
| | | 4 | 5 (7 - 4) | 6 (4 - 7) | 7 (4 + 5 - 6) | 8 | 9 (10 - 8) | 10 (8 + 9) | 11 (10 - 7) | 12 (7 - 10) |
| | Avanzo di amministrazione | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | | | |
| | **FONDO DI CASSA** | | | | | | | | | |
| **1** | **TITOLO I - ENTRATE CORRENTI** | | | | | | | | | |
| **1.01** | **CATEGORIA I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO** | | | | | | | | | |
| 1101.0 | Contributo ordinario a carico dello Stato | 5.175.207,00 | 0,00 | 100.000,00 | 5.075.207,00 | 5.075.207,00 | 0,00 | 5.075.207,00 | 0,00 | |
| | **Totale Categoria 1** | 5.175.207,00 | 0,00 | 100.000,00 | 5.075.207,00 | 5.075.207,00 | 0,00 | 5.075.207,00 | 0,00 | |
| **1.02** | **CATEGORIA II - ENTRATE CONTRIBUTIVE** | | | | | | | | | |
| 1201.0 | Contributo soggetti vigilati | 49.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.300.000,00 | 49.582.863,57 | 11.417.136,43 | 61.000.000,00 | 11.700.000,00 | |
| 1202.0 | Entrate da sanzioni | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 4.750,00 | 52.250,00 | 57.000,00 | 55.800,00 | |
| | **Totale Categoria 2** | 49.300.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 49.301.200,00 | 49.587.613,57 | 11.469.386,43 | 61.057.000,00 | 11.755.800,00 | |
| **1.03** | **CATEGORIA III - ENTRATE DIVERSE** | | | | | | | | | |

Pagina 1
**Parte B**

| CAPITOLO | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | RISCOSSI | RIMASTI DA RISCUOTERE | TOTALI | VARIAZIONI IN + | VARIAZIONI IN - | PREVISIONI | RISCOSSIONI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN - | |
| | 13 | 14 | 15 (16 - 14) | 16 (14 + 15) | 17 (16 - 13) | 18 (13 - 16) | 19 | 20 | 21 (20 - 19) | 22 (19 - 20) | 23 (9 + 15) |
| F.C. | | | | | | | 71.489.853,23 | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 1.01 | | | | | | | | | | | |
| 1101.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.075.207,00 | 5.075.207,00 | 0,00 | | 0,00 |
| T Categoria 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.075.207,00 | 5.075.207,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.02 | | | | | | | | | | | |
| 1201.0 | 7.409.240,10 | 7.409.240,10 | 0,00 | 7.409.240,10 | 0,00 | | 56.709.240,10 | 56.992.103,67 | 282.863,57 | | 11.417.136,43 |
| 1202.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.200,00 | 4.750,00 | 3.550,00 | | 52.250,00 |
| T Categoria 2 | 7.409.240,10 | 7.409.240,10 | 0,00 | 7.409.240,10 | 0,00 | | 56.710.440,10 | 56.996.853,67 | 286.413,57 | | 11.469.386,43 |
| 1.03 | | | | | | | | | | | |

Pagina 2
**Parte A**

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PREVISIONI | | | | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | |
| CODICE | DESCRIZIONE | INIZIALI | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | DEFINITIVE | RISCOSSE | RIMASTE DA RISCUOTERE | TOTALI ACCERTATI | IN + | IN - |
| | | 4 | 5 (7 - 4) | 6 (4 - 7) | 7 (4 + 5 - 6) | 8 | 9 (10 - 8) | 10 (8 + 9) | 11 (10 - 7) | 12 (7 - 10) |
| 1301.0 | Interessi attivi | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 2.095,87 | 79.145,49 | 81.241,36 | | 218.758,64 |
| 1302.0 | Proventi da terzi per servizi a pagamento | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 4.660,72 | 0,00 | 4.660,72 | 1.660,72 | |
| 1303.0 | Recuperi e rimborsi diversi | 30.000,00 | 17.331,15 | 0,00 | 47.331,15 | 136.294,51 | 308.619,37 | 444.913,88 | 397.582,73 | |
| 1304.0 | Rimborso oneri personale di ruolo comandato | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 10.136,06 | 53.533,11 | 63.669,17 | | 36.330,83 |
| 1305.0 | Convenzione MISE-AVCP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1306.0 | Entrate derivanti da progetti comunitari | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.751,42 | 0,00 | 14.751,42 | | 248,58 |
| 1307.0 | Proventi da terzi per controversie arbitrali | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 620.320,02 | 0,00 | 620.320,02 | 20.320,02 | |
| 1308.0 | Trasferimento da altre Autorità | 1.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 0,00 | 1.470.000,00 | 0,00 | |
| | **Totale Categoria 3** | 2.518.000,00 | 17.331,15 | 0,00 | 2.535.331,15 | 2.258.258,60 | 441.297,97 | 2.699.556,57 | 164.225,42 | |

Pagina 2
**Parte B**

| CAPITOLO | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | RISCOSSI | RIMASTI DA RISCUOTERE | TOTALI | VARIAZIONI IN + | VARIAZIONI IN - | PREVISIONI | RISCOSSIONI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN - | |
| | 13 | 14 | 15 (16 - 14) | 16 (14 + 15) | 17 (16 - 13) | 18 (13 - 16) | 19 | 20 | 21 (20 - 19) | 22 (19 - 20) | 23 (9 + 15) |
| 1301.0 | 95.056,89 | 94.000,43 | 722,90 | 94.723,33 | | 333,56 | 395.056,89 | 96.096,30 | | 298.960,59 | 79.868,39 |
| 1302.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 | 4.660,72 | 1.660,72 | | 0,00 |
| 1303.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 47.331,15 | 136.294,51 | 88.963,36 | | 308.619,37 |
| 1304.0 | 207.109,83 | 185.704,85 | 20.812,42 | 206.517,27 | | 592,56 | 307.109,83 | 195.840,91 | | 111.268,92 | 74.345,53 |
| 1305.0 | 145.222,65 | 0,00 | 145.222,65 | 145.222,65 | 0,00 | | 145.222,65 | 0,00 | | 145.222,65 | 145.222,65 |
| 1306.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.000,00 | 14.751,42 | | 248,58 | 0,00 |
| 1307.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 600.000,00 | 620.320,02 | 20.320,02 | | 0,00 |
| 1308.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| T Categoria 3 | 447.389,37 | 279.705,28 | 166.757,97 | 446.463,25 | | 926,12 | 2.982.720,52 | 2.537.963,88 | | 444.756,64 | 608.055,94 |

Pagina 3
**Parte A**

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PREVISIONI | | | | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | |
| CODICE | DESCRIZIONE | INIZIALI | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | DEFINITIVE | RISCOSSE | RIMASTE DA RISCUOTERE | TOTALI ACCERTATI | IN + | IN - |
| | | 4 | 5 (7 - 4) | 6 (4 - 7) | 7 (4 + 5 - 6) | 8 | 9 (10 - 8) | 10 (8 + 9) | 11 (10 - 7) | 12 (7 - 10) |
| | **Totale Titolo 1** | 56.993.207,00 | 18.531,15 | 100.000,00 | 56.911.738,15 | 56.921.079,17 | 11.910.684,40 | 68.831.763,57 | 11.920.025,42 | |
| 3 | **TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTI D'ORDINE** | | | | | | | | | |
| 3.01 | **CATEGORIA I - PARTITE DI GIRO** | | | | | | | | | |
| 3101.0 | Depositi per pagamento Collegi arbitrali | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 514.488,42 | 0,00 | 514.488,42 | | 485.511,58 |
| 3102.0 | Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 42.275,22 | 0,00 | 42.275,22 | | 57.724,78 |
| 3103.0 | Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 285.433,77 | 0,00 | 285.433,77 | | 94.566,23 |
| 3104.0 | Ritenute previdenziali, assistenziali, erariali e varie sugli emolumenti al personale | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 9.243.272,37 | 0,00 | 9.243.272,37 | | 1.256.727,63 |
| 3105.0 | Ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 112.979,11 | 0,00 | 112.979,11 | | 187.020,89 |
| 3106.0 | Giroconto da contabilità speciale | 19.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.300.000,00 | 18.521.086,01 | 0,00 | 18.521.086,01 | | 778.913,99 |

Pagina 3
**Parte B**

| CAPITOLO | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | RISCOSSI | RIMASTI DA RISCUOTERE | TOTALI | VARIAZIONI IN + | VARIAZIONI IN - | PREVISIONI | RISCOSSIONI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN - | RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
| | 13 | 14 | 15 (16 - 14) | 16 (14 + 15) | 17 (16 - 13) | 18 (13 - 16) | 19 | 20 | 21 (20 - 19) | 22 (19 - 20) | 23 (9 + 15) |
| T Titolo 1 | 7.856.629,47 | 7.688.945,38 | 166.757,97 | 7.855.703,35 | | 926,12 | 64.768.367,62 | 64.610.024,55 | | 158.343,07 | 12.077.442,37 |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 3.01 | | | | | | | | | | | |
| 3101.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000.000,00 | 514.488,42 | | 485.511,58 | 0,00 |
| 3102.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 | 42.275,22 | | 57.724,78 | 0,00 |
| 3103.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 380.000,00 | 285.433,77 | | 94.566,23 | 0,00 |
| 3104.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.500.000,00 | 9.243.272,37 | | 1.256.727,63 | 0,00 |
| 3105.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 300.000,00 | 112.979,11 | | 187.020,89 | 0,00 |
| 3106.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 19.300.000,00 | 18.521.086,01 | | 778.913,99 | 0,00 |

Pagina 4
**Parte A**

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PREVISIONI | | | | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | |
| CODICE | DESCRIZIONE | INIZIALI | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | DEFINITIVE | RISCOSSE | RIMASTE DA RISCUOTERE | TOTALI ACCERTATI | IN + | IN - |
| | | 4 | 5 (7 - 4) | 6 (4 - 7) | 7 (4 + 5 - 6) | 8 | 9 (10 - 8) | 10 (8 + 9) | 11 (10 - 7) | 12 (7 - 10) |
| 3107.0 | Restituzione contributo annuale partecipazione GRECO | 0,00 | 280.724,78 | 0,00 | 280.724,78 | 280.724,78 | 0,00 | 280.724,78 | 0,00 | |
| | **Totale Categoria 1** | 31.580.000,00 | 280.724,78 | 0,00 | 31.860.724,78 | 29.000.259,68 | 0,00 | 29.000.259,68 | | 2.860.465,10 |
| 3.02 | CATEGORIA II - CONTI D'ORDINE | | | | | | | | | |
| 3201.0 | Deposito cauzionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totale Categoria 2** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totale Titolo 3** | 31.580.000,00 | 280.724,78 | 0,00 | 31.860.724,78 | 29.000.259,68 | 0,00 | 29.000.259,68 | | 2.860.465,10 |

Pagina 4
**Parte B**

| CAPITOLO | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | RISCOSSI | RIMASTI DA RISCUOTERE | TOTALI | VARIAZIONI IN + | VARIAZIONI IN - | PREVISIONI | RISCOSSIONI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN - | RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
| | 13 | 14 | 15 (16 - 14) | 16 (14 + 15) | 17 (16 - 13) | 18 (13 - 16) | 19 | 20 | 21 (20 - 19) | 22 (19 - 20) | 23 (9 + 15) |
| 3107.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 280.724,78 | 280.724,78 | 0,00 | | 0,00 |
| T Categoria 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 31.860.724,78 | 29.000.259,68 | | 2.860.465,10 | 0,00 |
| 3.02 | | | | | | | | | | | |
| 3201.0 | 828.750,00 | 0,00 | 828.750,00 | 828.750,00 | 0,00 | | 828.750,00 | 0,00 | | 828.750,00 | 828.750,00 |
| T Categoria 2 | 828.750,00 | 0,00 | 828.750,00 | 828.750,00 | 0,00 | | 828.750,00 | 0,00 | | 828.750,00 | 828.750,00 |
| T Titolo 3 | 828.750,00 | 0,00 | 828.750,00 | 828.750,00 | 0,00 | | 32.689.474,78 | 29.000.259,68 | | 3.689.215,10 | 828.750,00 |

Pagina 5
**Parte A**

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PREVISIONI | | | | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | |
| CODICE | DESCRIZIONE | INIZIALI | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | DEFINITIVE | RISCOSSE | RIMASTE DA RISCUOTERE | TOTALI ACCERTATI | IN + | IN - |
| | | 4 | 5 (7 - 4) | 6 (4 - 7) | 7 (4 + 5 - 6) | 8 | 9 (10 - 8) | 10 (8 + 9) | 11 (10 - 7) | 12 (7 - 10) |
| | **RIEPILOGO ENTRATE** | | | | | | | | | |
| | **Totale Titolo 1** | 56.993.207,00 | 18.531,15 | 100.000,00 | 56.911.738,15 | 56.921.079,17 | 11.910.684,40 | 68.831.763,57 | 11.920.025,42 | |
| | **Totale Titolo 2** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | **Totale Titolo 3** | 31.580.000,00 | 280.724,78 | 0,00 | 31.860.724,78 | 29.000.259,68 | 0,00 | 29.000.259,68 | | 2.860.465,10 |
| | **TOTALE TITOLI ENTRATE** | 88.573.207,00 | 299.255,93 | 100.000,00 | 88.772.462,93 | 85.921.338,85 | 11.910.684,40 | 97.832.023,25 | 11.920.025,42 | 2.860.465,10 |
| | Avanzo di amministrazione | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | | | |
| | **FONDO DI CASSA** | | | | | | | | | |
| | **TOTALE ENTRATE** | 88.573.207,00 | 319.255,93 | 100.000,00 | 88.792.462,93 | 85.921.338,85 | 11.910.684,40 | 97.832.023,25 | 11.920.025,42 | 2.860.465,10 |

Pagina 5
**Parte B**

| CAPITOLO | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | RISCOSSI | RIMASTI DA RISCUOTERE | TOTALI | VARIAZIONI IN + | VARIAZIONI IN - | PREVISIONI | RISCOSSIONI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN - | RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
| | 13 | 14 | 15 (16 - 14) | 16 (14 + 15) | 17 (16 - 13) | 18 (13 - 16) | 19 | 20 | 21 (20 - 19) | 22 (19 - 20) | 23 (9 + 15) |
| C | 7.856.629,47 | 7.688.945,38 | 166.757,97 | 7.855.703,35 | | 926,12 | 64.768.367,62 | 64.610.024,55 | | 158.343,07 | 12.077.442,37 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| C | 828.750,00 | 0,00 | 828.750,00 | 828.750,00 | 0,00 | | 32.689.474,78 | 29.000.259,68 | | 3.689.215,10 | 828.750,00 |
| F.C. | | | | | | | 71.489.853,23 | | | | |
| C | 8.685.379,47 | 7.688.945,38 | 995.507,97 | 8.684.453,35 | | 926,12 | 168.947.695,63 | 93.610.284,23 | | 3.847.558,17 | 12.906.192,37 |

## AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
## RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2015

Data Elaborazione 18-04-2016
Pagina 1
**Parte A**

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PREVISIONI | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | |
| CODICE | DESCRIZIONE | INIZIALI | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | DEFINITIVE | PAGATE | RIMASTE DA PAGARE | TOTALI IMPEGNATI | IN + | IN - |
| | | 4 | 5 (7 - 4) | 6 (4 - 7) | 7 (4 + 5 - 6) | 8 | 9 (10 - 8) | 10 (8 + 9) | 11 (10 - 7) | 12 (7 - 10) |
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1 | TITOLO I - USCITE CORRENTI | | | | | | | | | |
| 1.01 | CATEGORIA I - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | |
| 1101.0 | Compensi al Presidente e ai Componenti del Consiglio | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 596.872,17 | 0,00 | 596.872,17 | | 183.127,83 |
| 1102.0 | Oneri previdenziali a carico dell'Autorità | 224.100,00 | 0,00 | 0,00 | 224.100,00 | 139.725,98 | 13.407,97 | 153.133,95 | | 70.966,05 |
| 1103.0 | Oneri fiscali a carico dell'Autorità | 66.300,00 | 0,00 | 0,00 | 66.300,00 | 46.043,53 | 4.690,59 | 50.734,12 | | 15.565,88 |
| 1104.0 | Rimborso spese al Presidente e ai Componenti del Consiglio | 65.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 57.791,06 | 17.564,41 | 75.355,47 | | 3.644,53 |
| | **Totale Categoria 1** | 1.135.400,00 | 14.000,00 | 0,00 | 1.149.400,00 | 840.432,74 | 35.662,97 | 876.095,71 | | 273.304,29 |
| 1.02 | CATEGORIA II - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | | | | | | | | | |
| 1201.0 | Compenso Segretario generale | 160.000,00 | 1.783,00 | 0,00 | 161.783,00 | 160.756,38 | 0,00 | 160.756,38 | | 1.026,62 |
| 1202.0 | Indennità di risultato Segretario generale | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | |

Pagina 1
**Parte B**

| CAPITOLO | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI | | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
| | | | | | IN + | IN - | | | IN + | IN - | |
| | 13 | 14 | 15 (16 - 14) | 16 (14 + 15) | 17 (16 - 13) | 18 (13 - 16) | 19 | 20 | 21 (20 - 19) | 22 (19 - 20) | 23 (9 + 15) |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 1.01 | | | | | | | | | | | |
| 1101.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 780.000,00 | 596.872,17 | | 183.127,83 | 0,00 |
| 1102.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 224.100,00 | 139.725,98 | | 84.374,02 | 13.407,97 |
| 1103.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 66.300,00 | 46.043,53 | | 20.256,47 | 4.690,59 |
| 1104.0 | 9.016,33 | 4.974,77 | 0,00 | 4.974,77 | | 4.041,56 | 88.016,33 | 62.765,83 | | 25.250,50 | 17.564,41 |
| T Categoria 1 | 9.016,33 | 4.974,77 | 0,00 | 4.974,77 | | 4.041,56 | 1.158.416,33 | 845.407,51 | | 313.008,82 | 35.662,97 |
| 1.02 | | | | | | | | | | | |
| 1201.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 161.783,00 | 160.756,38 | | 1.026,62 | 0,00 |
| 1202.0 | 32.000,00 | 28.222,22 | 0,00 | 28.222,22 | | . 3.777,78 | 72.000,00 | 28.222,22 | | 43.777,78 | 40.000,00 |

Pagina 2
**Parte A**

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PREVISIONI | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | |
| CODICE | DESCRIZIONE | INIZIALI | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | DEFINITIVE | PAGATE | RIMASTE DA PAGARE | TOTALI IMPEGNATI | IN + | IN - |
| | | 4 | 5 (7 - 4) | 6 (4 - 7) | 7 (4 + 5 - 6) | 8 | 9 (10 - 8) | 10 (8 + 9) | 11 (10 - 7) | 12 (7 - 10) |
| 1203.0 | Competenze fisse personale dirigente | 2.785.045,00 | 0,00 | 300.000,00 | 2.485.045,00 | 2.353.598,67 | 0,00 | 2.353.598,67 | | 131.446,33 |
| 1204.0 | Competenze accessorie personale dirigente | 3.861.216,00 | 0,00 | 280.000,00 | 3.581.216,00 | 2.066.511,53 | 1.371.323,22 | 3.437.834,75 | | 143.381,25 |
| 1205.0 | Competenze fisse personale di area | 13.318.618,00 | 550.000,00 | 0,00 | 13.868.618,00 | 13.170.823,45 | 0,00 | 13.170.823,45 | | 697.794,55 |
| 1206.0 | Competenze accessorie personale di area | 1.155.007,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1.655.007,00 | 1.134.898,79 | 519.961,19 | 1.654.859,98 | | 147,02 |
| 1207.0 | Rimborso competenze amministrazioni per personale comandato | 441.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 791.000,00 | 320.556,15 | 470.443,85 | 791.000,00 | 0,00 | |
| 1208.0 | Oneri previdenziali a carico dell'Autorità | 6.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.350.000,00 | 4.924.866,26 | 707.792,70 | 5.632.658,96 | | 717.341,04 |
| 1209.0 | Oneri fiscali a carico dell'Autorità | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 1.452.039,09 | 197.714,73 | 1.649.753,82 | | 300.246,18 |
| 1211.0 | Compenso lavoro straordinario | 288.000,00 | 146.790,00 | 0,00 | 434.790,00 | 310.157,97 | 36.640,00 | 346.797,97 | | 87.992,03 |
| 1212.0 | Indennità e rimborso spese di missioni al personale | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 67.141,54 | 12.858,46 | 80.000,00 | 0,00 | |
| 1214.0 | Premi di assicurazione, assistenza sanitaria e diverse | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 8.961,69 | 297.008,00 | 305.969,69 | | 14.030,31 |

Pagina 2
**Parte B**

| CAPITOLO | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI IN + | VARIAZIONI IN - | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN - | |
| | 13 | 14 | 15 (16 - 14) | 16 (14 + 15) | 17 (16 - 13) | 18 (13 - 16) | 19 | 20 | 21 (20 - 19) | 22 (19 - 20) | 23 (9 + 15) |
| 1203.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.485.045,00 | 2.353.598,67 | | 131.446,33 | 0,00 |
| 1204.0 | 1.864.371,90 | 1.849.725,00 | 0,00 | 1.849.725,00 | | 14.646,90 | 5.445.587,90 | 3.916.236,53 | | 1.529.351,37 | 1.371.323,22 |
| 1205.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 13.868.618,00 | 13.170.823,45 | | 697.794,55 | 0,00 |
| 1206.0 | 175.870,95 | 128.267,21 | 1.986,67 | 130.253,88 | | 45.617,07 | 1.830.877,95 | 1.263.166,00 | | 567.711,95 | 521.947,86 |
| 1207.0 | 742.414,99 | 742.414,99 | 0,00 | 742.414,99 | 0,00 | | 1.533.414,99 | 1.062.971,14 | | 470.443,85 | 470.443,85 |
| 1208.0 | 1.370.282,82 | 1.345.924,67 | 0,00 | 1.345.924,67 | | 24.358,15 | 7.720.282,82 | 6.270.790,93 | | 1.449.491,89 | 707.792,70 |
| 1209.0 | 398.269,46 | 398.269,46 | 0,00 | 398.269,46 | 0,00 | | 2.348.269,46 | 1.850.308,55 | | 497.960,91 | 197.714,73 |
| 1211.0 | 61.666,43 | 30.516,55 | 0,00 | 30.516,55 | | 31.149,88 | 496.456,43 | 340.674,52 | | 155.781,91 | 36.640,00 |
| 1212.0 | 2.012,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | | 2.000,00 | 82.012,00 | 67.153,54 | | 14.858,46 | 12.858,46 |
| 1214.0 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | | 320.450,00 | 9.411,69 | | 311.038,31 | 297.008,00 |

Pagina 3
**Parte A**

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PREVISIONI | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | |
| CODICE | DESCRIZIONE | INIZIALI | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | DEFINITIVE | PAGATE | RIMASTE DA PAGARE | TOTALI IMPEGNATI | IN + | IN - |
| | | 4 | 5 (7 - 4) | 6 (4 - 7) | 7 (4 + 5 - 6) | 8 | 9 (10 - 8) | 10 (8 + 9) | 11 (10 - 7) | 12 (7 - 10) |
| 1215.0 | Buoni pasto | 400.680,00 | 0,00 | 0,00 | 400.680,00 | 283.198,35 | 65.372,32 | 348.570,67 | | 52.109,33 |
| 1216.0 | Spese per formazione e aggiornamento professionale del personale | 73.351,00 | 0,00 | 0,00 | 73.351,00 | 9.954,76 | 1.947,82 | 11.902,58 | | 61.448,42 |
| 1217.0 | Accantonamento TFR Segretario generale | 15.000,00 | 0,00 | 8.386,70 | 6.613,30 | 6.613,30 | 0,00 | 6.613,30 | 0,00 | |
| 1218.0 | Accantonamento TFR personale a tempo determinato | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.515,05 | 2.442,52 | 3.957,57 | | 16.042,43 |
| | **Totale Categoria 2** | 31.217.917,00 | 1.588.573,00 | 588.386,70 | 32.218.103,30 | 26.271.592,98 | 3.723.504,81 | 29.995.097,79 | | 2.223.005,51 |
| **1.03** | **CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI** | | | | | | | | | |
| 1301.0 | Spese acquisto libri,periodici, riviste,giornali e raccolte legisl. e giur.-Pubblicazioni e rilegature-Spese inserz.,pubbl. e pubblicità | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 21.131,10 | 19.390,58 | 40.521,68 | | 19.478,32 |
| 1302.0 | Spese per l'acquisto e la consultazione di banche dati | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 57.326,41 | 14.769,48 | 72.095,89 | | 77.904,11 |
| 1303.0 | Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 125.683,75 | 97.744,98 | 223.428,73 | | 36.571,27 |

Pagina 3
**Parte B**

| CAPITOLO | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI IN + | VARIAZIONI IN - | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN - | RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
| | 13 | 14 | 15 (16 - 14) | 16 (14 + 15) | 17 (16 - 13) | 18 (13 - 16) | 19 | 20 | 21 (20 - 19) | 22 (19 - 20) | 23 (9 + 15) |
| 1215.0 | 62.836,78 | 62.836,78 | 0,00 | 62.836,78 | 0,00 | | 463.516,78 | 346.035,13 | | 117.481,65 | 65.372,32 |
| 1216.0 | 846,32 | 476,32 | 0,00 | 476,32 | | 370,00 | 74.197,32 | 10.431,08 | | 63.766,24 | 1.947,82 |
| 1217.0 | 16.079,84 | 16.079,84 | 0,00 | 16.079,84 | 0,00 | | 22.693,14 | 22.693,14 | 0,00 | | 0,00 |
| 1218.0 | 19.513,99 | 19.513,99 | 0,00 | 19.513,99 | 0,00 | | 39.513,99 | 21.029,04 | | 18.484,95 | 2.442,52 |
| T Categoria 2 | 4.746.615,48 | 4.622.709,03 | 1.986,67 | 4.624.695,70 | | 121.919,78 | 36.964.718,78 | 30.894.302,01 | | 6.070.416,77 | 3.725.491,48 |
| 1.03 | | | | | | | | | | | |
| 1301.0 | 1.572,65 | 1.572,65 | 0,00 | 1.572,65 | 0,00 | | 61.572,65 | 22.703,75 | | 38.868,90 | 19.390,58 |
| 1302.0 | 28.351,18 | 28.019,19 | 0,00 | 28.019,19 | | 331,99 | 178.351,18 | 85.345,60 | | 93.005,58 | 14.769,48 |
| 1303.0 | 2.783,89 | 2.783,89 | 0,00 | 2.783,89 | 0,00 | | 262.783,89 | 128.467,64 | | 134.316,25 | 97.744,98 |

Pagina 4
**Parte A**

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PREVISIONI | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | |
| CODICE | DESCRIZIONE | INIZIALI | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | DEFINITIVE | PAGATE | RIMASTE DA PAGARE | TOTALI IMPEGNATI | IN + | IN - |
| | | 4 | 5 (7 - 4) | 6 (4 - 7) | 7 (4 + 5 - 6) | 8 | 9 (10 - 8) | 10 (8 + 9) | 11 (10 - 7) | 12 (7 - 10) |
| 1304.0 | Spese di rappresentanza | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.021,72 | 0,00 | 2.021,72 | | 978,28 |
| 1305.0 | Canoni di locazione | 3.315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.315.000,00 | 3.306.720,50 | 8.279,50 | 3.315.000,00 | 0,00 | |
| 1306.0 | Spese telefoniche, telegrafiche e postali | 250.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 190.000,00 | 31.029,00 | 67.823,12 | 98.852,12 | | 91.147,88 |
| 1307.0 | Spese manutenzione ordinaria locali e impianti,macchine d'ufficio,automezzi,beni mobili e arredi-Spese pulizia locali,traslochi,facchinaggio | 560.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 765.000,00 | 521.999,32 | 212.910,56 | 734.909,88 | | 30.090,12 |
| 1308.0 | Sistema di gestione dei servizi telematici, manutenzione e assistenza prodotti SW | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 1.671.960,12 | 1.020.005,02 | 2.691.965,14 | | 108.034,86 |
| 1309.0 | Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 281,00 | 209,30 | 0,00 | 209,30 | | 71,70 |
| 1310.0 | Prestazioni di servizi resi da terzi | 5.900.000,00 | 0,00 | 738.100,00 | 5.161.900,00 | 1.860.597,65 | 1.931.656,62 | 3.792.254,27 | | 1.369.645,73 |
| 1311.0 | Spese canone energia elettrica e acqua-Spese riscaldamento e condizionamento aria-Polizze assicurative immobile-Spese smaltimento rifiuti | 600.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 590.000,00 | 365.602,22 | 154.902,87 | 520.505,09 | | 69.494,91 |

Pagina 4
**Parte B**

| CAPITOLO | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI IN + | VARIAZIONI IN - | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN - | |
| | 13 | 14 | 15 (16 - 14) | 16 (14 + 15) | 17 (16 - 13) | 18 (13 - 16) | 19 | 20 | 21 (20 - 19) | 22 (19 - 20) | 23 (9 + 15) |
| 1304.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 | 2.021,72 | | 978,28 | 0,00 |
| 1305.0 | 1.029.183,17 | 727.628,77 | 277.490,37 | 1.005.119,14 | | 24.064,03 | 4.344.183,17 | 4.034.349,27 | | 309.833,90 | 285.769,87 |
| 1306.0 | 44.219,43 | 21.876,70 | 14.000,00 | 35.876,70 | | 8.342,73 | 234.219,43 | 52.905,70 | | 181.313,73 | 81.823,12 |
| 1307.0 | 898.482,28 | 877.363,21 | 0,00 | 877.363,21 | | 21.119,07 | 1.663.482,28 | 1.399.362,53 | | 264.119,75 | 212.910,56 |
| 1308.0 | 1.649.105,51 | 982.564,55 | 593.663,35 | 1.576.227,90 | | 72.877,61 | 4.449.105,51 | 2.654.524,67 | | 1.794.580,84 | 1.613.668,37 |
| 1309.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 281,00 | 209,30 | | 71,70 | 0,00 |
| 1310.0 | 3.592.210,79 | 2.535.689,24 | 930.746,92 | 3.466.436,16 | | 125.774,63 | 8.754.110,79 | 4.396.286,89 | | 4.357.823,90 | 2.862.403,54 |
| 1311.0 | 197.035,00 | 118.472,99 | 71.004,05 | 189.477,04 | | 7.557,96 | 787.035,00 | 484.075,21 | | 302.959,79 | 225.906,92 |

Pagina 5
**Parte A**

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PREVISIONI | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | |
| CODICE | DESCRIZIONE | INIZIALI | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | DEFINITIVE | PAGATE | RIMASTE DA PAGARE | TOTALI IMPEGNATI | IN + | IN - |
| | | 4 | 5 (7 - 4) | 6 (4 - 7) | 7 (4 + 5 - 6) | 8 | 9 (10 - 8) | 10 (8 + 9) | 11 (10 - 7) | 12 (7 - 10) |
| 1312.0 | Spese minute e urgenti | 10.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 |
| 1313.0 | Spese legali e giudiziarie | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 3.193,44 | 66.806,56 | 70.000,00 | 0,00 | |
| 1314.0 | Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico - Spese per fornitura buoni carburante | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 63.237,06 | 97.372,71 | 160.609,77 | | 39.390,23 |
| 1315.0 | Onorari, compensi e rimborsi per incarichi a esperti esterni all'Autorità | 100.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| 1316.0 | Spese per il funzionamento di collegi, comitati e commissioni (compresi rimborsi spese) | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 32.957,08 | 5.709,60 | 38.666,68 | | 46.333,32 |
| 1317.0 | Vigilanza locali | 330.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 283.000,00 | 207.135,95 | 69.525,55 | 276.661,50 | | 6.338,50 |
| 1318.0 | Acquisto di vestiario e divise | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.709,13 | 2.709,13 | | 1.290,87 |

Pagina 5
**Parte B**

| CAPITOLO | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI IN + | VARIAZIONI IN - | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN - | RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
| | 13 | 14 | 15 (16 - 14) | 16 (14 + 15) | 17 (16 - 13) | 18 (13 - 16) | 19 | 20 | 21 (20 - 19) | 22 (19 - 20) | 23 (9 + 15) |
| 1312.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 | 0,00 | | 2.000,00 | 0,00 |
| 1313.0 | 1.039.143,12 | 730.336,45 | 308.806,67 | 1.039.143,12 | 0,00 | | 1.109.143,12 | 733.529,89 | | 375.613,23 | 375.613,23 |
| 1314.0 | 76.865,31 | 36.549,08 | 40.316,22 | 76.865,30 | | 0,01 | 276.865,31 | 99.786,14 | | 177.079,17 | 137.688,93 |
| 1315.0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | | 35.000,00 | 5.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 1316.0 | 9.273,63 | 9.273,63 | 0,00 | 9.273,63 | 0,00 | | 94.273,63 | 42.230,71 | | 52.042,92 | 5.709,60 |
| 1317.0 | 283.639,11 | 251.928,28 | 0,00 | 251.928,28 | | 31.710,83 | 566.639,11 | 459.064,23 | | 107.574,88 | 69.525,55 |
| 1318.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.000,00 | 0,00 | | 4.000,00 | 2.709,13 |

Pagina 6
**Parte A**

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PREVISIONI | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | |
| CODICE | DESCRIZIONE | INIZIALI | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | DEFINITIVE | PAGATE | RIMASTE DA PAGARE | TOTALI IMPEGNATI | IN + | IN - |
| | | 4 | 5 (7 - 4) | 6 (4 - 7) | 7 (4 + 5 - 6) | 8 | 9 (10 - 8) | 10 (8 + 9) | 11 (10 - 7) | 12 (7 - 10) |
| 1319.0 | Applicazione decreto legislativo n. 81/2008 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 10.675,00 | 7.015,00 | 17.690,00 | | 12.310,00 |
| | **Totale Categoria 3** | 14.727.281,00 | 205.000,00 | 933.100,00 | 13.999.181,00 | 8.281.479,62 | 3.776.621,28 | 12.058.100,90 | | 1.941.080,10 |
| 1.04 | CATEGORIA IV - SPESE DIVERSE | | | | | | | | | |
| 1401.0 | Spese per il funzionamento della Camera arbitrale | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 54.581,68 | 66.034,34 | 120.616,02 | | 9.383,98 |
| | **Totale Categoria 4** | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 54.581,68 | 66.034,34 | 120.616,02 | | 9.383,98 |
| 1.05 | CATEGORIA V - UNITA' OPERATIVA EXPO | | | | | | | | | |
| 1501.0 | Indennità accessorie personale assegnato e rimborsi ad amministrazioni ed enti | 120.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 75.000,00 | 51.734,50 | 11.065,00 | 62.799,50 | | 12.200,50 |
| 1502.0 | Contributi previdenziali e assicurativi | 40.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 23.000,00 | 13.148,43 | 1.153,50 | 14.301,93 | | 8.698,07 |
| 1503.0 | Spese di missioni e rimborsi spese al personale (viaggi, vitto e alloggio) | 130.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 4.454,34 | 0,00 | 4.454,34 | | 25.545,66 |
| 1504.0 | Perizie, analisi econ. e statistiche, consultaz. esperti-art. 6, c9, lettC, d.lgs.163/2006 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |

Pagina 6
**Parte B**

| CAPITOLO | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI IN + | VARIAZIONI IN - | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN - | |
| | 13 | 14 | 15 (16 - 14) | 16 (14 + 15) | 17 (16 - 13) | 18 (13 - 16) | 19 | 20 | 21 (20 - 19) | 22 (19 - 20) | 23 (9 + 15) |
| 1319.0 | 11.386,66 | 10.675,00 | 0,00 | 10.675,00 | | 711,66 | 41.386,66 | 21.350,00 | | 20.036,66 | 7.015,00 |
| T Categoria 3 | 8.868.251,73 | 6.339.733,63 | 2.236.027,58 | 8.575.761,21 | | 292.490,52 | 22.867.432,73 | 14.621.213,25 | | 8.246.219,48 | 6.012.648,86 |
| 1.04 | | | | | | | | | | | |
| 1401.0 | 11.291,71 | 11.291,71 | 0,00 | 11.291,71 | 0,00 | | 141.291,71 | 65.873,39 | | 75.418,32 | 66.034,34 |
| T Categoria 4 | 11.291,71 | 11.291,71 | 0,00 | 11.291,71 | 0,00 | | 141.291,71 | 65.873,39 | | 75.418,32 | 66.034,34 |
| 1.05 | | | | | | | | | | | |
| 1501.0 | 3.980,44 | 3.980,44 | 0,00 | 3.980,44 | 0,00 | | 78.980,44 | 55.714,94 | | 23.265,50 | 11.065,00 |
| 1502.0 | 1.081,20 | 1.081,20 | 0,00 | 1.081,20 | 0,00 | | 24.081,20 | 14.229,63 | | 9.851,57 | 1.153,50 |
| 1503.0 | 5.073,41 | 5.073,41 | 0,00 | 5.073,41 | 0,00 | | 35.073,41 | 9.527,75 | | 25.545,66 | 0,00 |
| 1504.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 | 0,00 | | 20.000,00 | 0,00 |

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PREVISIONI | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | |
| CODICE | DESCRIZIONE | INIZIALI | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | DEFINITIVE | PAGATE | RIMASTE DA PAGARE | TOTALI IMPEGNATI | IN + | IN - |
| | | 4 | 5 (7 - 4) | 6 (4 - 7) | 7 (4 + 5 - 6) | 8 | 9 (10 - 8) | 10 (8 + 9) | 11 (10 - 7) | 12 (7 - 10) |
| 1505.0 | Oneri vari di funzionamento | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.800,00 |
| 1506.0 | Spese telefoniche | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.200,00 |
| 1507.0 | Altri beni di consumo (cancelleria, memorie USB, portatili, CD, DVD) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| | **Totale Categoria 5** | 322.000,00 | 0,00 | 162.000,00 | 160.000,00 | 69.337,27 | 12.218,50 | 81.555,77 | | 78.444,23 |
| 1.06 | **CATEGORIA VI - PROGETTI SPERIMENTALI ED INNOVATIVI** | | | | | | | | | |
| 1601.0 | Spese elaborazione e diffusione di uniformi metodologie di valutazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1602.0 | Spese per studi, ricerche e metodologie di controllo sociale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1603.0 | Spese realizzazione e sviluppo portale trasparenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1604.0 | Spese di formazione del personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Pagina 7
**Parte B**

| CAPITOLO | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI IN + | VARIAZIONI IN - | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN - | |
| | 13 | 14 | 15 (16 - 14) | 16 (14 + 15) | 17 (16 - 13) | 18 (13 - 16) | 19 | 20 | 21 (20 - 19) | 22 (19 - 20) | 23 (9 + 15) |
| 1505.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.800,00 | 0,00 | | 4.800,00 | 0,00 |
| 1506.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.200,00 | 0,00 | | 4.200,00 | 0,00 |
| 1507.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.000,00 | 0,00 | | 3.000,00 | 0,00 |
| T Categoria 5 | 10.135,05 | 10.135,05 | 0,00 | 10.135,05 | 0,00 | | 170.135,05 | 79.472,32 | | 90.662,73 | 12.218,50 |
| 1.06 | | | | | | | | | | | |
| 1601.0 | 1.728.000,00 | 1.327.628,55 | 133.457,15 | 1.461.085,70 | | 266.914,30 | 1.728.000,00 | 1.327.628,55 | | 400.371,45 | 133.457,15 |
| 1602.0 | 1.175.140,00 | 0,00 | 391.713,33 | 391.713,33 | | 783.426,67 | 1.175.140,00 | 0,00 | | 1.175.140,00 | 391.713,33 |
| 1603.0 | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1604.0 | 400.000,00 | 0,00 | 133.333,33 | 133.333,33 | | 266.666,67 | 400.000,00 | 0,00 | | 400.000,00 | 133.333,33 |

Pagina 8
**Parte A**

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PREVISIONI | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | |
| CODICE | DESCRIZIONE | INIZIALI | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | DEFINITIVE | PAGATE | RIMASTE DA PAGARE | TOTALI IMPEGNATI | IN + | IN - |
| | | 4 | 5 (7 - 4) | 6 (4 - 7) | 7 (4 + 5 - 6) | 8 | 9 (10 - 8) | 10 (8 + 9) | 11 (10 - 7) | 12 (7 - 10) |
| 1605.0 | Spese gestione comitato consultivo e segreteria tecnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1606.0 | Organizzazione e partecipazione convegni, congressi e meeting | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1607.0 | Contributi previdenziali ed assicurativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1610.0 | Partecipazione progetto GRECO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| | **Totale Categoria 6** | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 |
| 1.07 | CATEGORIA VII - TRASFERIMENTI | | | | | | | | | |
| 1701.0 | Trasferimento ad altre Autorità | 2.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.170.000,00 | 2.170.000,00 | 0,00 | 2.170.000,00 | 0,00 | |
| 1702.0 | Trasferimento al MEF (ex art. 6, comma 21, D.L. 78/10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1703.0 | Trasferimento al MEF (ex art. 8 D.L. 95/12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1704.0 | Trasferimento al MEF (art. 1, comma 142, L. 228/12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Pagina 8
**Parte B**

| CAPITOLO | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI IN + | VARIAZIONI IN - | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN - | RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
| | 13 | 14 | 15 (16 - 14) | 16 (14 + 15) | 17 (16 - 13) | 18 (13 - 16) | 19 | 20 | 21 (20 - 19) | 22 (19 - 20) | 23 (9 + 15) |
| 1605.0 | 18.345,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 18.345,33 | 18.345,33 | 0,00 | | 18.345,33 | 0,00 |
| 1606.0 | 80.000,00 | 0,00 | 26.666,67 | 26.666,67 | | 53.333,33 | 80.000,00 | 0,00 | | 80.000,00 | 26.666,67 |
| 1607.0 | 2.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.333,33 | 2.333,33 | 0,00 | | 2.333,33 | 0,00 |
| 1610.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 | 0,00 | | 20.000,00 | 0,00 |
| T Categoria 6 | 3.598.818,66 | 1.522.628,55 | 685.170,48 | 2.207.799,03 | | 1.391.019,63 | 3.618.818,66 | 1.522.628,55 | | 2.096.190,11 | 685.170,48 |
| 1.07 | | | | | | | | | | | |
| 1701.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.170.000,00 | 2.170.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1702.0 | 427.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 427.223,00 | 427.223,00 | 0,00 | | 427.223,00 | 0,00 |
| 1703.0 | 2.399.909,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.399.909,08 | 2.399.909,08 | 0,00 | | 2.399.909,08 | 0,00 |
| 1704.0 | 129.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 129.758,00 | 129.758,00 | 0,00 | | 129.758,00 | 0,00 |

Pagina 9
**Parte A**

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PREVISIONI | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | |
| CODICE | DESCRIZIONE | INIZIALI | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | DEFINITIVE | PAGATE | RIMASTE DA PAGARE | TOTALI IMPEGNATI | IN + | IN - |
| | | 4 | 5 (7 - 4) | 6 (4 - 7) | 7 (4 + 5 - 6) | 8 | 9 (10 - 8) | 10 (8 + 9) | 11 (10 - 7) | 12 (7 - 10) |
| | **Totale Categoria 7** | 2.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.170.000,00 | 2.170.000,00 | 0,00 | 2.170.000,00 | 0,00 | |
| 1.08 | CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI | | | | | | | | | |
| 1801.0 | Fondo di riserva | 1.400.000,00 | 0,00 | 205.555,15 | 1.194.444,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.194.444,85 |
| 1802.0 | Rimborsi a terzi per somme non dovute | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 159.493,64 | 90.506,36 | 250.000,00 | 0,00 | |
| | **Totale Categoria 8** | 1.650.000,00 | 0,00 | 205.555,15 | 1.444.444,85 | 159.493,64 | 90.506,36 | 250.000,00 | | 1.194.444,85 |
| | **Totale Titolo 1** | 51.352.598,00 | 1.827.573,00 | 1.889.041,85 | 51.291.129,15 | 37.846.917,93 | 7.704.548,26 | 45.551.466,19 | | 5.739.662,96 |
| 2 | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | |
| 2.01 | CATEGORIA I - BENI MOBILI E IMMOBILI | | | | | | | | | |
| 2101.0 | Spese per l'acquisto di beni mobili, immobili e autovetture | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.027,19 | 161,04 | 1.188,23 | | 18.811,77 |
| 2102.0 | Spese per l'acquisto di materiale informatico (software e hardware) e per le telecomunicazioni - Sviluppo applicazioni | 5.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450.000,00 | 481.730,57 | 1.947.448,22 | 2.429.178,79 | | 3.020.821,21 |

Pagina 9
**Parte B**

| CAPITOLO | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI IN + | VARIAZIONI IN - | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN - | RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
| | 13 | 14 | 15 (16 - 14) | 16 (14 + 15) | 17 (16 - 13) | 18 (13 - 16) | 19 | 20 | 21 (20 - 19) | 22 (19 - 20) | 23 (9 + 15) |
| T Categoria 7 | 2.956.890,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.956.890,08 | 5.126.890,08 | 2.170.000,00 | | 2.956.890,08 | 0,00 |
| 1.08 | | | | | | | | | | | |
| 1801.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.194.444,85 | 0,00 | | 1.194.444,85 | 0,00 |
| 1802.0 | 80.000,00 | 79.998,75 | 0,00 | 79.998,75 | | 1,25 | 330.000,00 | 239.492,39 | | 90.507,61 | 90.506,36 |
| T Categoria 8 | 80.000,00 | 79.998,75 | 0,00 | 79.998,75 | | 1,25 | 1.524.444,85 | 239.492,39 | | 1.284.952,46 | 90.506,36 |
| T Titolo 1 | 20.281.019,04 | 12.591.471,49 | 2.923.184,73 | 15.514.656,22 | | 4.766.362,82 | 71.572.148,19 | 50.438.389,42 | | 21.133.758,77 | 10.627.732,99 |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 2.01 | | | | | | | | | | | |
| 2101.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 | 1.027,19 | | 18.972,81 | 161,04 |
| 2102.0 | 3.576.733,79 | 2.101.398,54 | 477.479,54 | 2.578.878,08 | | 997.855,71 | 9.026.733,79 | 2.583.129,11 | | 6.443.604,68 | 2.424.927,76 |

Pagina 10
**Parte A**

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PREVISIONI | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | |
| CODICE | DESCRIZIONE | INIZIALI | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | DEFINITIVE | PAGATE | RIMASTE DA PAGARE | TOTALI IMPEGNATI | IN + | IN - |
| | | 4 | 5 (7 - 4) | 6 (4 - 7) | 7 (4 + 5 - 6) | 8 | 9 (10 - 8) | 10 (8 + 9) | 11 (10 - 7) | 12 (7 - 10) |
| 2103.0 | Biblioteca | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| 2104.0 | Spese per l'acquisto e l'installazione di impianti, attrezzature e spese per l'adattamento dei locali | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 1.353,83 | 0,00 | 1.353,83 | | 108.646,17 |
| | **Totale Categoria 1** | 5.610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610.000,00 | 484.111,59 | 1.947.609,26 | 2.431.720,85 | | 3.178.279,15 |
| | **Totale Titolo 2** | 5.610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610.000,00 | 484.111,59 | 1.947.609,26 | 2.431.720,85 | | 3.178.279,15 |
| 3 | **TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO E CONTI D'ORDINE** | | | | | | | | | |
| 3.01 | **CATEGORIA I - PARTITTE DI GIRO** | | | | | | | | | |
| 3101.0 | Pagamenti ai Collegi arbitrali | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 27.241,38 | 487.247,04 | 514.488,42 | | 485.511,58 |
| 3102.0 | Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 42.275,22 | 0,00 | 42.275,22 | | 57.724,78 |
| 3103.0 | Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 261.190,33 | 24.243,44 | 285.433,77 | | 94.566,23 |

Pagina 10
**Parte B**

| CAPITOLO | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI IN + | VARIAZIONI IN - | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN - | RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
| | 13 | 14 | 15 (16 - 14) | 16 (14 + 15) | 17 (16 - 13) | 18 (13 - 16) | 19 | 20 | 21 (20 - 19) | 22 (19 - 20) | 23 (9 + 15) |
| 2103.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.000,00 | 0,00 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 2104.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 110.000,00 | 1.353,83 | | 108.646,17 | 0,00 |
| T Categoria 1 | 3.576.733,79 | 2.101.398,54 | 477.479,54 | 2.578.878,08 | | 997.855,71 | 9.186.733,79 | 2.585.510,13 | | 6.601.223,66 | 2.425.088,80 |
| T Titolo 2 | 3.576.733,79 | 2.101.398,54 | 477.479,54 | 2.578.878,08 | | 997.855,71 | 9.186.733,79 | 2.585.510,13 | | 6.601.223,66 | 2.425.088,80 |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 3.01 | | | | | | | | | | | |
| 3101.0 | 1.474.383,61 | 592.843,02 | 881.540,59 | 1.474.383,61 | 0,00 | | 2.474.383,61 | 620.084,40 | | 1.854.299,21 | 1.368.787,63 |
| 3102.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100.000,00 | 42.275,22 | | 57.724,78 | 0,00 |
| 3103.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 380.000,00 | 261.190,33 | | 118.809,67 | 24.243,44 |

Pagina 11
**Parte A**

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PREVISIONI | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | |
| CODICE | DESCRIZIONE | INIZIALI | VARIAZIONI IN AUMENTO | VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | DEFINITIVE | PAGATE | RIMASTE DA PAGARE | TOTALI IMPEGNATI | IN + | IN - |
| | | 4 | 5 (7 - 4) | 6 (4 - 7) | 7 (4 + 5 - 6) | 8 | 9 (10 - 8) | 10 (8 + 9) | 11 (10 - 7) | 12 (7 - 10) |
| 3104.0 | Ritenute previdenziali, assistenziali, erariali e varie sugli emolumenti al personale | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 8.300.930,20 | 942.342,17 | 9.243.272,37 | | 1.256.727,63 |
| 3105.0 | Ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 111.123,55 | 1.855,56 | 112.979,11 | | 187.020,89 |
| 3106.0 | Giroconto da contabilità speciale | 19.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.300.000,00 | 18.521.086,01 | 0,00 | 18.521.086,01 | | 778.913,99 |
| 3107.0 | Anticipazione contributo annuale partecipazione GRECO | 0,00 | 280.724,78 | 0,00 | 280.724,78 | 280.724,78 | 0,00 | 280.724,78 | 0,00 | |
| | **Totale Categoria 1** | 31.580.000,00 | 280.724,78 | 0,00 | 31.860.724,78 | 27.544.571,47 | 1.455.688,21 | 29.000.259,68 | | 2.860.465,10 |
| | **Totale Titolo 3** | 31.580.000,00 | 280.724,78 | 0,00 | 31.860.724,78 | 27.544.571,47 | 1.455.688,21 | 29.000.259,68 | | 2.860.465,10 |

Pagina 11
**Parte B**

| CAPITOLO | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI IN + | VARIAZIONI IN - | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN - | RESIDUI PASSIV AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
| | 13 | 14 | 15 (16 - 14) | 16 (14 + 15) | 17 (16 - 13) | 18 (13 - 16) | 19 | 20 | 21 (20 - 19) | 22 (19 - 20) | 23 (9 + 15) |
| 3104.0 | 1.067.276,21 | 1.067.276,21 | 0,00 | 1.067.276,21 | 0,00 | | 11.567.276,21 | 9.368.206,41 | | 2.199.069,80 | 942.342,17 |
| 3105.0 | 18.772,22 | 18.772,22 | 0,00 | 18.772,22 | 0,00 | | 318.772,22 | 129.895,77 | | 188.876,45 | 1.855,56 |
| 3106.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 19.300.000,00 | 18.521.086,01 | | 778.913,99 | 0,00 |
| 3107.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 280.724,78 | 280.724,78 | 0,00 | | 0,00 |
| T Categoria 1 | 2.560.432,04 | 1.678.891,45 | 881.540,59 | 2.560.432,04 | 0,00 | | 34.421.156,82 | 29.223.462,92 | | 5.197.693,90 | 2.337.228,80 |
| T Titolo 3 | 2.560.432,04 | 1.678.891,45 | 881.540,59 | 2.560.432,04 | 0,00 | | 34.421.156,82 | 29.223.462,92 | | 5.197.693,90 | 2.337.228,80 |

Pagina 12
**Parte A**

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PREVISIONI | | | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | |
| | | | VARIAZIONI | | | | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | INIZIALI | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | DEFINITIVE | PAGATE | RIMASTE DA PAGARE | TOTALI IMPEGNATI | IN + | IN - |
| | | 4 | 5 (7 - 4) | 6 (4 - 7) | 7 (4 + 5 - 6) | 8 | 9 (10 - 8) | 10 (8 + 9) | 11 (10 - 7) | 12 (7 - 10) |
| | **RIEPILOGO SPESE** | | | | | | | | | |
| | **Totale Titolo 1** | 51.352.598,00 | 1.827.573,00 | 1.889.041,85 | 51.291.129,15 | 37.846.917,93 | 7.704.548,26 | 45.551.466,19 | | 5.739.662,96 |
| | **Totale Titolo 2** | 5.610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610.000,00 | 484.111,59 | 1.947.609,26 | 2.431.720,85 | | 3.178.279,15 |
| | **Totale Titolo 3** | 31.580.000,00 | 280.724,78 | 0,00 | 31.860.724,78 | 27.544.571,47 | 1.455.688,21 | 29.000.259,68 | | 2.860.465,10 |
| | **TOTALE TITOLI SPESE** | 88.542.598,00 | 2.108.297,78 | 1.889.041,85 | 88.761.853,93 | 65.875.600,99 | 11.107.845,73 | 76.983.446,72 | 0,00 | 11.778.407,21 |
| | **DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | **TOTALE SPESE** | 88.542.598,00 | 2.108.297,78 | 1.889.041,85 | 88.761.853,93 | 65.875.600,99 | 11.107.845,73 | 76.983.446,72 | 0,00 | 11.778.407,21 |

Pagina 12
**Parte B**

| CAPITOLO | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | PAGATI | RIMASTI DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI | | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | | RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
| | | | | | IN + | IN - | | | IN + | IN - | |
| | 13 | 14 | 15 (16 - 14) | 16 (14 + 15) | 17 (16 - 13) | 18 (13 - 16) | 19 | 20 | 21 (20 - 19) | 22 (19 - 20) | 23 (9 + 15) |
| C | 20.281.019,04 | 12.591.471,49 | 2.923.184,73 | 15.514.656,22 | | 4.766.362,82 | 71.572.148,19 | 50.438.389,42 | | 21.133.758,77 | 10.627.732,99 |
| C | 3.576.733,79 | 2.101.398,54 | 477.479,54 | 2.578.878,08 | | 997.855,71 | 9.186.733,79 | 2.585.510,13 | | 6.601.223,66 | 2.425.088,80 |
| C | 2.560.432,04 | 1.678.891,45 | 881.540,59 | 2.560.432,04 | 0,00 | | 34.421.156,82 | 29.223.462,92 | | 5.197.693,90 | 2.337.228,80 |
| C | 26.418.184,87 | 16.371.761,48 | 4.282.204,86 | 20.653.966,34 | | 5.764.218,53 | 115.180.038,80 | 82.247.362,47 | | 32.932.676,33 | 15.390.050,59 |

# SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | GESTIONE | | |
|---|---|---|---|
| | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO | ════ | ════ | 71.489.853,23 |
| RISCOSSIONI | 7.688.945,38 | 85.921.338,85 | 93.610.284,23 |
| PAGAMENTI | 16.371.761,48 | 65.875.600,99 | 82.247.362,47 |
| FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE | | | 82.852.774,99 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | | | 0,00 |
| DIFFERENZA | | | 82.852.774,99 |
| RESIDUI ATTIVI | 995.507,97 | 11.910.684,40 | 12.906.192,37 |
| RESIDUI PASSIVI | 4.282.204,86 | 11.107.845,73 | 15.390.050,59 |
| DIFFERENZA | | | -2.483.858,22 |
| AVANZO (+) o DISAVANZO (-) | | | 80.368.916,77 |
| Risultato di amministrazione - Fondi vincolati | | | 3.100.000,00 |
| - Fondi per finanziamento spese in conto capitale | | | 0,00 |
| - Fondi di ammortamento | | | 0,00 |
| - Fondi non vincolati | | | 0,00 |

16A03816

## COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 4 maggio 2016.

**Istituzione dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) e adozione del regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.** (Delibera n. 19602).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

Visto l'art. 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e successive modificazioni, recante «Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'art. 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262»;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali»;

Visto il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante la «Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo» ed, in particolare, il titolo II-*bis*, recante «Risoluzione extragiudiziale delle controversie», introdotto dall'art. 1 del sopra richiamato decreto legislativo n. 130 del 2015;

Visto l'art. 2, comma 5-*bis* del decreto legislativo n. 179 del 2007, introdotto dall'art. 1-*bis* del citato decreto legislativo n. 130 del 2015, secondo cui «I soggetti nei cui confronti la CONSOB esercita la propria attività di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 5-*ter*, devono aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'art. 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

Visto l'art. 2, comma 5-*ter* del richiamato decreto legislativo n. 179 del 2007, introdotto dall'art. 1-*bis* del citato decreto legislativo n. 130 del 2015, secondo cui «La CONSOB determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo II-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 5-*bis* nonché i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati.»;

Visto il regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR dei consumatori);

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», ed in particolare, l'art. 1, commi 41, 44, 45, 46 e 47;

Visto il richiamato comma 47 dell'art. 1 della citata legge n. 208 del 2015, in base al quale «Gli articoli 2, commi da 1 a 5, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, sono abrogati dalla data in cui diviene operativo l'organo decidente di cui al comma 5-*ter* dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 179 del 2007. Il regolamento della CONSOB indicato al citato comma 5-*ter* dell'art. 2 del decreto legislativo n. 179 del 2007 prevede, altresì, le disposizioni transitorie per la definizione delle procedure di conciliazione che risultano avviate e non ancora concluse alla data in cui diviene operativo l'organo decidente di cui al primo periodo.»;

Vista la delibera n. 18275 del 18 luglio 2012, con la quale è stato adottato il regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure;

Considerate le osservazioni ricevute nella consultazione pubblica effettuata ai fini della predisposizione della presente normativa;

Delibera:

### Art. 1.

*Istituzione presso la Consob dell'Arbitro per le controversie finanziarie e adozione del regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5-*bis *e 5-*ter*, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179*

1. È istituito presso la Consob l'arbitro per le controversie finanziarie (ACF).

2. È adottato il regolamento di attuazione dell'art. 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente l'Arbitro per le controversie finanziarie, con il quale sono stabiliti i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie presso l'Arbitro e individuati i criteri di composizione del relativo organo decidente. Il regolamento consta di 19 articoli.

### Art. 2.

*Disposizioni attuative e transitorie*

1. La Consob adotta, con successive delibere, disposizioni di attuazione del regolamento, disciplinanti l'organizzazione e il funzionamento dell'Arbitro per le controversie finanziarie, e ne determina la data di avvio dell'operatività.

2. Le procedure di conciliazione e di arbitrato iniziate innanzi alla Camera di conciliazione e di arbitrato istituita presso la Consob ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e non ancora concluse alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, continuano a svolgersi secondo le disposizioni del regolamento adottato con delibera n. 18275 del 18 luglio 2012.

3. La Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob resta in carica per l'amministrazione delle procedure indicate al comma 2, fino alla loro conclusione.

4. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria aderiscono all'Arbitro dalla data di avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari, stabilita dalla Consob ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 3.

*Disposizioni finali*

1. La presente delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 2, a decorrere dalla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro sono abrogate la delibera n. 18275 del 18 luglio 2012 e le relative disposizioni di applicazione e attuazione.

Roma, 4 maggio 2016

*Il Presidente:* VEGAS

---

ALLEGATO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMI 5-*BIS* E 5-*TER*, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 OTTOBRE 2007, N. 179, CONCERNENTE L'ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE (ACF)

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Fonti normative*

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 2, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e successive modificazioni.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

*a)* «testo unico della finanza» (o anche «TUF»), il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

*b)* «codice del consumo», il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;

*c)* «Regolamento (UE) n. 524/2013», il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR dei consumatori);

*d)* «Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)» o «Arbitro», il sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie disciplinato dal presente regolamento composto dall'organo decidente e dalla segreteria tecnica;

*e)* «organo decidente» o «collegio», l'organo che decide in merito alle controversie sottoposte all'Arbitro;

*f)* «segreteria tecnica» o «segreteria», l'unità organizzativa della Consob che svolge l'attività di supporto dell'Arbitro;

*g)* «investitori», gli investitori, diversi dalle controparti qualificate di cui all'art. 6, comma 2-*quater*, lettera *d)*, e dai clienti professionali di cui ai successivi commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del TUF;

*h)* «intermediari»:

i soggetti abilitati di cui all'art. 1, comma 1, lettera *r)*, del TUF, anche con riguardo all'attività svolta per loro conto da parte di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'art. 31 del TUF;

la società Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta - autorizzata ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, anche con riguardo all'attività svolta per suo conto da parte di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-*bis* e 18-*ter* del TUF;

i gestori di portali per la raccolta di capitali per start-up innovative e PMI innovative di cui all'art. 50-*quinquies* del TUF;

le imprese di assicurazione limitatamente all'offerta in sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, lettera w-*bis*), del TUF dalle stesse emessi;

*i)* «controversia transfrontaliera», una controversia nell'ambito della quale l'investitore risiede in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stabilito l'intermediario;

*l)* «discipline economiche e giuridiche», le materie indicate nell'Allegato «A» al decreto 4 ottobre 2000 del Ministero dell'università, istruzione e ricerca (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 2000 n. 249 - supplemento ordinario n. 175), e successive modifiche, contraddistinte dal codice del settore scientifico-disciplinare recante prefisso «*IUS*» o «SECSP».

Art. 3.

*Adesione degli intermediari all'Arbitro*

1. Gli intermediari aderiscono all'Arbitro. L'adesione è comunicata per iscritto alla Consob entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento dalle associazioni di categoria degli intermediari, limitatamente ai soggetti ad esse partecipanti.

2. Gli intermediari che non partecipano alle associazioni di cui al comma 1 comunicano l'adesione direttamente all'Arbitro nello stesso termine di cui al medesimo comma 1, indicando l'associazione di categoria a cui fanno riferimento per la designazione dei membri del collegio ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera *a)*.

3. Gli intermediari di nuova costituzione e quelli che, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, intendono svolgere in Italia la propria attività, comunicano l'adesione all'Arbitro, anche attraverso le associazioni di categoria, prima di iniziare l'attività.

4. Gli intermediari:

*a)* forniscono agli investitori, anche attraverso la documentazione contrattuale e il proprio sito web, informazioni circa le funzioni dell'Arbitro, precisando che il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;

*b)* assicurano che i reclami ricevuti vengano valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'Arbitro e che, in caso di mancato accoglimento, anche parziale, di tali reclami, all'investitore vengano fornite adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso all'Arbitro;

*c)* rendono disponibile sulla pagina iniziale del proprio sito web il collegamento ipertestuale al sito web dell'Arbitro.

Art. 4.

*Ambito di operatività dell'Arbitro*

1. L'Arbitro conosce delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.

2. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila.

3. Sono esclusi dalla cognizione dell'Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui al comma 1 e quelli che non hanno natura patrimoniale.

4. L'Arbitro promuove forme di collaborazione con gli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, anche al fine di risolvere questioni relative alla delimitazione delle reciproche competenze.

*Capo II*

STRUTTURA DELL'ARBITRO

Art. 5.

*Composizione del collegio*

1. Il collegio è composto da un Presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza, di indiscussa indipendenza e onorabilità, nominati dalla Consob.

2. Non possono essere nominati componenti coloro che, negli ultimi due anni, presso gli intermediari e le loro associazioni o presso le associazioni dei consumatori, hanno ricoperto cariche sociali o hanno svolto attività di lavoro subordinato o comunque operato sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale.

3. Il Presidente dura in carica cinque anni e gli altri membri tre anni e possono essere confermati una sola volta.

4. La Consob nomina direttamente il Presidente e due membri del collegio, mentre la nomina dei restanti due membri avviene:

*a)* per un membro, a seguito della designazione congiunta delle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale;

*b)* per un membro, a seguito della designazione del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

5. La designazione è comunicata entro sessanta giorni dalla ricezione di un atto di invito trasmesso dalla Consob. In caso di inerzia, protrattasi anche a seguito di atto di sollecito, la Consob provvede direttamente alla nomina di un membro provvisorio che rimane in carica sino alla nomina del soggetto designato ai sensi del comma 4.

6. Nei modi indicati al comma 4, sono nominati uno o più membri supplenti che possono essere chiamati a sostituire i membri effettivi in caso di assenza, impedimento o conflitto di interessi, ovvero in ogni altro caso in cui se ne ravvisi la necessità.

7. Nei casi di sostituzione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal membro effettivo nominato direttamente dalla Consob con maggiore anzianità nel collegio, o in caso di pari anzianità, da quello anagraficamente più anziano.

8. I componenti del collegio sono revocabili solo per giusta causa con provvedimento motivato della Consob, sentiti gli interessati.

Art. 6.

*Requisiti di professionalità e di onorabilità*

1. I componenti del collegio sono individuati tra le seguenti categorie, nei termini consentiti dai rispettivi ordinamenti:

*a)* avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori; dottori commercialisti iscritti nella Sezione *A)* dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno dodici anni;

*b)* notai con almeno sei anni di anzianità di servizio; magistrati ordinari, in servizio da almeno dodici anni o in quiescenza; magistrati amministrativi e contabili con almeno sei anni di anzianità di servizio o in quiescenza;

*c)* professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche in servizio o in quiescenza; dirigenti dello Stato o di Autorità indipendenti con almeno venti anni di anzianità di servizio laureati in discipline giuridiche o economiche, in servizio o in quiescenza.

2. Non possono essere nominati componenti del collegio i dipendenti in servizio della Consob che nei precedenti due anni sono stati preposti o assegnati a unità organizzative con funzioni di vigilanza ovvero sanzionatorie nelle materie di competenza dell'Arbitro. Ove sia nominato componente un dipendente della Consob, questi opera con piena autonomia funzionale.

3. Ai fini della nomina i componenti del collegio non devono, salvi gli effetti della riabilitazione:

*a)* trovarsi in condizione di interdizione, inabilitazione ovvero aver subìto una condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

*b)* essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

*c)* essere stati condannati con sentenza irrevocabile:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, di valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

*d)* essere stati condannati a una delle pene indicate alla lettera *c)* con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato.

3. La originaria inesistenza o la sopravvenuta perdita dei requisiti indicati nel presente articolo importa la decadenza dalla carica. La decadenza è pronunziata dalla Consob, sentiti gli interessati, entro sessanta giorni dalla conoscenza della mancanza o della sopravvenuta perdita dei requisiti.

Art. 7.

*Funzionamento del collegio ed obblighi dei componenti*

1. I componenti dell'organo decidente assolvono alle proprie funzioni decisorie con imparzialità e indipendenza di giudizio, osservano le disposizioni del codice deontologico deliberato dalla Consob, dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico.

2. Ai fini del rispetto dei principi di cui al comma 1 e all'art. 141-*bis*, comma 5, del codice del consumo, i componenti del collegio verificano, una volta investiti di una specifica controversia, l'inesistenza di:

*a)* rapporti con le parti o con i loro rappresentanti, tali da incidere sulla loro imparzialità e indipendenza;

*b)* personali interessi, diretti o indiretti, relativi all'oggetto della controversia.

3. I membri del collegio comunicano senza indugio al Presidente e alla segreteria tecnica tutte le circostanze, anche sopravvenute nel corso del procedimento, idonee a incidere sulla loro indipendenza o imparzialità, ai fini della loro sostituzione con i membri supplenti.

4. I componenti del collegio mantengono il segreto su tutti i dati e le informazioni in ogni modo acquisite in ragione dello svolgimento delle proprie funzioni.

5. Le deliberazioni con cui sono decise le controversie sono adottate collegialmente, con la presenza di tutti i componenti, eventualmente sostituiti dai supplenti, a maggioranza dei voti espressi da tutti i componenti.

6. La Consob determina il compenso spettante ai componenti dell'organo decidente.

Art. 8.

*Attribuzioni del Presidente*

1. Il Presidente:

*a)* dichiara:

la irricevibilità e la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 11, comma 3;

l'interruzione e l'estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 13;

*b)* coordina e regola l'attività del collegio individuando, per ciascun ricorso, un relatore;

*c)* comunica alla Consob tutte le circostanze che potrebbero determinare la revoca o la decadenza dei membri del collegio;

*d)* esercita funzioni di indirizzo sulla segreteria tecnica;

*e)* cura i rapporti con la Consob, con le istituzioni nonché con altri organismi preposti alla risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Art. 9.

*Segreteria tecnica*

1. La segreteria tecnica:

*a)* fornisce assistenza al Presidente e al collegio nello svolgimento delle attività di competenza;

*b)* cura gli adempimenti necessari per la costituzione e il funzionamento del collegio e per l'ordinato e corretto svolgimento dei procedimenti;

*c)* effettua le comunicazioni previste dal Regolamento (UE) n. 524/2013;

*d)* definisce i contenuti del sito web dell'Arbitro nel rispetto delle previsioni dell'art. 141-*quater*, comma 1, del codice del consumo e ne cura l'aggiornamento;

*e)* cura le attività connesse alla redazione della relazione annuale sull'attività dell'Arbitro, nel rispetto delle previsioni dell'art. 141-*quater*, comma 2, del codice del consumo;

*f)* espleta tutti gli altri compiti previsti dal presente regolamento.

*Capo III*

PROCEDURA

Art. 10.

*Condizioni di ricevibilità*

1. Il ricorso all'Arbitro può essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore.

2. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:

*a)* non sono pendenti, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;

*b)* è stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni.

3. Il ricorso all'Arbitro deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, entro un anno da tale data.

Art. 11.

*Avvio e svolgimento del procedimento*

1. Il ricorso è predisposto e trasmesso all'Arbitro secondo le modalità da quest'ultimo rese note attraverso il proprio sito web ed è corredato della documentazione attestante la condizione di ricevibilità di cui all'art. 10, comma 2, lettera *b)*.

2. La segreteria tecnica, entro sette giorni dalla ricezione, valutata la ricevibilità e la ammissibilità del ricorso, lo trasmette all'intermediario.

3. Ove necessario ai fini della valutazione di cui al comma 2, la segreteria tecnica invita il ricorrente, entro un termine non superiore a sette giorni, a eventuali integrazioni o chiarimenti. Decorso inutilmente il termine assegnato, e nei casi in cui ritiene il ricorso irricevibile o inammissibile, la segreteria tecnica trasmette il ricorso al Presidente, con una relazione contenente una sintetica descrizione delle relative ragioni. Il Presidente, se non dichiara la inammissibilità o irricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 12, rimette gli atti alla segreteria tecnica per tutti i successivi adempimenti.

4. L'intermediario, nei trenta giorni successivi alla ricezione del ricorso, trasmette all'Arbitro, anche per il tramite di una associazione di categoria ovvero di procuratore e con le modalità rese note sul sito web dell'Arbitro, le proprie deduzioni, corredate di tutta la documentazione afferente al rapporto controverso.

5. Il ricorrente può presentare deduzioni integrative, in risposta alle deduzioni dell'intermediario, entro quindici giorni dal ricevimento delle medesime.

6. L'intermediario, nei quindici giorni successivi, può replicare alla deduzioni integrative del ricorrente.

7. La segreteria tecnica, espletati gli adempimenti preliminari previsti dai commi 2 e 3, cura la formazione del fascicolo, completo degli eventuali atti indicati ai commi 5 e 6, comunica alle parti la data in cui si è completato il fascicolo e redige una relazione per il collegio sui fatti oggetto della controversia. Il fascicolo, contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti nonché le comunicazioni dell'Arbitro, è reso disponibile alle parti medesime attraverso il sito web dell'Arbitro.

8. Il collegio, ove lo ritenga opportuno, può chiedere, attraverso la segreteria tecnica, che le parti forniscano ulteriori elementi informativi entro un termine perentorio non inferiore a sette giorni.

9. In ogni caso il collegio, quando rileva una causa di nullità contrattuale, invita le parti ai sensi del comma 8 a fornire le proprie osservazioni anche al fine di verificare se, nei casi di nullità che può essere fatta valere solo dall'investitore, questi intenda effettivamente valersene.

Art. 12.

*Irricevibilità e inammissibilità del ricorso*

1. Il ricorso è irricevibile quando non sono osservate le condizioni previste dall'art. 10.

2. Il ricorso è inammissibile quando:

*a)* non contiene la determinazione della cosa oggetto della domanda e la esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;

*b)* la controversia non rientra nell'ambito di operatività dell'Arbitro, come definito dall'art. 4.

3. Salvo che non vi provveda il Presidente, ai sensi dell'art. 11, comma 3, la irricevibilità e la inammissibilità del ricorso sono dichiarate dal collegio.

Art. 13.

*Interruzione ed estinzione del procedimento*

1. Il procedimento è interrotto quando, sui medesimi fatti oggetto del ricorso, vengono avviate, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore abbia aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale.

2. Se la procedura di risoluzione extragiudiziale non definisce la controversia, il procedimento può essere riassunto dal ricorrente entro dodici mesi dalla dichiarazione di interruzione.

3. Il procedimento si estingue quando:

*a)* sui medesimi fatti oggetto del ricorso vengono avviati procedimenti arbitrali ovvero procedimenti giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di improcedibilità e l'adozione del provvedimento previsto dall'art. 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

*b)* il ricorrente rinuncia al ricorso con atto espresso.

4. L'interruzione e l'estinzione del procedimento sono dichiarate dal Presidente.

Art. 14.

*Termini per la conclusione del procedimento*

1. Il collegio pronuncia la decisione nel termine di novanta giorni dal completamento del fascicolo ai sensi dell'art. 11, comma 7.

2. Il termine può essere prorogato dal collegio prima della sua scadenza, previa comunicazione alle parti, per un periodo non superiore a novanta giorni, quando lo richieda la particolare complessità o novità delle questioni trattate.

3. Il termine è in ogni caso prorogato, prima della sua scadenza e per un periodo non superiore a novanta giorni, quando ne fanno richiesta entrambe le parti, anche al fine di tentare la conciliazione della controversia.

4. I commi che precedono si applicano anche agli atti con cui il Presidente dichiara l'interruzione e l'estinzione del procedimento.

5. Il Presidente dichiara la irricevibilità e la inammissibilità del ricorso nel termine di ventuno giorni dalla presentazione del ricorso ovvero dalla scadenza del termine concesso al ricorrente ai sensi dell'art. 11, comma 3.

Art. 15.

*Decisione*

1. Il collegio definisce il procedimento con pronuncia motivata, adottata applicando le norme giuridiche che disciplinano la materia e tenendo conto degli atti di carattere generale emanati dalla Consob e dall'AESFEM, delle linee guida delle associazioni di categoria validate dalla Consob, dei codici di condotta delle associazioni di categoria ai quali l'intermediario aderisce.

2. Il collegio accoglie la domanda quando, sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti, ne ritiene sussistenti i fatti costitutivi, tenuto conto che spetta all'intermediario la prova di avere assolto agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti degli investitori.

3. La decisione di accoglimento, totale o parziale, del ricorso contiene l'indicazione del termine entro il quale l'intermediario deve provvedere alla sua esecuzione. In caso di mancata indicazione del termine l'intermediario si conforma alla decisione entro trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Art. 16.

*Esecuzione della decisione*

1. L'intermediario comunica all'Arbitro gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, entro il termine previsto all'art. 15, comma 3.

2. Quando vi è il sospetto, anche a seguito delle informazioni ricevute ai sensi del comma 1, che l'intermediario non abbia eseguito la decisione, la segreteria invita le parti a fornire chiarimenti nel termine di trenta giorni, chiedendo anche notizie sull'eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto i fatti posti a base del ricorso. La segreteria, sulla base delle informazioni e dei documenti acquisiti, redige una apposita relazione per il collegio.

3. La mancata esecuzione, anche parziale, della decisione da parte dell'intermediario, ove accertata dal collegio, è resa nota mediante pubblicazione sul sito web dell'Arbitro e, a cura e spese dell'intermediario inadempiente, su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, e sulla pagina iniziale del sito web dell'intermediario per una durata di sei mesi. A margine della pubblicazione viene altresì indicato, sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del comma 2, l'eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale.

4. L'intermediario può in ogni momento chiedere alla segreteria tecnica che l'Arbitro pubblichi sul proprio sito web informazioni circa l'avvio di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto i fatti posti a base del ricorso o sul suo esito.

Art. 17.

*Correzione della decisione*

1. Ciascuna parte, entro trenta giorni dalla ricezione della decisione, può chiederne la correzione per errori materiali. Dell'istanza di correzione viene data comunicazione all'altra parte dalla segreteria tecnica.

2. La presentazione dell'istanza interrompe il termine per l'adempimento dell'intermediario.

3. L'istanza è in via preliminare valutata dal Presidente o, su delega di questo, dal membro del collegio che ha svolto la funzione di relatore con riguardo alla controversia oggetto dell'istanza. Se dall'esame preliminare emerge la manifesta insussistenza dei motivi di correzione, l'istanza è dichiarata inammissibile dal Presidente e la relativa decisione è comunicata alle parti entro venti giorni dalla ricezione dell'istanza. Dalla ricezione della decisione decorre il nuovo termine per l'adempimento dell'intermediario.

4. Fuori del caso previsto dal comma 3, il collegio decide con provvedimento comunicato alle parti entro quarantacinque giorni dalla ricezione dell'istanza di correzione. Si applica il comma 3, ultimo periodo.

Art. 18.

*Spese del procedimento*

1. L'accesso al procedimento è gratuito per il ricorrente. Le spese per l'avvio del procedimento sono poste a carico del fondo di cui all'art. 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e successive modificazioni, nei limiti di capienza del medesimo. Nel caso di temporanea incapienza del predetto fondo, la Consob provvede alla copertura delle spese di cui al comma 1 con le risorse di cui all'art. 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

2. Le spese indicate al comma 1 ammontano a:

*a)* euro cinquanta per le controversie in cui l'importo richiesto non superi euro cinquantamila;

*b)* euro cento per le controversie in cui l'importo richiesto sia superiore a euro cinquantamila e fino a euro centomila;

*c)* euro duecento per le controversie in cui l'importo richiesto sia superiore a euro centomila.

3. Ove il collegio accolga in tutto o in parte il ricorso, l'intermediario è tenuto a versare la somma di:

*a)* euro quattrocento per le controversie in cui non sia riconosciuto alcun importo ovvero l'importo riconosciuto al ricorrente non superi euro cinquantamila;

*b)* euro cinquecento per le controversie in cui l'importo riconosciuto al ricorrente sia superiore a euro cinquantamila e fino a euro centomila;

*c)* euro seicento per le controversie in cui l'importo riconosciuto al ricorrente sia superiore a euro centomila.

*Capo IV*

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

*Disposizioni finali*

1. Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno.

2. L'Arbitro, entro il 31 marzo di ciascun anno, pubblica una relazione annuale concernente la propria attività nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 141-*quater*, comma 2, del codice del consumo.

3. Con successive delibere la Consob detta disposizioni organizzative e di funzionamento dell'Arbitro.

**16A03792**

---

DELIBERA 11 maggio 2016.

**Determinazione per l'anno 2016 dei soggetti, della misura e delle modalità di versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.** (Delibera n. 19607).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l'art. 32-*ter* inserito con decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 174;

Visto l'art. 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, recante «Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'art. 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262»;

Visto in particolare, l'art. 2, commi 3 e 5, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, secondo cui «La Camera di conciliazione e arbitrato istituisce un elenco di conciliatori e arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità» e ne definisce con proprio regolamento l'organizzazione ed il funzionamento;

Ritenuta la necessità, ai fini di un'efficace ed efficiente gestione degli elenchi istituiti dalla Camera di conciliazione e arbitrato, di prevedere forme di contribuzione ai costi anche istruttori, connessi alla predisposizione ed alla tenuta di detti elenchi;

Vista la propria delibera n. 18.275 del 18 luglio 2012, con la quale è stato adottato il regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure;

Visto l'art. 6, comma 2, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure, a norma del quale l'istanza di iscrizione agli elenchi dei conciliatori e degli arbitri è subordinata al pagamento delle spese di iscrizione nella misura determinata dalla Commissione con successiva delibera;

Visto l'art. 6, comma 4, dello stesso regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, a norma del quale la permanenza negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri è subordinata al pagamento di un contributo annuale nella misura determinata dalla Commissione con successiva delibera;

Vista la propria delibera n. 19.166 del 26 giugno 2015, concernente la determinazione per l'anno 2015 dei soggetti, della misura e delle modalità di versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2016, i soggetti e la misura dei contributi previsti dall'art. 6, commi 2 e 4, del richiamato regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;

Attesa, altresì, la necessità di determinare le modalità di versamento di detti contributi;

Delibera:

Art. 1.

*Contributo per l'iscrizione agli elenchi dei conciliatori e degli arbitri*

1. Sono tenuti a versare alla Consob un contributo le persone fisiche che presentano istanza di iscrizione negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri di cui all'art. 6, comma 2, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.

2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna istruttoria, in misura pari ad € 50,00.

3. Il contributo è versato alla Consob mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 60000X02 intestato a «CONSOB - Via G. B. Martini, 3 - 00198 Roma», presso Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A./Agenzia n. 25 - Viale Parioli, 39/b - 00197 Roma - Cod. ABI 05696 - CAB 03225 - Codice Swift (BIC) POSOIT22 - IBAN: IT 88 F 05696 03225 000060000X02. Copia della documentazione attestante il versamento dovrà essere allegata all'istanza di iscrizione.

Art. 2.

*Contributo annuale per la permanenza negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri*

1. Sono tenuti a versare alla Consob un contributo annuale le persone fisiche iscritte alla data del 1° maggio 2016 negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.

2. Il contributo annuale di cui al comma 1 è determinato in misura pari ad € 20,00, sia per l'elenco dei conciliatori, sia per l'elenco degli arbitri.

3. Il versamento del contributo annuale dovuto dai soggetti di cui al comma 1 dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2016. Ai fini del versamento dovrà essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che verrà spedito ai soggetti tenuti alla contribuzione, entro il 30 maggio dello stesso anno. Tale spedizione potrà avvenire anche tramite utilizzo di sistemi di posta elettronica certificata.

4. Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato (MAV) ed esclusivamente nei dieci giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, i soggetti tenuti alla contribuzione potranno acquisire il MAV tramite rete Internet, consultando l'apposita sezione dedicata alla Camera di conciliazione ed Arbitrato del sito istituzionale della Consob (www.consob.it).

5. Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà, previo accertamento della fattispecie, la cancellazione dal rispettivo elenco in cui il soggetto è iscritto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.

Art. 3.

*Disposizioni finali*

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 maggio 2016

*Il Presidente:* VEGAS

**16A03791**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezetimibe Sandoz».

*Estratto determina n. 657/2016 del 4 maggio 2016*

Medicinale: EZETIMIBE SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., largo U. Boccioni n. 1 - 21040 Origgio (VA), Italia

Confezione:

«10 mg compresse» 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C n. 042785307 (in base 10) 18TQJV (in base 32)

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio attivo: 10 mg di ezetimibe

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Ezetimibe Sandoz è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**16A03820**

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Travoprost Teva».

*Estratto determina n. 656/2016 del 4 maggio 2016*

Medicinale: TRAVOPROST TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l. - Via Messina, 38 - 20154 Milano

Confezioni:

«40 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1 flacone in PP da 2,5 ml con contagocce in LDPE - A.I.C. n. 042251013 (in base 10) 189DS5 (in base 32);

«40 microgrammi/ml collirio, soluzione» 3 flaconi in PP da 2,5 ml con contagocce in LDPE - A.I.C. n. 042251025 (in base 10) 189DSK (in base 32);

«40 microgrammi/ml collirio, soluzione» 6 flaconi in PP da 2,5 ml con contagocce in LDPE - A.I.C. n. 042251037 (in base 10) 189DSX (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: ogni ml di soluzione contiene:

Principio attivo: 40 mcg di travoprost

Eccipienti:

Benzalconio cloruro, soluzione

Macrogol glicerolo idrossistearato (Cremophor RH40)

Trometamolo

Disodio edetato

Acido borico (E284)

Mannitolo (E421)

Idrossido di sodio (per la regolazione del pH)

Acqua per preparazioni iniettabili

Indicazioni terapeutiche: riduzione dell'elevata pressione intraoculare con ipertensione oculare o glaucoma ad angolo aperto (vedere paragrafo 5.1).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione:

«40 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1 flacone in PP da 2,5 ml con contagocce in LDPE - A.I.C. n. 042251013 (in base 10) 189DS5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 6,69.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 12,55.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Travoprost Teva è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Travoprost Teva è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

*Stampati*

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**16A03821**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Frovatriptan Mylan».

*Estratto determina n. 652/2016 del 4 maggio 2016*

Medicinale: FROVATRIPTAN MYLAN

Titolare A.I.C.: Mylan s.p.a.

via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano - Italia

Confezioni:

A.I.C. n. 042611044 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 2x1 compresse in blister AL/OPA/PVC/AL;

A.I.C. n. 042611057 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 6x1 compresse in blister AL/OPA/PVC/AL;

A.I.C. n. 042611069 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 12x1 compresse in blister AL/OPA/PVC/AL.

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: 2,5 mg di frovatriptan.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Frovatriptan Mylan è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**16A03822**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clopidogrel Mylan Generics».

*Estratto determina n. 653/2016 del 4 maggio 2016*

Medicinale: CLOPIDOGREL MYLAN GENERICS

Titolare AIC:

Mylan s.p.a.

Via Vittor Pisani, 20

20124 Milano

Confezione

AIC n. 040669297 - "75 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister Pvc/Al confezione calendario

AIC n. 040669309 - "75 mg compresse rivestite con film" 30 x 1 compresse in blister Pvc/Al

AIC n. 040669311 - "75 mg compresse rivestite con film" 50 x 1 compresse in blister Pvc/Al

AIC n. 040669323 - "75 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al confezione calendario

AIC n. 040669335 - "75 mg compresse rivestite con film" 30 x 1 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al

AIC n. 040669347 - "75 Mg compresse rivestite con film" 50 x 1 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al

Forma farmaceutica:

Compresse rivestite con film.

Composizione:

Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

75 mg di clopidogrel.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CLOPIDOGREL MYLAN GENERICS è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**16A03823**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tenofovir Disoproxil Teva».

*Estratto determina n. 654/2016 del 4 maggio 2016*

Medicinale: TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA

Titolare AIC:

Teva Italia S.r.l. - Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 - Milano

Confezione

«245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL

AIC n. 043685054 (in base 10) 19P55Y (in base 32)

Confezione

«245 mg compresse rivestite con film» 30X1 compresse in blister AL/AL

AIC n. 043685066 (in base 10) 19P56B (in base 32)

Confezione

«245 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL

AIC n. 043685078 (in base 10) 19P56Q (in base 32)

Confezione

«245 mg compresse rivestite con film» 90X1 compresse in blister AL/AL

AIC n. 043685080 (in base 10) 19P56S (in base 32)

Confezione

«245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE

AIC n. 043685092 (in base 10) 19P574 (in base 32)

Confezione

«245 mg compresse rivestite con film» 30X3 compresse in flacone HDPE

AIC n. 043685104 (in base 10) 19P57J (in base 32)

Forma farmaceutica:

Compressa rivestita con film.

Composizione:

Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

Tenofovir disoproxil fosfato equivalente a 245 mg di tenofovir disoproxil.

Eccipienti:

Nucleo della compressa

Cellulosa microcristallina

Lattosio monoidrato

Amido pregelatinizzato

Olio vegetale idrogenato

Sodio laurilsolfato

Film di rivestimento

Alcool polivinilico, parzialmente idrolizzato (E1203)

Titanio diossido (E171)

Macrogol (E1521)

Talco (E553b)

Lacca alluminio indaco carminio (E132) Acido carminico (E120)

Indicazioni terapeutiche:

Infezione da HIV-1

Tenofovir Disoproxil Teva è indicato, in associazione con altri medicinali antiretrovirali, per il trattamento di adulti infetti da HIV-1.

Negli adulti, la dimostrazione dei benefici di tenofovir disoproxil nell'infezione da HIV-1 è fondata sui risultati di uno studio in pazienti non pretrattati che ha incluso pazienti con un'alta carica virale (>

100.000 copie/ml) e studi in cui tenofovir disoproxil è stato aggiunto alla terapia di base ottimizzata (principalmente triplice terapia) in pazienti precedentemente trattati con medicinali antiretrovirali che avevano dimostrato insufficiente risposta virologica precoce (< 10.000 copie/ml; la maggior parte dei pazienti aveva < 5.000 copie/ml).

Tenofovir Disoproxil Teva è anche indicato in adolescenti di età compresa tra 12 e < 18 anni, infetti da HIV-1, resistenti agli NRTI o nei quali i medicinali di prima linea esercitino effetti tossici.

La scelta di utilizzare Tenofovir Disoproxil Teva per trattare pazienti infetti da HIV-1 con precedenti esperienze di trattamento con antiretrovirali si deve basare sui risultati di test individuali di resistenza virale e/o sulle terapie pregresse.

Infezione da epatite B

Tenofovir Disoproxil Teva è indicato per il trattamento dell'epatite B cronica in adulti con:

- malattia epatica compensata, con evidenza di replicazione virale attiva, livelli sierici di alanina aminotransferasi (ALT) persistentemente elevati ed evidenza istologica d'infiammazione attiva e/o di fibrosi (vedere paragrafo 5.1).

- evidenza di virus dell'epatite B resistente alla lamivudina.

- malattia epatica scompensata.

Tenofovir Disoproxil Teva è indicato per il trattamento dell'epatite B cronica in adolescenti di età compresa tra 12 e < 18 anni con:

- malattia epatica compensata ed evidenza di malattia immunitaria attiva, ovvero replicazione virale attiva, livelli sierici persistentemente elevati di ALT ed evidenza istologica d'infiammazione attiva e/o di fibrosi.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione

«245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL

AIC n. 043685054 (in base 10) 19P55Y (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 180,23

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 297,46

Confezione

«245 mg compresse rivestite con film» 30X1 compresse in blister AL/AL

AIC n. 043685066 (in base 10) 19P56B (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 180,23

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 297,46

Confezione

«245 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE

AIC n. 043685092 (in base 10) 19P574 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 180,23

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 297,46

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA

è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – internista, infettivologo, gastroenterologo (RNRL).

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co. 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

*Stampati*

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**16A03824**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Linezolid Infomed».

*Estratto determina n. 624/2016 del 29 aprile 2016*

Specialità medicinale: LINEZOLID INFOMED.

Titolare A.I.C.: Infomed Fluids S.r.l., 50 Theodor Pallady blvd., Sector 3, 032266 Bucarest, Romania

Confezioni:

«2 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca da 300 ml in PO - A.I.C. n. 043331014 (in base 10) 19BCG6 (in base 32);

«2 mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche da 300 ml in PO - A.I.C. n. 043331026 (in base 10) 19BCGL (in base 32);

«2 mg/ml soluzione per infusione» 25 sacche da 300 ml in PO - A.I.C. n. 043331038 (in base 10) 19BCY (in base 32).

Forma farmaceutica:

soluzione per infusione

Composizione:

Principio attivo:

ogni ml contiene 2 mg di linezolid. Ogni sacca per infusione da 300 ml contiene 600 mg di linezolid.

Eccipienti:

Glucosio monoidrato

Sodio citrato

Acido citrico anidro

Acido cloridrico per correggere il pH

Sodio idrossido per correggere il pH

Acqua per preparazioni iniettabili

Produzione del principio attivo:

Symed Labs Limited, Plot No: 25/B, Phase-III, IDA Jeedimetla, Hyderabad 500055 Telangana India

Produzione, confezionamento, controllo dei lotti, rilascio dei lotti

Infomed Fluids S.r.l., 50 Theodor Pallady blvd., Sector 3, 032266 Bucarest, Romania

Indicazioni terapeutiche:

Polmonite nosocomiale

Polmonite acquisita in comunità

Linezolid è indicato negli adulti per il trattamento delle polmoniti acquisite in comunità e delle polmoniti nosocomiali quando si sospetta o si ha la certezza che siano causate da batteri Gram-positivi sensibili. Per determinare l'appropriatezza del trattamento con Linezolid Infomed 2 mg/ml soluzione per infusione, si devono prendere in considerazione i risultati dei test microbiologici o le informazioni sulla prevalenza della resistenza agli agenti batterici dei batteri Gram-positivi (vedere il paragrafo 5.1 per gli organismi appropriati).

Linezolid non è attivo nelle infezioni causate da patogeni Gram-negativi.

Nel caso in cui si accerti o si sospetti la presenza di patogeni Gram-negativi, deve essere avviata contemporaneamente una terapia specifica per questi microrganismi.

Infezioni complicate della cute e dei tessuti molli (vedere paragrafo 4.4).

Linezolid è indicato negli adulti per il trattamento delle infezioni complicate della cute e dei tessuti molli solo quando il test microbiologico ha accertato che l'infezione è causata da batteri Gram-positivi sensibili.

Linezolid non è attivo nelle infezioni causate da patogeni Gram-negativi. Linezolid deve essere utilizzato nei pazienti con infezioni complicate della cute e dei tessuti molli, quando si sospetta o si ha la certezza che siano causate da coinfezioni con patogeni Gram-negativi, solo quando non sono disponibili altre alternative terapeutiche (vedere il paragrafo 4.4). In queste circostanze deve essere contemporaneamente iniziato un trattamento contro i patogeni Gram-negativi.

Il trattamento con linezolid deve essere iniziato solamente in ambito ospedaliero e dopo consultazione con uno specialista qualificato, come un microbiologo o uno specialista in malattie infettive.

Devono essere tenute in considerazione le linee guida ufficiali sul corretto utilizzo degli agenti antibatterici.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezioni:

«2 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca da 300 ml in PO - A.I.C. n. 043331014 (in base 10) 19BCG6 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 41,92;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 69,18.

«2 mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche da 300 ml in PO - A.I.C. n. 043331026 (in base 10) 19BCGL (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 419,23;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 691,89;

«2 mg/ml soluzione per infusione» 25 sacche da 300 ml in PO - A.I.C. n. 043331038 (in base 10) 19BCY (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 943,20;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.556,55;

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Linezolid Infomed è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

*Stampati*

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**16A03826**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diflucan».**

*Estratto determina V&A n. 715/2016 del 20 aprile 2016*

È autorizzata la seguente variazione: C.I.4) C.I.3.z) Modifica dei paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relativi paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette. Adeguamento degli stampati al QRD template

relativamente al medicinale «DIFLUCAN», nelle seguenti forme e confezioni:

027267018 - «50 mg capsule rigide» 7 capsule in blister Pvc/Al;

027267020 - «150 mg capsule rigide» 2 capsule in blister Pvc/Al;

027267032 - «2 mg/ml soluzione per infusione», 1 flaconcino contenente 100 mg;

027267044 - «100 mg capsule rigide» 10 capsule in blister Pvc/Al;

027267057 - «10 mg/ml polvere per sospensione orale», 1 flacone HDPE da 60 ml, 35 ml di sospensione dopo ricostituzione;

027267071 - «2 mg/ml soluzione per infusione», 1 flaconcino contenente 200 mg;

027267083 - «2 mg/ml soluzione per infusione», 1 flaconcino contenente 400 mg;

027267095 - «200 mg capsule rigide» 7 capsule in blister Pvc/Al;

027267107 - «2 mg/ml soluzione per infusione», 1 flaconcino contenente 50 mg;

043489210 - «2 mg/ml soluzione per infusione», 48 flaconcini contenenti 100 mg;

043489196 - «2 mg/ml soluzione per infusione», 40 flaconcini contenenti 200 mg;

043489119 - «2 mg/ml soluzione per infusione», 1 sacca plastificata in PVC da 100 ml;

043489121 - «2 mg/ml soluzione per infusione», 5 sacche plastificate in PVC da 100 ml;

043489133 - «2 mg/ml soluzione per infusione», 10 sacche plastificate in PVC da 100 ml;

043489145 - «2 mg/ml soluzione per infusione», 20 sacche plastificate in PVC da 100 ml;

043489158 - «2 mg/ml soluzione per infusione», 1 sacca plastificata in PVC da 200 ml;

043489160 - «2 mg/ml soluzione per infusione», 5 sacche plastificate in PVC da 200 ml;

043489172 - «2 mg/ml soluzione per infusione», 10 sacche plastificate in PVC da 200 ml;

043489184 - «2 mg/ml soluzione per infusione», 20 sacche plastificate in PVC da 200 ml;

027267119 - «10 mg/ml polvere per sospensione orale» 1 flacone HDPE da 175 ml, 100 ml di sospensione dopo ricostituzione;

027267121 - «50 mg capsule rigide» 1 capsula in blister Pvc/Al;

027267133 - «50 mg capsule rigide» 2 capsule in blister Pvc/Al;

027267145 - «50 mg capsule rigide» 3 capsule in blister Pvc/Al;

027267158 - «50 mg capsule rigide» 4 capsule in blister Pvc/Al;

027267160 - «50 mg capsule rigide» 6 capsule in blister Pvc/Al;

027267172 - «50 mg capsule rigide» 10 capsule in blister Pvc/Al;

027267184 - «50 mg capsule rigide» 12 capsule in blister Pvc/Al;

027267196 - «50 mg capsule rigide» 14 capsule in blister Pvc/Al;

027267208 - «50 mg capsule rigide» 20 capsule in blister Pvc/Al;

027267210 - «50 mg capsule rigide» 28 capsule in blister Pvc/Al;

027267222 - «50 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Pvc/Al;

027267234 - «50 mg capsule rigide» 42 capsule in blister Pvc/Al;

027267246 - «50 mg capsule rigide» 50 capsule in blister Pvc/Al;

027267259 - «50 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Pvc/Al;

027267261 - «50 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Pvc/Al;

027267273 - «50 mg capsule rigide» 500 capsule in blister Pvc/Al;

027267285 - «50 mg capsula rigida» 1 capsula in blister Pvc/Pvdc/Al;

027267297 - «50 mg capsule rigide» 2 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

027267309 - «50 mg capsule rigide» 3 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

027267311 - «50 mg capsule rigide» 4 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

027267323 - «50 mg capsule rigide» 6 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

027267335 - «50 mg capsule rigide» 7 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

027267347 - «50 mg capsule rigide» 10 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

027267350 - «50 mg capsule rigide» 12 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

027267362 - «50 mg capsule rigide» 14 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

027267374 - «50 mg capsule rigide» 20 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

027267386 - «50 mg capsule rigide» 28 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

027267398 - «50 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

027267400 - «50 mg capsule rigide» 42 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

027267412 - «50 mg capsule rigide» 50 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

027267424 - «50 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

027267436 - «50 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

027267448 - «50 mg capsule rigide» 500 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

027267451 - «100 mg capsula rigida» 1 capsula in blister Pvc/Al;

027267463 - «100 mg capsule rigide» 2 capsule in blister Pvc/Al;

027267475 - «100 mg capsule rigide» 3 capsule in blister Pvc/Al;

027267487 - «100 mg capsule rigide» 4 capsule in blister Pvc/Al;

027267499 - «100 mg capsule rigide» 6 capsule in blister Pvc/Al;

027267501 - «100 mg capsule rigide» 7 capsule in blister Pvc/Al;

027267513 - «100 mg capsule rigide» 12 capsule in blister Pvc/Al;

027267525 - «100 mg capsule rigide» 14 capsule in blister Pvc/Al;

027267537 - «100 mg capsule rigide» 20 capsule in blister Pvc/Al;

027267549 - «100 mg capsule rigide» 28 capsule in blister Pvc/Al;

027267552 - «100 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Pvc/Al;

027267564 - «100 mg capsule rigide» 42 capsule in blister Pvc/Al;

027267576 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule in blister Pvc/Al;

027267588 - «100 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Pvc/Al;

027267590 - «100 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Pvc/Al;

027267602 - «100 mg capsule rigide» 500 capsule in blister Pvc/Al;

027267614 - «150 mg capsula rigida» 1 capsula in blister Pvc/Al;

027267626 - «150 mg capsule rigide» 3 capsule in blister Pvc/Al;

027267638 - «150 mg capsule rigide» 4 capsule in blister Pvc/Al;

027267640 - «150 mg capsule rigide» 6 capsule in blister Pvc/Al;

027267653 - «150 mg capsule rigide» 7 capsule in blister Pvc/Al;

027267665 - «150 mg capsule rigide» 10 capsule in blister Pvc/Al;

027267677 - «150 mg capsule rigide» 12 capsule in blister Pvc/Al;

027267689 - «150 mg capsule rigide» 14 capsule in blister Pvc/Al;

027267691 - «150 mg capsule rigide» 20 capsule in blister Pvc/Al;

027267703 - «150 mg capsule rigide» 28 capsule in blister Pvc/Al;

027267715 - «150 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Pvc/Al;

027267727 - «150 mg capsule rigide» 42 capsule in blister Pvc/Al;

027267739 - «150 mg capsule rigide» 50 capsule in blister Pvc/Al;

027267741 - «150 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Pvc/Al;

027267754 - «150 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Pvc/Al;

027267766 - «150 mg capsule rigide» 500 capsule in blister Pvc/Al;

027267778 - «150 mg capsula rigida» 1 capsula in blister Pvc/Pvdc/Al;

027267780 - «150 mg capsule rigide» 2 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

027267792 - «150 mg capsule rigide» 3 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

027267804 - «150 mg capsule rigide» 4 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

027267816 - «150 mg capsule rigide» 6 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

027267828 - «150 mg capsule rigide» 7 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

027267830 - «150 mg capsule rigide» 10 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

027267842 - «150 mg capsule rigide» 12 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

027267855 - «150 mg capsule rigide» 14 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

027267867 - «150 mg capsule rigide» 20 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

027267879 - «150 mg capsule rigide» 28 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

027267881 - «150 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

027267893 - «150 mg capsule rigide» 42 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

027267905 - «150 mg capsule rigide» 50 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

027267917 - «150 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

027267929 - «150 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

027267931 - «150 mg capsule rigide» 500 capsule in blister Pvc/Pvdc/Al;

027267943 - «200 mg capsula rigida» 1 capsula in blister Pvc/Al;

027267956 - «200 mg capsule rigide» 2 capsule in blister Pvc/Al;

027267968 - «200 mg capsule rigide» 3 capsule in blister Pvc/Al;

027267970 - «200 mg capsule rigide» 4 capsule in blister Pvc/Al;

027267982 - «200 mg capsule rigide» 6 capsule in blister Pvc/Al;

027267994 - «200 mg capsule rigide» 10 capsule in blister Pvc/Al;

043489018 - «200 mg capsule rigide» 12 capsule in blister Pvc/Al;

043489020 - «200 mg capsule rigide» 14 capsule in blister Pvc/Al;

043489032 - «200 mg capsule rigide» 20 capsule in blister Pvc/Al;

043489044 - «200 mg capsule rigide» 28 capsule in blister Pvc/Al;

043489057 - «200 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Pvc/Al;

043489069 - «200 mg capsule rigide» 42 capsule in blister Pvc/Al;

043489071 - «200 mg capsule rigide» 50 capsule in blister Pvc/Al;

043489083 - «200 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Pvc/Al;

043489095 - «200 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Pvc/Al;

043489107 - «200 mg capsule rigide» 500 capsule in blister Pvc/Al;

Procedure**:** DE/H/3456/001-008/WS/212, DE/H/3456/001-006/1B/026, DE/H/3456/001-006/P/003.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

*Stampati*

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento Scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**16A03827**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nexplanon».

*Estratto determina V&A n. 716/2016 del 20 aprile 2016*

È autorizzata la seguente variazione: Presentazione dei Report finali, relativi agli studi eseguiti per la sostanza attiva «etonogestrel» a seguito della sottomissione dell'Environmental Risk Assessament

relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: NL/H/0150/001/II/039.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon.

*Smaltimento scorte*

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione:

la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**16A03828**

# MINISTERO DELL'INTERNO

**Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Sora - Cassino - Aquino - Pontecorvo e dell'Abbazia Territoriale di Montecassino, in Sora, sorto dalla fusione dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Sora - Aquino - Pontecorvo, in Sora e dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Monte Cassino, in Cassino.**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 maggio 2016 viene riconosciuta la personalità giuridica civile all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del Clero della Diocesi di Sora - Cassino - Aquino - Pontecorvo e dell'Abbazia territoriale di Montecassino, con sede in Sora (FR), sorto dalla fusione dell'Istituto diocesano per il sostentamento del Clero della Diocesi di Sora - Aquino - Pontecorvo, con sede in Sora (FR) e dell'Istituto diocesano per il sostentamento del Clero della Diocesi di Monte Cassino, con sede in Cassino (FR).

L'Istituto interdiocesano per il sostentamento del Clero della Diocesi di Sora - Cassino - Aquino - Pontecorvo e dell'Abbazia territoriale di Montecassino, con sede in Sora (FR), subentra in tutti i rapporti attivi e passivi all'Istituto diocesano per il sostentamento del Clero della Diocesi di Sora - Aquino - Pontecorvo, con sede in Sora (FR), ed all'Istituto diocesano per il sostentamento del Clero della Diocesi di Monte Cassino, con sede in Cassino (FR), che contestualmente perdono la personalità giuridica civile.

I provvedimenti di soppressione dell'Istituto diocesano per il sostentamento del Clero della Diocesi di Sora - Aquino - Pontecorvo, con sede in Sora (FR) e dell'Istituto diocesano per il sostentamento del Clero della Diocesi di Monte Cassino, con sede in Cassino (FR), acquistano efficacia civile dal momento dell'iscrizione degli stessi nel registro delle persone giuridiche.

**16A03793**

**Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia Cattedrale di S. Maria Assunta e S. Benedetto, in Cassino.**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 maggio 2016, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia Cattedrale di S. Maria Assunta e S. Benedetto, con sede in Cassino (FR), loc. Montecassino.

**16A03794**

# MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**Avviso relativo al comunicato di proclamazione dei componenti del Consiglio nazionale del notariato, per il triennio 2016/2018.**

Con decreto dirigenziale del 18 maggio 2016, il d.d. 16 maggio 2016, pubblicato mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 17 maggio 2016, è rettificato nel senso che laddove è scritto «ABATE Gianluca», deve leggersi «ABBATE Gianluca».

**16A03883**

# MINISTERO DELLA SALUTE

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Oxiter 200BMP» - premiscela per alimenti medicamentosi per suini, conigli e pesci e «Flumechina 40% liquida DOX-AL» - soluzione orale per uso in acqua da bere per polli da carni e tacchini.**

*Estratto provvedimento n. 253 dell'11 aprile 2016*

Medicinali veterinari:

OXITER 200BMP - Premiscela per alimenti medicamentosi per suini, conigli e pesci (A.I.C. n.102760),

FLUMECHINA 40% Liquida DOX-AL - Soluzione orale per uso in acqua da bere per polli da carni e tacchini (A.I.C. n. 102827).

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IAAN A.1 Modifiche del nome e/o dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Si autorizza, per i medicinali veterinari indicati in oggetto, la modifica dell'indirizzo della sede legale della società titolare dell'A.I.C.

Da: DOX-AL Italia S.p.A. con sede in Largo Donegani, 2 - 20121 Milano;

a: DOX-AL Italia S.p.A. con sede in Piazzale Cadorna, 10 - 20123 Milano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**16A03809**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fiprotix» per cani, varie soluzioni spot-on e taglie.**

*Estratto provvedimento n. 261 del 12 aprile 2016*

Medicinale veterinario

FIPROTIX 26,8 mg/240 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto piccola

FIPROTIX 67 mg/600 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola

FIPROTIX 134 mg/1200 mg soluzione spot-on per cani di taglia media

FIPROTIX 268 mg/2400 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande

FIPROTIX 402 mg/3600 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto grande

(A.I.C. n. 104681)

Titolare A.I.C: ALFAMED 13ème Rue – L.I.D - 06517 Carros Cedex (Francia)

Oggetto del provvedimento:

Numero procedura europea: UK/V/0504/001-005/IB/008

Si autorizza la modifica della denominazione del medicinale veterinario in

FIPRATIX 26,8 mg/240 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto piccola

FIPRATIX 67 mg/600 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola

FIPRATIX 134 mg/1200 mg soluzione spot-on per cani di taglia media

FIPRATIX 268 mg/2400 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande

FIPRATIX 402 mg/3600 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto grande

La variazione sopra indicata comporta la modifica della sezione 1 dei riassunti delle caratteristiche del prodotto e delle relative sezioni del foglietto illustrativo e delle etichette.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**16A03810**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Poulvac IB QX»

*Estratto provvedimento n. 260 dell'11 aprile 2016*

Medicinale veterinario POULVAC IB QX (A.I.C. n. 104597)

Titolare A.I.C: ZOETIS ITALIA S.r.l. - Via A. Doria 41M - 00192 Roma

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II

Numero procedura europea: FR/V/0253/001/II/006

Si autorizza/autorizzano la/le modifica/modifiche come di seguito descritte: Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati come segue:

3. Forma farmaceutica

Liofilizzato per sospensione spray.

Colorazione beige, biancastra. Dopo ricostituzione, sospensione trasparente fino a bianco opaco (in base al volume di diluente utilizzato).

4.3 Controindicazioni

Non vaccinare future galline ovaiole/riproduttori prima di 1 settimana di età.

4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità)

In casi molto rari, sono stati riportati sintomi respiratori dopo la vaccinazione: questi sintomi sono generalmente leggeri e durano pochi giorni.

La frequenza delle reazioni avverse è definita usando le seguenti convenzioni:

- molto comuni (più di 1 animale su 10 mostra reazioni avverse durante il corso di un trattamento)
- comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali)
- non comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 1.000 animali)
- rare (più di 1 ma meno di 10 animali su 10.000 animali)
- molto rare (meno di 1 animale su 10.000 animali, incluse le segnalazioni isolate).

4.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione

La sicurezza del medicinale veterinario è stata dimostrata in caso di somministrazione durante l'ovodeposizione. Non è stata dimostrata l'efficacia del medicnale veterinario quando somministrato durante l'ovodeposizione. La decisione di utilizzare questo vaccino durante l'ovodeposizione deve essere valutata caso per caso.

4.9 Posologia e via di somministrazione

*Somministrazione*

Poulvac IB QX può essere utilizzato nella maggior parte delle apparecchiature spray. L'apparecchiatura deve fornire spray a gocce grosse (gocce maggiori di 100 μm). La distanza tra l'erogatore dello spray e l'animale dipende dal tipo di apparecchiatura spray utilizzata. Si raccomanda di consultare le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura spray prima dell'uso. Anche i volumi di risospensione variano in base al tipo di apparecchiatura spray utilizzata. Il volume di risospensione raccomandato è tra 0,15 e 0,5 ml per singola dose.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**16A03811**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vitamin K1 laboratoire TVM 10 mg/ml», soluzione iniettabile per cani.

*Estratto provvedimento n. 254 dell'11 aprile 2016*

Medicinale veterinario: VITAMIN K1 LABORATOIRE TVM 10 mg/ml, soluzione iniettabile per cani (A.I.C. n. 104187)

Titolare A.I.C: Laboratoire TVM - 57 rue des Bardines 63370 Lempdes (Francia)

Oggetto del provvedimento: Numero procedura europea: FR/V/0208/001/IB/006

Si autorizza la modifica della denominazione del medicinale in VITAMINA K1 LABORATOIRE TVM, 10 mg/ml soluzione iniettabile per cani.

La variazione sopra indicata comporta la modifica della sezione 1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle relative sezioni del foglietto illustrativo e delle etichette, come di seguito indicato:

1. Denominazione del medicinale veterinario

Vitamina K1 Laboratoire TVM, 10 mg/ml soluzione iniettabile per cani

Vitamin K1 Laboratoire TVM, 10 mg/ml solution for injection for dogs (UK, DE, AT, NL)

Vitamina K1 Laboratoire TVM, 10 mg/ml solution for injection for dogs (ES)

Vitamine K1 injectable TVM, 10 mg/ml solution for injection for dogs, 10 mg/ml (FR)

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**16A03812**

# RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Avviso relativo all'estratto della determina V&A/736 del 20 aprile 2016 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano "Neoxene"».** (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 109 dell'11 maggio 2016).

Nell'estratto della determina indicata in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 29, seconda colonna, all'ottavo rigo, dove è scritto: «alla società: *Li* Pharma S.r.l. (codice fiscale ...», leggasi: «*LJ* Pharma S.r.l. (codice fiscale ...».

**16A03815**

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-116) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
## validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) | € **56,00** |

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| | | |
|---|---|---|
| Prezzi di vendita: | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € **55,46** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.